

# RESOCONTO STENOGRAFICO

378.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI MICHELE ZOLLA E ALFREDO BIONDI

### INDICE

|                                                                                                      | PAG.         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missioni</b> . . . . .                                                                            | 41919, 41956 | TATARELLA ed altri (236); TEALDI (360); QUARTA (711); LA GANGA ed altri (805); VOLPONI ed altri (1565); CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA (2240); MARTINAZZOLI ed altri (2295); MASTRANTUONO ed altri (2590); ZANGHERI ed altri (2952); DEL PENNINO ed altri (3441). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa</b> .                       | 41920        | <b>PRESIDENTE</b> . .                                                                                                                                                                                                                                                | 41920, 41921, 41922, 41923, 41924, 41925, 41927, 41928, 41929, 41930, 41932, 41933, 41936, 41937, 41939, 41940, 41941, 41942, 41944, 41945, 41946, 41949, 41950, 41953, 41954, 41955, 41956, 41968, 41969, 41972, 41973, 41975, 41976, 41977, 41978, 41979, 41980, 41982, 41986, 41987, 41988, 41989, 41990, 41991, 41993 |
| <b>Disegni di legge:</b>                                                                             |              | <b>BARBERA AUGUSTO ANTONIO (PCI)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 41931, 41968                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Annunzio) . . . . .                                                                                 | 41996        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .                                             | 41996        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Autorizzazione di relazione orale) .                                                                | 41920, 41956 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ordinamento delle autonomie locali (2924) e concorrenti proposte di legge: BASSANINI ed altri (113); |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

| PAG.                                                                                                                                                                              | PAG.                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASSANINI FRANCO ( <i>Sin. Ind.</i> ) . . . . . 41941                                                                                                                             | (Autorizzazione di relazione orale) .41920,<br>41956                                                     |
| BATTAGLIA PIETRO ( <i>DC</i> ) . . . . . 41972                                                                                                                                    | (Ritiro dell'adesione di deputati) . . 41996                                                             |
| BORTOLANI FRANCO ( <i>DC</i> ) . . . . 41928, 41929                                                                                                                               | <b>Interrogazioni, interpellanze e mo-</b><br><b>zione:</b>                                              |
| CASINI PIER FERDINANDO ( <i>DC</i> ) . . . . . 41978                                                                                                                              | (Annunzio) . . . . . 41998                                                                               |
| CIABARRI VINCENZO ( <i>PCI</i> ) . . . . . 41989                                                                                                                                  | <b>Interrogazione:</b>                                                                                   |
| CIAFFI ADRIANO ( <i>DC</i> ), <i>Relatore per la</i><br><i>maggioranza</i> 41921, 41927, 41929, 41936,<br>41942, 41944, 41949, 41953, 41968, 41982,<br>41986, 41989, 41991, 41993 | (Apposizione di una firma) . . . . . 41998                                                               |
| DEL PENNINO ANTONIO ( <i>PRI</i> ) . 41923, 41927,<br>41937, 41954, 41973, 41987, 41992                                                                                           | <b>Interpellanza:</b>                                                                                    |
| FAUSTI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato</i><br><i>per l'interno</i> 41928, 41936, 41944, 41949,<br>41953, 41982, 41986, 41989, 41993                                           | (Apposizione di firme) . . . . . 41998                                                                   |
| FRANCHI FRANCO ( <i>MSI-DN</i> ), <i>Relatore di</i><br><i>minoranza</i> . 41922, 41927, 41930, 41936,<br>41942, 41944, 41949, 41953                                              | <b>Risoluzione:</b>                                                                                      |
| LABRIOLA SILVANO ( <i>PSI</i> ), <i>Presidente</i><br><i>della I Commissione</i> 41921, 41930, 41941,<br>41956, 41988, 41990                                                      | (Annunzio) . . . . . 41998                                                                               |
| LANZINGER GIANNI ( <i>Verde</i> ) . . 41937, 41944,<br>41975                                                                                                                      | <b>Corte costituzionale:</b>                                                                             |
| MALVESTIO PIERGIOVANNI ( <i>DC</i> ) . . . . . 41979                                                                                                                              | (Annunzio di sentenze) . . . . . 41997                                                                   |
| MASTRANTUONO RAFFAELE ( <i>PSI</i> ) . . . . 41977                                                                                                                                | <b>Per lo svolgimento di una interroga-</b><br><b>zione:</b>                                             |
| PACETTI MASSIMO ( <i>PCI</i> ) . . . . . 41949                                                                                                                                    | PRESIDENTE . . . . . 41993                                                                               |
| PIRO FRANCO ( <i>PSI</i> ) . . . . . 41979                                                                                                                                        | LABRIOLA SILVANO ( <i>PSI</i> ) . . . . . 41993                                                          |
| RUSSO FRANCO ( <i>Misto</i> ) 41927, 41937, 41973                                                                                                                                 | <b>Sindacato ispettivo:</b>                                                                              |
| SODDU PIETRO ( <i>DC</i> ) . . . . . 41976                                                                                                                                        | (Trasformazione di documenti) . . . 41998                                                                |
| TASSI CARLO ( <i>MSI-DN</i> ) 41920, 41924, 41928,<br>41929, 41932, 41939, 41940, 41945, 41955,<br>41969, 41985, 41986, 41987, 41990                                              | <b>Sul processo verbale:</b>                                                                             |
| <b>Proposte di legge:</b>                                                                                                                                                         | PRESIDENTE . . . . . 41919                                                                               |
| (Adesione di un deputato) . . . . . 41996                                                                                                                                         | BASSANINI FRANCO ( <i>Sin. Ind.</i> ) . . . . . 41919                                                    |
| (Annunzio) . . . . . 41996                                                                                                                                                        | <b>Votazioni nominali</b> . . 41921, 41923, 41924,<br>41933, 41939, 41941, 41946, 41987, 41988,<br>41991 |
| (Assegnazione a Commissione in sede<br>referente) . . . . . 41996                                                                                                                 | <b>Ordine del giorno della seduta di do-</b><br><b>mani</b> . . . . . 41994                              |

**La seduta comincia alle 10,30.**

MARTINO SCOVACRICCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 novembre 1989.

**Sul processo verbale.**

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Presidente, non so se sia questa la sede nella quale avanzare l'osservazione che mi appresto a formulare, ma non saprei quale altra scegliere.

Vedo che il *Resoconto sommario* della seduta di ieri mi attribuisce nel dibattito in ordine ai progetti di legge sull'ordinamento delle autonomie locali, un intervento che non ho svolto. Si tratta di una dichiarazione di voto contraria su alcuni articoli aggiuntivi dell'onorevole Franco Russo, nell'ambito della quale mi viene anche attribuita l'esposizione di alcuni argomenti.

Non ho pronunciato questa dichiarazione di voto e ritengo particolarmente spiacevole che figurino nel *Resoconto sommario* interventi non svolti e peraltro contrastanti con le mie opinioni.

So che può trattarsi di un errore di stampa; poiché però, Presidente, nel meccanismo di pubblicità dei nostri lavori il

*Resoconto sommario* è quello che arriva agli organi di informazione e che più facilmente viene letto, essendo più breve, questi errori sono particolarmente spiacevoli.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, si tratta effettivamente di un errore di stampa. Le è stato attribuito un intervento svolto da altro deputato: credo dall'onorevole Franchi.

La sede per sollevare il rilievo da lei svolto avrebbe dovuto essere per la verità quella degli interventi sul processo verbale della seduta di ieri, mentre oggi si è data lettura del processo verbale della seduta di venerdì 24 novembre scorso. Le assicuro comunque che della sua precisazione sarà dato doverosamente conto negli atti parlamentari e che lo spiacevole errore di stampa sarà tempestivamente corretto.

Se non vi sono altre obiezioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Adolfo Battaglia, Brocca, Calogero Mannino e Mongiello sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Autorizzazione di relazioni orali.**

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti progetti in legge:

PERANI ed altri: «Modifiche alla legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale» (2685).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*Così rimane stabilito.*

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori» (3934).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede legislativa:

«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche» (*approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato*) (1888-B) (*con parere della I e della VII Commissione*);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle autonomie locali (2924); e delle concorrenti proposte di legge: Bassanini ed altri (113); Tatarella ed altri (236); Tealdi (360); Quarta (711); La Ganga ed altri (805); Volponi ed altri (1565); Consiglio regionale della Liguria (2240); Martinazzoli ed altri (2295); Mastrantuono ed altri (2590); Zangheri ed altri (2952); Del Pennino ed altri (3441).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle autonomie locali; e delle concorrenti proposte di legge: Bassanini ed altri; Tatarella ed altri; Tealdi; Quarta; La Ganga ed altri; Volponi ed altri; Consiglio regionale della Liguria; Martinazzoli ed altri; Mastrantuono ed altri; Zangheri ed altri; Del Pennino ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri sono cominciate le votazioni sugli emendamenti presentati all'articolo 13, fino all'emendamento Strumendo 13.13 compreso. Dobbiamo pertanto passare alla votazione dell'emendamento Tassi 13.5.

Avverto che dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali che avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, credo che per fare una buona legge — e non è forse il caso del provvedimento che stiamo esaminando — occorra non soltanto che la legge abbia un buon contenuto (vale a dire che la legge, specie se di riforma di un importante settore quale quello delle autonomie locali, abbia regole chiare e tali da portare ad un recupero della corretta amministrazione della cosa pubblica), ma è anche necessario che sia scritta in buon italiano e in forma leggibile. E che la forma compenetri la sostanza è chiaro

proprio nel caso di una legge, nella quale non c'è soltanto la forma lessicale, ma anche la forma giuridica, che pur sempre deve rivestire di sé il contenuto della normativa.

Il ricorso ad inutili iterazioni a circonvoluzioni senza significato, che sono addirittura in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, è particolarmente grave, e non dovrebbe certo essere rilevato dall'opposizione, rappresentata da chi vi sta parlando.

E mi meraviglio, signor ministro, che ella da acuto cittadino di Napoli, non abbia considerato la fondatezza di questo emendamento. Abbiamo chiesto di sostituire all'espressione «legislazione statale e regionale» la parola «legge». Devo dire che l'ho fatto con una certa riluttanza perchè, nonostante la Costituzione parli di leggi regionali — il che comporta che io mi debba attenere a questa dizione — non riesco veramente a mettere sullo stesso piano, con lo stesso nome, due cose che non possono avere la stessa rilevanza, quanto meno non l'hanno sull'intero territorio nazionale. Siccome, purtroppo, l'italiano è una lingua ricca di aggettivi ma povera di sostantivi, era logico che si arrivasse a questo equivoco.

Assodato poi che la legge è, sia quella regionale sia quella statale, non si vede per quale motivo si debba mantenere la distinzione semantica che poi, signor ministro, diventa anche giuridica. Se tutto deve essere sottoposto all'imperio della legge in generale, si comprende in questo caso che con «legge» si fa un richiamo sia alla legge nazionale che alla legge regionale. Se si incominciano a fare delle distinzioni, si creano delle iterazioni inutili che poi generano confusione nella fase di interpretazione.

Sono questi i motivi per cui chiedo che l'Assemblea, in difformità dal parere negativo espresso dal Governo e dal relatore, voti a favore di tale emendamento.

Questa mia dichiarazione di voto riguarda, oltre all'emendamento 13.5, anche il mio successivo emendamento 13. 16, perchè entrambi seguono la stessa logica ed hanno lo stesso contenuto.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazioni di voto, sospendo la seduta per consentire il decorso del termine di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 10,45,  
è ripresa alle 11,5.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MICHELE ZOLLA.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alla votazione nominale, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Tassi 13.5. e successivamente sull'emendamento Tassi 13.6.

**SILVANO LABRIOLA, Presidente della I Commissione.** Sono state sconvocate le Commissioni?

**PRESIDENTE.** Onorevole Labriola, è stata data disposizione di sconvocare le Commissioni; desidero tuttavia informarla per correttezza che la V Commissione — con l'autorizzazione del Presidente — sta tuttora lavorando.

**SILVANO LABRIOLA, Presidente della I Commissione.** Non mi riferivo a quella, ma alle altre.

**ADRIANO CIAFFI, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, risulta anche a me che le altre Commissioni sono state sconvocate, ma che, ciò nonostante, sono ancora riunite.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, farò ulteriori accertamenti.

Passiamo ai voti.

### **Votazioni nominali.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassi 13.5, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 320 |
| Votanti .....         | 317 |
| Astenuti .....        | 3   |
| Maggioranza .....     | 159 |
| Hanno votato sì ..... | 15  |
| Hanno votato no ..... | 302 |

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassi 13.16, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 337 |
| Maggioranza .....        | 169 |
| Hanno votato sì .....    | 7   |
| Hanno votato no .....    | 330 |

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Franchi 13.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Presidente, noi cerchiamo di attribuire alla provincia funzioni il cui contenuto sia molto concreto. Soprattutto vogliamo che la provincia diventi ente di gestione.

Sono già stati respinti alcuni nostri emendamenti tendenti ad attribuire funzioni e compiti di gestione a questo ente, nel quale crediamo. Ci piace infatti la sua dimensione territoriale e riteniamo che la libera associazione tra province possa risolvere definitivamente il problema del territorio, superando l'ente regione, che ormai non risponde più alle esigenze della società moderna.

Anche in questo caso, con l'emendamento in esame proponiamo di attribuire alla provincia un'altra competenza: la gestione del coordinamento delle manifestazioni turistiche e culturali.

Ci sembra, questa, una materia di competenza prettamente provinciale così come quella relativa alla predisposizione di programmi per la realizzazione di opere e di infrastrutture intercomunali mirate all'equilibrio socio-economico del territorio.

Poichè nell'ambito dello stesso territorio (sia esso del nord, del centro o del sud d'Italia) possono esistere stridenti squilibri, qual è l'organo più vicino ai comuni di quel territorio, visto che la regione non arriva a comprenderne i problemi? È la provincia!

Con il nostro emendamento, dunque, desideriamo attribuire alla provincia anche questa importantissima funzione finalizzata all'equilibrio socio-economico del territorio e alla eliminazione delle cause del degrado ambientale.

Ci sembra infatti giusto attribuire alla provincia anche questa visione di responsabilità diretta del nuovo ente.

Naturalmente, facciamo salve in questo caso le funzioni e le competenze delle comunità montane, che vorremmo disegnate in un certo modo (che poi vedremo nel corso dell'esame del provvedimento): ad esse infatti dovrà sempre essere richiesto il parere in materia.

Per tali ragioni, raccomandiamo all'Assemblea di votare a favore del mio emendamento 13.7.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, purtroppo l'impianto di votazione elettronica non funziona correttamente. Ritengo pertanto di dover dare ai tecnici la possibilità di verificare la portata del guasto, per non correre il rischio di veder messe in dubbio la validità e la legittimità delle nostre votazioni.

Sospendo la seduta per 10 minuti.

**La seduta, sospesa alle 11,20,  
è ripresa alle 11,30.**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, sembra che l'inconveniente tecnico sia stato risolto, per cui possiamo riprendere i nostri lavori con tranquillità e con la garanzia che questi si svolgeranno in condizioni di piena regolarità.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Franchi 13.7, sul quale è stato chiesto lo scrutinio nominale.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franchi 13.7, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 346 |
| Maggioranza .....        | 174 |
| Hanno votato sì .....    | 11  |
| Hanno votato no .....    | 335 |

*(La Camera respinge).*

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Strumendo 13.14.

Essendo stata ritirata la richiesta di votazione nominale, pongo in votazione l'emendamento Strumendo 13.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Avverto che sono state ritirate le richieste di votazione nominale anche per i successivi emendamenti e per l'articolo 8 nel suo complesso.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Tassi 13.8, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 13.9, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo pertanto in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dall'emendamento approvato nella seduta di ieri.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Del Pennino 13.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

**ANTONIO DEL PENNINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo nostro articolo aggiuntivo. Esso è a nostro avviso essenziale, se vogliamo che le amministrazioni provinciali non si trasformino in puri enti di gestione ed esercitino quel ruolo di programmazione e di pianificazione che secondo la legge dovrebbe costituire, appunto, il loro precipuo compito.

Con l'articolo aggiuntivo al nostro esame noi prevediamo che alcune delle funzioni affidate dall'articolo 13 alla provincia, in particolare quelle relative alla distribuzione di risorse idriche ed energetiche, alla gestione dei trasporti locali, alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, siano svolte dalla provincia non direttamente ma per mezzo di aziende speciali costituite con delibera del consiglio provinciale. Prevediamo inoltre che gli uffici provinciali siano organizzati in modo da assicurare la possibilità di programmare, indirizzare e coordinare le attività delle aziende speciali.

In questo modo noi sollevaremmo la provincia da una serie di compiti di gestione diretta, che sarebbero affidati alle aziende speciali, e quindi consentiremmo all'amministrazione provinciale di esercitare quelli che devono essere i suoi compiti programmatori e pianificatori. Se non venisse adottata tale soluzione, inevitabil-

mente, la provincia si trasformerebbe nel giro di qualche anno in un ente di pura gestione, snaturando tutto il senso di questa riforma.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è contrario all'articolo aggiuntivo Del Pennino 13.01. Riteniamo infatti che una corretta gestione amministrativa e, soprattutto, un corretto controllo della spesa pubblica (e mi rivolgo specialmente a voi, colleghi repubblicani, che a parole ne siete stati i paladini) vadano in direzione assolutamente opposta a quella caratterizzata da continue proliferazioni di aziende speciali o autonome, comunque gerenti attività pubbliche o di enti pubblici.

Credo che la costituzione delle varie aziende pubbliche per la gestione di diversi servizi, quali trasporti e forniture di gas ed acqua, rappresenti un'esperienza tutt'altro che felice, dato che il loro deficit supera abbondantemente quello dell'ente locale cui fanno riferimento, con l'aggravante che tali aziende, avendo autonomia di gestione, sono particolarmente «cencelizzate», nel senso che sono fatte oggetto della più ferrea lottizzazione, prima partitica, cioè dei partiti della «mangioranza» (la "n" non è assolutamente un refuso o un *lapsus linguae*), e poi delle varie correnti dei partiti della «mangioranza» medesima, sicché alla fine si spende troppo ed il deficit deve essere ripianato dall'ente pubblico.

Siffatta esperienza avrebbe dovuto vedere qualsiasi gruppo, fuorché quello repubblicano, proporre una innovazione del genere, a meno che anche al partito repubblicano non comincino a mancare le poltrone ed interessi una proliferazione delle medesime al fine di soddisfare nuovi appetiti, anche se dai risultati elettorali non riesco a vedere quali ulteriori appetiti possa avere quel partito.

Siccome a me interessa sempre e comunque il buon andamento dell'amministrazione, ritengo invece che proprio attività di questo genere, che, tra l'altro, sono tipiche dell'ente provincia (mi riferisco alla protezione della flora, alla caccia e alla pesca ed ai servizi socio-sanitari nonché di igiene e profilassi pubblica) debbano continuare ad essere di competenza dell'ente provincia. Innovazioni in questo campo non migliorerebbero certo il servizio, comporterebbero un periodo di passaggio dei poteri in Italia sempre estremamente traumatico, getterebbero nel dimenticatoio responsabilità antiche, non consentirebbero di seguire nella responsabilità i nuovi amministratori, finirebbero con l'aggiungere alla burocrazia verticale — che già grava sulle spalle del cittadino come utente e del contribuente in quanto sovventore delle spese pubbliche attraverso le imposte e le tasse — un ulteriore appesantimento di burocrazia orizzontale assolutamente irresponsabile, quale quella che si produce ogni qualvolta si costituisce una commissione o un'assemblea. Non a caso si dice che il buon Dio, se non avesse voluto provvedere lui stesso a creare il mondo, avrebbe demandato tale compito ad una commissione: ho sempre detto presieduta forse da un socialista, ma questa volta preferisco dire certamente presieduta da un repubblicano!

**PRESIDENTE.** Avverto che sull'articolo aggiuntivo Del Pennino 13.01 è stata chiesta dal gruppo del PCI la votazione nominale. Passiamo ai voti.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Del Pennino 13.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.



Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 357 |
| Votanti .....         | 259 |
| Astenuti .....        | 98  |
| Maggioranza .....     | 130 |
| Hanno votato sì ..... | 20  |
| Hanno votato no ..... | 239 |

(La Camera respinge).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14, nel testo della Commissione.

Ne do lettura:

ART. 14.

(Compiti di programmazione).

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2) La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle rispettive competenze, tengono conto dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

14. 1.

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

*Sostituirlo con il seguente:*

(Compiti di programmazione).

1. La provincia è titolare delle funzioni di programmazione socio-economico-territoriale relativa all'area di sua competenza e concorre alla determinazione del

programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale.

2. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate da comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della regione;

b) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni;

c) fornisce assistenza tecnica e progettuale ai comuni, qualora essi lo richiedano, per lo svolgimento delle loro funzioni operative e di programmazione.

14. 2.

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Funzioni programmatorie della provincia).*

1. La provincia:

a) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e dei piani pluriennali e di settore della regione, secondo norme dettate dalla legge regionale, raccogliendo e coordinando le proposte dei comuni;

b) attua gli atti di programmazione della regione mediante piani provinciali vincolanti, nei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali, per i comuni singoli e associati.

2. La provincia verifica la coerenza con la pianificazione regionale e provinciale degli strumenti urbanistici dei comuni.

14. 8.

Del Pennino, Gorgoni, Ermelli Cupelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) promuove, stimola, raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale, ambientale ed urbanistica della regione;

14. 3

Franchi, Tassi.

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:*

2. La pianificazione territoriale della provincia attua il coordinamento delle più rilevanti scelte territoriali di interesse provinciale, assicura l'ordinato sviluppo degli insediamenti, prevede e programma gli interventi necessari per arrestare il degrado del territorio e promuoverne la riqualificazione secondo le esigenze della collettività. La legge regionale disciplina i casi nei quali le destinazioni d'uso del territorio sono rese immediatamente vincolanti e prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, per il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale e di specifici obiettivi di tutela ambientale. Il piano territoriale di coordinamento indica, in particolare:

14. 10.

Bassanini, Rodotà.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: regimentazione con la seguente: regimazione.*

14. 9.

Lanzinger, Mattioli, Scalia, Donati, Cima, Procacci, Bassi Montanari, Cecchetto Coco.

*Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto dei piani di bacino e dei piani generali di bonifica e di irrigazione.*

14. 12.

Bortolani, Ricci, Manfredi, Tasone.

*Al comma 4, dopo le parole: la legge regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme e dei programmi statali vigenti.*

14. 4.

Tassi.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e la loro compatibilità con i programmi generali e statali.*

14. 5.

Tassi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

14. 11.

La Ganga, Soddu, Barbera.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, dei piani generali e statali, o di indirizzo della Comunità economica europea.*

14. 6.

Tassi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. La provincia, nella formazione e predisposizione dei bilanci di previsione, è tenuta a consultare preventivamente i comuni e gli enti territoriali sottostanti nonché le categorie sociali, produttive e gli ordini professionali, raccogliendone, ove non ostino problemi di interesse pubblico generale e le relative coperture finanziarie, le proposte e le indicazioni.

14. 7.

Franchi, Tassi.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Franco Russo?

FRANCO RUSSO. Soltanto per dichiarare che ritiro i miei emendamenti 14.1 e 14.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Franco Russo.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Del Pennino.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente intendo ritirare il mio emendamento 14.8, poiché esso è consequenziale agli emendamenti presentati all'articolo 13, che sono stati respinti, e quindi non vi è più ragione di mantenerlo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Nessun altro chiedendo di parlare, qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Franchi 14.3.

Invito i presentatori dell'emendamento Bassanini 14.10 a ritirarlo: in caso contrario il parere è negativo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Lanzinger 14.9; parere contrario sugli emendamenti Bortolani 14.12, Tassi 14.4 e 14.5.

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento La Ganga 14.11 e parere contrario sull'emendamento Tassi 14.6 e Franchi 14.7.

PRESIDENTE. Prego il relatore di minoranza, onorevole Franchi, di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati all'articolo 14.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 14.3 e 14.7, esprimo parere contrario sull'emendamento Bas-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

sanini 14.10, parere favorevole sugli emendamenti Lanzinger 14.9, Bortolani 14.12, Tassi 14.4 e 14.5, La Ganga 14.11, Tassi 14.6. Detto ciò, signor Presidente, vorrei dichiarare che, in base alle nostre premesse, siamo favorevoli ad un cambiamento dell'ente regione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO FAUSTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Franchi 14.3, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione l'emendamento Bassanini 14.10, sul quale vi è un invito del relatore per la maggioranza a ritirarlo.

FRANCO BASSANINI. Accogliendo l'invito del relatore per la maggioranza, ritiro il mio emendamento 14.10.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Lanzinger 14.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, da qualche settimana un giornale, ed ora anche diversi enti pubblici, stanno raccogliendo fondi destinati al salvataggio dell'Accademia della Crusca. E' grave che, mentre si tenta di salvare un monumento linguistico e quanto di bello esiste nella tradizione linguistica italiana, il legislatore si ostini ad usare l'italiano come se fosse l'italiota.

Ha ragione il collega Lanzinger, che pure non ha un cognome italianissimo, a dare una lezione al legislatore in termini di idioma. Non ha infatti alcun senso parlare di «regimentazione» delle acque in quanto l'acqua non si regimenta; si deve invece parlare di regime, di regime delle acque,

appunto. Quindi la parola derivata, anche se è un neologismo, non è quella intesa dal Governo e dalla «mangioranza», bensì quella voluta dall'opposizione. Si deve quindi sostituire la parola «regimentazione» con la parola «regimazione», anche se personalmente preferirei usare l'espressione «porre a regime».

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, registro la sua concordanza di opinioni con l'onorevole Lanzinger.

CARLO TASSI. Quando Lanzinger ha ragione, sono sempre d'accordo con lui, Presidente!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lanzinger 14.9, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(E' approvato).

Passiamo all'emendamento Bortolani 14.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bortolani. Ne ha facoltà.

FRANCO BORTOLANI. Signor Presidente, la materia contemplata nell'articolo 14 è già regolamentata dalla legge n. 898 del 1983, concernente la difesa del suolo, ove si identifica anche una autorità di bacino. Non vorrei pertanto che sorgessero difficoltà interpretative in ordine all'attuazione dei piani di bacino e dei piani generali di bonifica. Per tale motivo, invito l'Assemblea a votare a favore del mio emendamento.

FRANCO FAUSTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FAUSTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, nessuna competenza programmatica e di gestione della provincia può sovrapporsi sostituirsi o confliggere con prescrizioni di legge e di piani regionali o nazionali. La questione è stata sollevata anche ieri su un analogo argomento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

A seguito delle dichiarazioni rese dal relatore e dal Governo in Commissione, ma soprattutto in considerazione della corretta interpretazione delle vigenti disposizioni di legge, assicuro all'onorevole Bortolani che le sue preoccupazioni, che pure condivido, non sussistono. Vorrei pertanto pregarlo di ritirare il suo emendamento 14.12.

**PRESIDENTE.** Onorevole rappresentante del Governo, mi è parso che l'onorevole Bortolani non abbia espresso alcuna intenzione di ritirare il suo emendamento. Tuttavia, per scrupolo, gli rivolgo la domanda di rito: onorevole Bortolani, mantiene il suo emendamento 14.12, che il Governo l'ha invitata a ritirare?

**FRANCO BORTOLANI.** Insisto per la votazione del mio emendamento 14.12, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Bortolani 14.12, che risponde ad una logica (anticipo in parte la dichiarazione di voto sui nostri successivi emendamenti all'articolo 14) che dovrebbe presiedere ad una corretta riforma delle autonomie locali. Autonomia non deve significare anarchia, come da più parti abbiamo constatato negli ultimi quarant'anni, allorché i comuni (almeno quelli di qualche grande città ex rossa) svolgevano una politica estera, oppure si permettevano di infischiarne altamente di qualsiasi norma scritta o non scritta dell'economia e soprattutto delle norme di contabilità generale dello Stato.

Noi riteniamo che anche i comuni, al pari delle province, proprio perché abbia un senso ed un significato l'autonomia locale, debbano essere sempre rispettosi degli indirizzi generali, che per noi sono da individuarsi in tutto quello che territorialmente o logicamente supera l'ambito ter-

ritoriale dell'ente autarchico, ed in questa direzione anche l'emendamento Bortolani 14.12 ha un significato.

Devo lamentarmi, inoltre, del fatto che la riforma è stata prevista come se l'Italia non facesse parte della Comunità economica europea, nonostante ci si stia avviando all'ultimo e forse definitivo gradino per l'integrazione economica. Infatti in tutta la legge non si specifica chiaramente che in ogni caso l'attività dei comuni, pur autonoma e autarchica, debba essere rispettosa non solo della legge ma anche delle indicazioni provenienti dalla Comunità economica europea.

Per concludere, ribadisco il nostro voto favorevole all'emendamento Bortolani 14.12.

**ADRIANO CIAFFI, Relatore per la maggioranza.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ADRIANO CIAFFI, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, al comma 2 si chiarisce che il piano territoriale è in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, così come i piani di bacino ed i piani generali di bonifica e di irrigazione in base alla nuova legge sulla difesa del suolo sono approvati dalla regione, risultando in tal modo piani regionali.

Si tratta, quindi, di un'ipotesi già prevista in linea generale e pertanto non ha nessun senso inserire al punto c) una riserva che, come ho già detto, è espressamente contenuta all'inizio dell'articolo.

Siamo, quindi, d'accordo sulla sostanza della richiesta avanzata dal collega Bortolani, anche se riteniamo che la forma sia errata e non propria; di qui il mio parere contrario, che ribadisco, su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Bortolani 14.12, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

Poiché i deputati segretari non sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(L'emendamento è respinto).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tassi 14.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(E' respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 14.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(E' respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento La Ganga 14.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(E' approvato).*

Passiamo all'emendamento Tassi 14.6...

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. L'emendamento a mio avviso è precluso.

PRESIDENTE. Non mi sembra, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Non si tratta di un articolo aggiuntivo, signor Presidente, si tratta di una aggiunta al comma 6 dell'articolo 14, comma che è stato approvato in un testo interamente sostitutivo di quello della Commissione.

PRESIDENTE. A mio parere, il contenuto dell'emendamento Tassi 14.6 integra la previsione del comma 6, riguardando una situazione non strettamente legata a tale comma. Ritengo, quindi, che l'emen-

damento in questione non sia da ritenersi precluso.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Tassi 14.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(E' respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Franchi 14.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Il nostro emendamento 14.7 tende ad introdurre una piccola novità. Noi riteniamo che la rappresentanza espressa dai partiti non sia più adeguata; di qui la nostra tesi di andare verso un'integrazione della rappresentanza con i nuovi soggetti della politica, che sono le categorie produttive.

Abbiamo colto quindi questa occasione — la norma da noi proposta riguarda solo l'aspetto della consultazione — per prevedere che la provincia nella formazione e predisposizione dei bilanci di previsione è tenuta a consultare non solo i comuni e gli altri enti territoriali, ma anche le categorie sociali, produttive e gli ordini professionali.

Chiediamo timidamente questa prima apertura per richiamare l'attenzione sul grande problema della rappresentanza politica. Contro tale problema sbatteremo un giorno la testa perché l'attuale rappresentanza politica non è più quella di una società moderna, che oggi si esprime non solo attraverso i partiti ma anche attraverso i nuovi soggetti della politica.

Proviamo quindi a fare un timido passo per aprire il dibattito su tale questione attraverso l'accoglimento dell'emendamento 14.7, che vi chiediamo di approvare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi 14.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(E' respinto).*

Dobbiamo ora procedere alla votazione

dell'articolo 14 nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbera. Ne ha facoltà.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Signor Presidente, il mio gruppo voterà a favore dell'articolo 14, che delinea i compiti di programmazione della provincia. Si tratta di compiti che sono svolti in stretto raccordo con le regioni e che non soffocano l'autonomia comunale, ma la inseriscono all'interno di un più ampio spazio. Dobbiamo però sottolineare che si tratta di una scommessa, perchè nessuno è in grado di giurare sulla possibilità delle province di svolgere effettivamente gli impegnativi compiti di programmazione che qui vengono delineati.

Questa norma è strettamente collegata a quella dell'articolo 18, che demanda alla legge delegata il riordino delle circoscrizioni provinciali, che però oggi sono tutt'altro che idonee a portare avanti un'azione di programmazione. Si tratta di confini irrazionali, spesso coincidenti con quelli che gli Stati preunitari avevano tracciato in relazione all'esigenza delle truppe di arrivare entro un certo periodo di tempo al più lontano comune della provincia.

Ecco perchè all'articolo 18 si ritiene necessaria una revisione delle circoscrizioni, in modo che il riferimento venga fatto ad aree territoriali omogenee, nell'ambito delle quali si sviluppino prevalentemente i rapporti socio-economici e storico-culturali della popolazione residente. Vi è poi anche la necessità che le aree territoriali siano riferite ad entità demografiche e ad attività produttive che consentano una programmazione dello sviluppo tale da favorire forme di riequilibrio economico, sociale e culturale.

Ma si riuscirà effettivamente a raggiungere tale obiettivo? Questo è l'interrogativo che tutti dobbiamo porci, avendo visto le difficoltà che si stanno incontrando in questo stesso ramo del Parlamento per creare cinque nuove province, anche a causa del moltiplicarsi delle richieste di altri centri di assumere a tale dignità.

Nell'approvare questa norma non possiamo non sottolineare l'esigenza (che ab-

biamo tradotto anche in un apposito progetto di revisione costituzionale) di rivedere l'articolo 129 della Costituzione. Tale articolo prevede che le province siano anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale, cioè viene a porre in essere uno stretto parallelismo fra la costituzione di una provincia come ente locale e la circoscrizione di decentramento statale e regionale, con la conseguenza che, allorché sorge la necessità di costituire un ente locale-provincia, contemporaneamente bisogna procedere alla ripartizione nel nuovo territorio di uffici ministeriali, delle prefetture, di tutti i ministeri, dell'INPS, della Banca d'Italia e così via.

Tutto ciò viene a determinare effetti negativi perchè, da un lato, fa crescere fortemente le ambizioni dei vari centri ad avere il ruolo e la dignità di provincia, in virtù delle conseguenze non indifferenti che si vengono a determinare sul piano occupazionale e produttivo (basti vedere quello che è accaduto, ad esempio, in una provincia come quella di Isernia, di poche migliaia di abitanti, che ha accresciuto notevolmente la propria occupazione per effetto dell'istituzione dell'ente-provincia); dall'altro lato determina, però, anche un disincentivo: spinge Governo e Parlamento a porsi l'interrogativo se sia opportuno creare una nuova provincia, tenuto conto del pesante aggravio che ne deriva per il bilancio dello Stato.

Ecco perchè riteniamo importante sganciare un momento dall'altro. E' importante, cioè, che ciascuna amministrazione statale venga decentrata sul territorio secondo esigenze ottimali per l'erogazione dei servizi e l'esercizio delle sue funzioni. È importante che la Banca d'Italia, l'INPS, il Ministero delle finanze abbiano la possibilità di dislocarsi sul territorio, non sulla base di rigidi criteri predefiniti dal legislatore, ma delle esigenze ottimali — ripeto — per l'erogazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni.

Parimenti, la costituzione di un ente locale per i compiti di programmazione, qui previsti, dovrebbe essere riferita proprio alle esigenze della pianificazione economica, alle scelte cioè che ciascuna regione

— che è coinvolta, come risulta dall'articolo successivo, anche nella proposta di istituire nuove province — deve effettuare.

E' un ripensamento da fare. L'invito che mi permetto di rivolgere al presidente della Commissione affari costituzionali è di trovare, una volta approvata questa legge, la forma ed il modo, il tempo e lo spazio per affrontare serenamente, ma con coraggio, i problemi di prospettiva, anche rivedendo le scelte che il costituente operò nel 1947 senza convinzione e con molte incertezze, come gli atti della Assemblea costituente stessa stanno a dimostrare.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'articolo 14.

Ritenevamo che questa dovesse essere l'occasione per fare veramente una riforma e non un'opportunità per riuscire nella disperata impresa di sintetizzare e realizzare dell'«aria fritta». Infatti, signor Presidente, quando si parla di promozione e di coordinamento dell'attività programmatica dei comuni, quando si parla di indicazione delle diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, e via dicendo, credo che si voglia dire che la provincia può parlare e disporre solo di «aria fritta».

Noi riteniamo, invece, che un elemento peculiare, che differenzia l'Italia dagli altri paesi dell'Europa, sia proprio l'ente provincia, per lo più sconosciuto, anzi, assolutamente sconosciuto agli altri Stati al di qua ed al di là della cortina di ferro. La provincia è un elemento caratteristico della tradizione della vita italiana, anche perchè non dobbiamo dimenticare, signor Presidente, che la storia della nostra nazione ha un certo aggancio con la provincia, essendo arrivati all'unificazione nazionale con centinaia di anni, con secoli di distacco dagli altri paesi europei.

Proprio dal punto di vista della tradizione, questo ente era particolarmente «azzeccato», così come era stato previsto nel nostro ordinamento. Ma già i primi articoli, nel definire la provincia come ente intermedio, manifestano chiaramente la volontà del legislatore di «mangioranza» di considerare un ente ibrido la provincia, che invece secondo noi avrebbe dovuto essere particolarmente valorizzata da questa riforma.

Se da un lato, infatti, si attribuisce alla provincia la funzione di coordinamento, o meglio, di indizione e promozione del coordinamento e dall'altro, invece, si consentono — giustamente, per altro verso — i consorzi di comuni, ma soprattutto gli accorpamenti comunali, davvero non si vede quale coordinamento possa realizzare la provincia chiamata ad attuare i programmi regionali. Si tratta forse per la provincia di fare, in sostanza, da passacarte tra la regione e i comuni? Altro infatti non le resterebbe.

Anche per quanto riguarda un altro grande campo di attività della provincia — la viabilità e le comunicazioni — ormai non siamo più di fronte ad una specifica competenza, ma ad un qualcosa di intermedio tra regione e comune. A questo punto, occorre fare una considerazione più generale e più fondata: operata la scelta regionale, bisognava modificare la Costituzione e cambiare, in modo più consono, l'aspetto territoriale delle varie regioni, che voi sapete essere state istituite sulla base delle divisioni postali del 1870. Si poteva modificare l'ente regione in modo da sostituire la provincia.

Visto che stiamo parlando della provincia in termini generali, voglio soffermarmi su quella generica indicazione dell'articolo 15, relativa alla eventuale costituzione di nuove province, con la quale si stabilisce che con legge ordinaria si può dare la possibilità al legislatore futuro di costituire delle province, in pratica di serie B. Infatti, le province istituende non avranno il diritto di pretendere che gli uffici statali siano ripartiti nell'ambito del loro territorio. È una cosa semplicemente ridicola, signor Presidente; credo sia asso-



## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

lutamente impossibile istituire enti che assumano una posizione diversa rispetto a quelli già esistenti, quando essi hanno già valenza costituzionale, come avviene per la provincia.

Proprio per il combinato disposto — o meglio, «indisposto» — degli articoli 14 e 15, voteremo contro l'articolo 14 e preannunziamo il nostro voto contrario anche sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14 nel suo complesso, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti ..... | 338 |
| Maggioranza .....        | 170 |
| Hanno votato sì .....    | 319 |
| Hanno votato no .....    | 19  |

*(La Camera approva).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

*(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali).*

«1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove pro-

vince i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200 mila abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

15. 1.

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Circoscrizioni provinciali).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge per la revisione delle circoscrizioni provinciali su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia.

2. La revisione è diretta a razionalizzare le circoscrizioni provinciali facendo assumere ad esse dimensioni più adeguate allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e ad attuare le modificazioni conseguenti alle modifiche apportate alle circoscrizioni delle province in cui è stata individuata un'area metropolitana.

3. La revisione è attuata coi seguenti principi e criteri direttivi:

a) le province di nuova istituzione hanno una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti;

b) le province preesistenti non subiscono modificazione delle loro circoscrizioni tali da comportare una riduzione della popolazione a meno di 200.000 abitanti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni interessati esercitano l'iniziativa della revisione delle circoscrizioni provinciali e della costituzione di nuove province, inviando le loro proposte alle regioni.

5. Entro i tre mesi successivi la regione, sulla base delle proposte avanzate da tanti comuni quanti rappresentino più della metà della popolazione interessata alla nuova circoscrizione provinciale formula il proprio motivato parere; quest'ultimo, avendo riguardo ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, specifica le circoscrizioni provinciali per tutto il territorio

regionale, tenuto conto dei comuni metropolitani previsti nella regione.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sulla base delle proposte di nuove o diverse circoscrizioni provinciali formulate, emana il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni provinciali secondo i principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

7. Le modificazioni territoriali sono attuate in occasione delle prime elezioni per il rinnovo dei consigli regionali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il decreto legislativo di cui al comma 6 può prevedere modificazioni alla durata in carica dei consigli provinciali.

15. 2.

Del Pennino, Gorgoni, Ermelli Cupelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Revisione delle circoscrizioni provinciali e comunali).*

1. La regione fissa norme per la revisione delle circoscrizioni delle province e dei comuni con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la determinazione di ciascuna circoscrizione provinciale deve essere riferita ad aree territoriali omogenee nell'ambito delle quali sono prevalentemente sviluppati i rapporti socio-economici e storico-culturali della popolazione residente;

b) la determinazione di ciascuna circoscrizione provinciale deve essere riferita ad aree territoriali che per dimensioni, entità demografiche ed attività produttive, consentono una programmazione dello sviluppo tale da favorire forme di riequilibrio economico, sociale e culturale;

c) i confini delle province devono coincidere con il complesso dei confini dei comuni che fanno parte delle province stesse;

d) la determinazione di ciascuna circoscrizione provinciale deve corrispondere

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

alla obiettiva necessità della popolazione residente in area territoriale omogenea di riferirsi ad un medesimo centro di aggregazione delle attività amministrative e socio-economiche.

15. 3.

Lanzinger, Filippini Rosa, Mattioli, Scalia, Donati, Cima, Procacci, Bassi Montanari, Salvoldi, Cecchetto Coco.

*Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e d), con le seguenti:*

a) la determinazione di ciascuna circoscrizione provinciale deve essere riferita ad aree territoriali omogenee nell'ambito delle quali sono prevalentemente sviluppati i rapporti socio economici e storico culturali della popolazione residente;

b) la determinazione di ciascuna circoscrizione provinciale deve essere riferita ad aree territoriali che per dimensioni, entità demografiche ed attività produttive, consentono una programmazione dello sviluppo tale da favorire forme di riequilibrio economico, sociale e culturale;

c) la determinazione di ciascuna circoscrizione provinciale deve corrispondere alla obiettiva necessità della popolazione residente in area territoriale omogenea di riferirsi ad un medesimo centro di aggregazione delle attività amministrative e socio-economiche;

15. 4.

Lanzinger, Mattioli, Scalia, Donati, Cima, Bassi Montanari, Procacci, Cecchetto Coco.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

*(Delega al Governo per il riordinamento delle circoscrizioni provinciali).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge per la revisione delle circoscrizioni delle province, in base ai principi, ai criteri e alla procedure previsti dall'articolo 15 e in modo che nell'ambito di ciascuna regione il numero complessivo delle province non superi di oltre un terzo quello delle province esistenti alla data del 1° gennaio 1988.

2. Le regioni presentano al Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di delimitazione delle circoscrizioni provinciali e di eventuale istituzione di nuove province riguardante i rispettivi territori regionali, secondo i criteri e gli indirizzi di cui all'articolo 15.

3. Sulla base della proposte delle regioni, ove presentate nei termini, il Governo predispone uno o più schemi di decreti delegati, trasmettendoli, entro i sei mesi successivi, alle regioni interessate e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. La Commissione parlamentare, acquisiti i pareri delle regioni interessate, entro i sei mesi successivi, trasmette al Governo il proprio parere.

5. Il Governo, in caso di pareri favorevoli della regione interessata e della Commissione parlamentare, emana, entro i due mesi successivi, in base agli schemi proposti, uno o più decreti aventi forza di legge.

6. Qualora i pareri previsti dai commi 4 e 5 contengano proposte di modificazione degli schemi di decreti delegati, il Governo predispone nuovi schemi, che sottopone, entro i due mesi successivi, alla Commissione parlamentare, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni. Acquisito il parere o decorso tale termine, il Governo emana, entro i trenta giorni successivi, i relativi decreti legislativi.

15. 01.

Bassanini.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

## ART. 15-bis.

(Istituzione di un magistrato con compiti istruttori e consultivi).

1. La regione istituisce un magistrato incaricato delle operazioni di revisione di cui agli articoli 8 e 15 della presente legge con compiti istruttori e consultivi.

2. Il magistrato si compone di un numero variabile tra cinque e nove di esperti in campo urbanistico, economico, demografico, storico-culturale, naturalistico geologico, naturalistico biologico.

15. 02.

Lanzinger, Mattioli, Scalia, Donati, Cima, Salvoldi, Proccacci, Bassi Montanari, Andreis, Cecchetto Coco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 15, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

ADRIANO CIAFFI *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati.

Vorrei svolgere solo un'osservazione per spiegare la motivazione di fondo di tale parere negativo.

La Commissione, a maggioranza, ha scelto la via legislativa per la creazione di nuove province, e non quella del conferimento di una delega al Governo per la istituzione simultanea, entro determinati termini e con determinate procedure, di tutte le nuove province, per una serie di motivazioni, attinenti al rigore e alla praticità, che non è qui il caso di richiamare.

Gli emendamenti su cui abbiamo espresso il parere negativo fissano criteri uguali a quelli indicati nel testo della Commissione, ma da esso si differenziano in quanto propongono la concessione di una delega al Governo per la costituzione delle province. La Commissione ha ritenuto invece che la formulazione maggiormente conforme alla lettera della Costituzione

debba prevedere la istituzione di ogni provincia con apposita legge.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, siamo favorevoli all'emendamento Lanzinger 15.4. Avremmo espresso volentieri parere favorevole anche sull'emendamento Lanzinger 15.3, ma vi è la pregiudiziale relativa alle norme che devono essere stabilite dalla regione, ente che non è in grado di farlo. Altrimenti avremmo gradito il contenuto di tale emendamento.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Bassanini 15.01, devo rilevare che il parere è contrario, anche se siamo favorevoli al principio del riordinamento delle circoscrizioni provinciali, che è indispensabile. Occorre ridisegnare tali strutture per renderle maggiormente corrispondenti alle nuove funzioni che sono chiamate a svolgere. Mi rendo altresì conto che il conferimento della delega per un'attività del genere è necessario. Tuttavia, quando si affida alla regione la proposta della delimitazione delle circoscrizioni provinciali, il discorso cambia.

Per tale ragione, fatti salvi i principi della necessità del riordinamento delle circoscrizioni provinciali e della opportunità della delega (anche se noi non votiamo mai volentieri a favore del conferimento di una delega al Governo), esprimiamo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bassanini 15.01 e Lanzinger 15.02. Il parere è altresì contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 15.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO FAUSTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Russo Franco 15.1.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, intervengo per annunciare e motivare il ritiro del mio emendamento 15.1. Per guadagnare tempo svolgerò contestualmente anche una dichiarazione di voto sull'emendamento Lanzinger 15.3.

Abbiamo seguito una linea tendente alla soppressione della provincia e all'organizzazione di un ente intermedio, a cui affidare funzioni di programmazione effettiva. Vi era quindi anche la necessità della revisione delle circoscrizioni provinciali.

Ritiro il mio emendamento 15.1 perché la Camera ha già votato a favore del mantenimento della provincia, con caratteri purtroppo sostanzialmente analoghi a quelli odierni.

Mi pare che l'emendamento Lanzinger 15.3 risponda al principio di una riorganizzazione puntuale delle circoscrizioni provinciali e preveda in questa direzione metodologie molto significative affinché le province acquistino effettivamente un ruolo che per il momento non hanno, a partire ovviamente dal ridisegno degli organi provinciali.

Per questi motivi, ribadisco che ritiro l'emendamento 15.1 di cui sono primo firmatario e voterò a favore dell'emendamento Lanzinger 15.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Russo Franco: il suo emendamento 15.1 si intende pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Pennino 15.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, intendiamo mantenere il nostro emendamento 15.2 e lo raccomandiamo al voto dell'Assemblea per due ordini di motivi. Sappiamo che dopo l'approvazione di questa legge la spinta alla creazione di nuove province troverà ulteriori motivazioni; si tratterà di un ente cui sarà demandata una serie di funzioni, per cui si giustificherà la richiesta di un aumento del nu-

mero delle province e si mescoleranno richieste fondate con richieste che invece rispondono solo a logiche campanilistiche.

Riteniamo quindi che una delega al Governo, fortemente limitata, sia una soluzione preferibile rispetto all'adozione del provvedimento legislativo ordinario, così come previsto dal testo della Commissione.

Inoltre, noi fissiamo in modo tassativo il minimo di 200 mila abitanti per l'istituzione di una nuova provincia e la condizione che da tale istituzione non derivi che la vecchia provincia scenda al di sotto dei 200 mila abitanti. Al contrario, il testo della Commissione prevede che di norma le nuove province debbano avere una popolazione non inferiore ai 200 mila abitanti, e noi sappiamo che l'affermazione «di norma» in questa materia apre spesso la strada a molte eccezioni.

Ecco perché manteniamo il nostro emendamento 15.2 e invitiamo l'Assemblea a votare a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 15.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 15.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto sul mio emendamento 15.3 ed anche sul successivo 15.4, sempre a mia firma che, peraltro, mi paiono legati da una sorta di reciprocità. Mi riferirò anche al mio articolo aggiuntivo 15.02 che è strettamente collegato con l'emendamento 15.3, e cioè con l'ipotesi che sia la regione a fissare «norme per la revisione delle circoscrizioni delle province e dei comuni».

Signor Presidente, colleghi, noi riteniamo che nei confronti di questa materia sia necessario prestare un'attenzione non usuale, ma in qualche modo straordinaria.

Per quale ragione? Perché il Parlamento è affollato periodicamente di richieste, non tutte ingiustificate, di aumento del numero delle province. Sappiamo che addirittura si creano consorzi di popolazioni, di comitati, per il riconoscimento di province «a grappolo»; attualmente abbiamo un «grappolo» di 8 province di cui si domanda l'istituzione.

Ci pare che questo sia un modo di agire con manovre per così dire «a spinta», perché è chiaro che le spinte hanno il loro peso nella riuscita dell'operazione; e le spinte non sono tutte direttamente connesse con le esigenze della popolazione del territorio, poiché molte volte si sommano anche interessi di carattere corporativo, diciamo così per semplificare.

Abbiamo presentato i nostri emendamenti non solo per rendere razionale un processo di ripermimetrazione delle province, ma anche per rendere adeguata la provincia alla funzione che questo disegno di legge propone: una funzione in primo luogo intermedia tra comune e regione e poi, soprattutto, una funzione di programmazione su vasta area, di carattere per così dire esecutivo rispetto alla programmazione regionale, che si basa su principi obiettivi.

Siamo per così dire nell'ambito del dettaglio del piano di attuazione. Si tratta di una programmazione che la stessa norma proposta dal Governo riferisce ad interessanti campi finora poco sondati, quali per esempio la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale, nonché in generale il consolidamento del suolo e il regime delle acque.

Noi ci chiediamo se la maggior parte delle province italiane sia in realtà in grado di operare con razionalità ed organicità in questa direzione, considerando che esse oggi sono topograficamente disegnate in modo irragionevole e — così si esprimono insigni geografi quali Lucio Gambi — sconveniente, per esempio dividendosi in due o tre parti il medesimo bacino fluviale montano, anche se non è vasto. In realtà, in molti casi il confine della provincia è dovuto alla casualità o risulta stabilito dalla storia (mi riferisco ai

confini dei vecchi Stati o dei vecchi feudi). Ciò però mal si attaglia alla realtà territoriale del nostro paese, anche sotto il profilo di un rapporto di tipo programmatico. Dal momento che il nostro territorio appare articolato, altrettanto dev'esserlo il confine.

Ponendoci da un punto di vista ambientalista, noi riteniamo che i bacini fluviali di piccola o media ampiezza (quindi la quasi totalità di quelli presenti nella nostra penisola, ad eccezione del Po, dell'Adige e del Tevere) debbano essere interamente compresi nel territorio di una sola regione. In particolare, bacini minori come quelli del Bormida, del Trebbia, del Magra, del Marecchia e del Tronto, devono essere inclusi nell'ambito di una sola provincia. Direi che sotto questo punto di vista la vicenda della Valle del Bormida appare esemplare ed eloquente.

Noi formuliamo due proposte che, pur essendo in parte identiche, non sono legate l'una all'altra. Chiediamo anzitutto che siano le regioni, secondo criteri prefissati ed in base all'arbitrato di un magistrato *ad hoc* (su questo punto insistiamo molto) dotato di compiti istruttori e consultivi, a stabilire la ripermimetrazione delle province secondo una tendenza all'aggregazione e alla gravitazione. Il suddetto organo dev'essere composto da esperti in campo urbanistico, economico, demografico, storico-culturale, naturalistico geologico e naturalistico biologico.

Ritengo che adottando questi nuovi criteri si determinerà un aumento del numero delle province, necessario anche in ragione dell'esigenza di una razionale programmazione che, in materia di enti locali, lo stesso Governo considera un obiettivo da perseguire.

Devo sottolineare che nel nostro paese esistono province, come quella di Cosenza, la cui estensione territoriale è abnorme, pari addirittura a quella dell'intera Liguria, mentre magari in altre province è assolutamente insufficiente a consentire l'autoconservazione che è indispensabile per un ente di programmazione.

Per tali motivi riteniamo che la nostra proposta possa essere accettata. Noi la

consideriamo una risposta ragionevole alle esigenze di democrazia. La provincia, infatti, dev'essere un ente raggiungibile, ma occorre che sia adeguata al territorio ed alla cultura di questo, e che abbia dimensioni tali da non impedire l'equilibrio pluralistico con il comune e la regione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Lanzinger 15.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 15.4, che non può considerarsi precluso, perché ha un suo significato autonomo rispetto al precedente emendamento Lanzinger 15.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale voterà a favore di questo emendamento perché esso detta criteri abbastanza precisi e senz'altro accettabili per quanto riguarda il ridisegno anche del territorio della provincia, che avrebbe dovuto essere fatto con questa riforma delle autonomie locali.

L'onorevole Lanzinger ha ragione quando dice che in Italia vi sono province squilibrate nel territorio. Ricordo che prima che fosse sostenuta dal povero onorevole Riggio e dal sottoscritto la costituzione della provincia di Oristano, quella di Cagliari aveva praticamente come territorio i due terzi della Sardegna.

Oggi vi sono altre province con territori eccessivamente estesi e soprattutto non omogenei. Vi è ad esempio il grosso problema delle aree metropolitane, che la maggioranza eluderà proponendo lo stralcio del prossimo articolo. Come si può, signor Presidente, considerare omogenea una provincia capoluogo della quale sia una metropoli che da sola accentra in sé i problemi del comune, della provincia e della regione (sempre che per questi enti vi fosse una corretta corrispondenza tra

quello che si dice e quello che dovrebbero fare)? L'area metropolitana esaurisce in sé i problemi che potrebbero e dovrebbero essere correttamente risolti dalla regione. Essa ha inoltre problemi completamente diversi e molto spesso contraddittori rispetto a quelli di ciò che gli altri chiamano *hinderland* e che io continuo invece a chiamare territorio non di capoluogo. E la concentrazione di abitanti, e quindi di elettori, in quella zona fa sì che il peso della metropoli sia preponderante rispetto a quello del restante territorio provinciale, a scapito dunque degli altri agglomerati urbani, addirittura delle altre importanti città presenti nella provincia — pensiamo, ad esempio, alla provincia di Milano, che comprende città come Lodi e Monza — che hanno una loro autonomia, una loro tradizione ed una loro economia, diverse da quella del capoluogo.

L'indicazione di criteri di omogeneità non solo territoriale, ma anche sociale ed economica, fornita in buon italiano dall'emendamento del collega Lanzinger e dai colleghi del gruppo verde, ci vede dunque senz'altro favorevoli.

**PRESIDENTE.** Avverto che sull'emendamento Lanzinger 15.4 è stata chiesta la votazione nominale.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzinger 15.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 347 |
| Votanti .....         | 346 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 174 |
| Hanno votato sì ..... | 24  |
| Hanno votato no ..... | 322 |

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà. Se lo ritiene opportuno, naturalmente: noi siamo in trepida attesa!

CARLO TASSI. Non lo metto in dubbio, Presidente, ma anche se così non fosse sarebbe comunque mio dovere intervenire.

Signor Presidente, noi voteremo contro l'articolo 15. L'avevo già preannunciato, anche se non l'avevo dato per certo, e quindi voi eravate tutti in spasmodica attesa di sapere cosa sarebbe successo. Devo dire che alla fine, visto che la maggioranza non intende accettare nemmeno il minimo correttivo secondo la proposta fatta in Commissione, esprimeremo sull'articolo un voto contrario.

Ebbene, signor Presidente, a nostro giudizio questo articolo non indica criteri che siano almeno minimamente certi per la revisione delle circoscrizioni provinciali. Non dobbiamo dimenticare che i grandi principi e le grandi sintesi di principio vanno bene per tutti gli usi: *unicuique suum*, signor Presidente, era scritto sull'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz. Fare dichiarazioni di principio, senza che esse abbiano alcuna correlazione con determinati caratteri di oggettività, significa dunque dire tutto e non dire niente. Quando si dice: «Ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici, culturali della popolazione residente», io ho difficoltà a comprendere quale criterio si indichi a chi volesse por mano al ridisegno della circoscrizione provinciale. Credo infatti che, fatta salva la diversità ai vari paralleli, considerando zone omogenee alcune regioni o alcuni territori, questo criterio potrebbe indicare tutta la Pianura padana, e magari non le province di Piacenza o di Bologna, per esempio, per quanto riguarda la zona montana e quella di pianura.

Così pure, signor Presidente, l'istitu-

zione di nuove province in cui la popolazione non debba essere inferiore a 200 mila abitanti ci sembra senz'altro da accettare. Ma quando in una legge che deve normalizzare, cioè deve dettare la norma, si dice «di norma», vorrei sapere che cosa si vuole intendere. La legge è precettiva, dev'essere generale ed astratta. Ma se la norma stessa stabilisce l'eccezione generica, o generalizzabile nell'indicazione precettiva del dettato legislativo, francamente si sarà dettata una norma che è solo aria fritta: dove finisce infatti la norma, e dove inizia l'eccezione?

Così pure, come ho già detto, quando si propone che per legge ordinaria le nuove istituende province possano essere di per sé private della localizzazione degli uffici pubblici statali, proprio perché si tratta di province di nuova istituzione, credo che si vorrebbe far passare un principio assolutamente incostituzionale. La provincia infatti non è un ente inventato da una legge ordinaria, e quindi modificabile da una di rango analogo: essa è regolata dalla norma costituzionale, e pertanto ha caratteristiche specifiche, che devono essere uguali per tutti gli enti che hanno diritto ad avere la qualifica di province.

Il fatto che si approvino norme che di per sé ed in maniera palmare e lapalissiana denunciano la loro incostituzionalità non troverà mai, assolutamente mai, favorevole il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. A noi non piace fare le cose inutili; ci dà fastidio fare le cose dannose; siamo contrari ad approvare leggi ordinarie anticostituzionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione nominale dell'articolo 15, che, su richiesta del gruppo del PCI, avrà luogo per parti separate, nel senso di votare per primo il comma 1 e poi la rimanente parte dell'articolo.

CARLO TASSI. Signor Presidente, devo fare notare che il comma 1 dell'articolo 15 dovrebbe essere accantonato, richiamandosi allo statuto provinciale, oggetto dell'accantonato articolo 4.



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Basta, la Presidenza non può consentirlo.

PRESIDENTE. Ritengo di non poter accedere alla sua richiesta, onorevole Tassi.

Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul comma 1 dell'articolo 15 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 330 |
| Votanti .....         | 329 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 165 |
| Hanno votato sì ..... | 206 |
| Hanno votato no ..... | 123 |

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'articolo 15, nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 329 |
| Votanti .....         | 308 |
| Astenuti .....        | 21  |
| Maggioranza .....     | 155 |
| Hanno votato sì ..... | 293 |
| Hanno votato no ..... | 15  |

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bassanini 15.01.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Lanzinger 15.02.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, ritengo che questo mio articolo aggiuntivo sia precluso dalle votazioni precedenti.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, onorevole Lanzinger: il suo articolo aggiuntivo 15.02 è precluso.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, chiediamo che i nostri lavori proseguano con l'esame dell'articolo 16 nel testo della Commissione, lasciando impregiudicate le richieste di stralcio degli articoli relativi alle aree metropolitane. Infatti l'intesa raggiunta fra i gruppi è di riunire il Comitato dei nove alle 14, in modo che alle 15, alla ripresa — come mi pare sia prevedibile — della seduta, si possa affrontare appunto la parte del provvedimento relativa alle aree metropolitane.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, non avendo alcuna obiezione da sollevare nei confronti della proposta testé formulata dal presidente della I Commissione, vorrei cogliere questa occasione per chiedere una brevissima riflessione sull'ordine dei lavori.

Come lei sa, signor Presidente, diversi deputati (componenti della Commissione

affari esteri, capigruppo ed altri) sono invitati questo pomeriggio in Campidoglio al ricevimento in onore del Presidente Gorbaciov.

Ritengo però che anche molti altri colleghi abbiano interesse a seguire attraverso la televisione un avvenimento che può avere elementi di grande interesse e rilievo per tutti noi.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che l'esame del provvedimento sulle autonomie locali sta proseguendo in maniera spedita, penso che sarebbe cosa gradita a tutti cercare di organizzare i nostri lavori in maniera tale da terminarli entro le 17,30.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, concordo con la proposta che è stata formulata, purché entro l'ora indicata si concluda l'esame dell'articolo 22, com'era stato da tempo programmato e concordato.

Se saremo veloci saremo dunque anche puntuali. In ogni caso dobbiamo rispettare gli obiettivi prefissati.

CARLO TASSI. Signor Presidente, non ho compreso se la Commissione confermi o meno la richiesta di stralcio delle norme relative alle aree metropolitane.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, tali norme non sono stralciate, bensì accantonate fino alla ripresa pomeridiana della seduta.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi non abbiamo assunto alcun impegno di concludere entro oggi l'esame dell'articolo 22, ma non abbiamo difficoltà a proseguire i nostri

lavori. Mi sembra di aver capito che il presidente della Commissione abbia intenzione di convocare il Comitato dei nove alle 14.

Chiedo comunque che prima delle norme concernenti le aree metropolitane — che sono state lasciate per tanto tempo nel cassetto e che rappresentano un punto fondamentale della legge — si esamini l'articolo 4. Non è possibile fare solo quello che vi fa comodo, tralasciando l'articolo 4.

Signor Presidente, possiamo pertanto proseguire i nostri lavori. Noi nel pomeriggio non abbiamo importanti impegni esterni, ma riteniamo che, per motivi di sistematicità, dopo l'approvazione dell'articolo 16 — che potrà avvenire prima di un'ora — sia opportuno rinviare il dibattito ad una prossima seduta. Nel pomeriggio risolveremo infatti la questione dell'articolo 4: non è possibile all'improvviso recuperare dallo stralcio le norme sulle aree metropolitane, senza aver prima recuperato l'articolo 4.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, ricordo che la Camera ieri ha deliberato sul fatto che l'articolo 4 veniva accantonato (per motivazioni attinenti alla sua natura elettorale) fino alla avvenuta votazione dell'articolo 22.

Ora ella avanza una proposta che, se accolta, modificherebbe quanto ieri stabilito, proposta che non posso consentire venga presa in esame in questo momento.

Eventuali richieste di accantonamento di altri articoli potranno essere avanzate nel momento in cui si passerà al loro esame. Non sarò certo io ad impedirglielo: questo è un potere che nessuno può sottrarre al libero giudizio dei gruppi.

Onorevole Bassanini, mi sono già fatto carico, d'accordo con la Presidente, di fare un sondaggio circa la possibilità di consentire a tutti i colleghi interessati di seguire l'avvenimento di cui lei ha parlato; possibilità sulla quale si è realizzato un largo consenso.

Ritengo pertanto che si possa proseguire nei lavori, per sospenderli intorno alle

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

13,45 e riprenderli alle 15. Nel pomeriggio, i lavori potrebbero poi terminare alle 17,45 permettendo così di raggiungere l'obiettivo poc'anzi indicato dall'onorevole Ciaffi.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione. Ne dò lettura:

## ART. 16.

(*Servizi pubblici locali*).

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici in economia quando

per le modeste dimensioni del servizio o per la sua natura, non sia opportuno provvedervi secondo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter.

3-bis. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 3 ed in particolare per i servizi di cui al comma 2, i comuni e le province possono gestire i servizi pubblici:

a) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi;

b) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale quando si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio o dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. In tal caso i rapporti fra l'ente titolare del servizio e la società per azioni sono regolati da apposite convenzioni approvate dal consiglio comunale o provinciale;

c) mediante una istituzione quando si tratti di servizi sociali o culturali senza rilevanza imprenditoriale.

3-ter. Per motivare e documentare ragioni tecniche ed economiche i comuni e le province possono concedere a terzi, con la maggioranza assoluta dei rispettivi consigli, la gestione dei servizi pubblici secondo la disciplina prevista dalla legge.

16. 3.

Bassanini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

e) mediante stipula di convenzione come previsto all'articolo 18;

f) mediante partecipazione ai consorzi previsti dall'articolo 19;

16. 2.

Costa Raffaele.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) in affidamento, mediante convenzione, ad altro comune o provincia o alla comunità montana.

16. 1.

Caria.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) a mezzo di società per azioni costituite mediante pubblica sottoscrizione, secondo le modalità previste dagli articoli 2333 e seguenti del codice civile.

16. 4.

Lanzinger, Filippini Rosa, Mattioli, Scalia, Donati, Cima, Andreis, Procacci, Bassi Montanari, Salvoldi, Cecchetto Cocco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 16, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ad esso presentati.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Bassanini 16.3, Costa Raffaele 16.2, Caria 16.1 e Lanzinger 16.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore di minoranza ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti Bassanini 16.3, Costa Raffaele 16.2 e Caria 16.1, mentre è favorevole sull'emendamento Lanzinger 16.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO FAUSTI *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 16.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Costa Raffaele 16.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Caria 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Lanzinger 16.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, il tema cui fa riferimento l'emendamento da noi presentato è relativo ai servizi pubblici locali. In particolare, si tratta di definire le modalità di gestione dei servizi da parte di comuni e province.

Non c'è dubbio che l'argomento della partecipazione popolare non ha soltanto attinenza alla democrazia formale, cioè all'ampliamento del controllo del corpo

elettorale o al coinvolgimento dell'elettorato nelle scelte politiche delle amministrazioni. Partecipazione significa, infatti, intervento del cittadino-utente nel servizio pubblico comunale e provinciale.

Da questo punto di vista acquista un particolare rilievo la scelta dello strumento di gestione del servizio, perché soltanto attraverso una gestione che consenta la partecipazione ordinaria, quotidiana del cittadino, unico protagonista vero della vita comunale, è possibile porre in essere non soltanto livelli superiori di efficienza ma — a nostro parere — anche livelli superiori di democrazia sostanziale, cioè di vero contributo di opinione e di decisione all'apparato servente del comune e della provincia.

Riteniamo, in particolare, che il nostro codice civile preveda la possibilità di consentire, senza grandi innovazioni e stravolgimenti, una diffusa, capillare presenza dell'utente nella gestione dei servizi. Tutto questo può avvenire mediante la costituzione di società per azioni destinate, appunto, alla gestione, che vedano la partecipazione di cittadini, abilitati ad acquistare le azioni della società attraverso un pubblico programma e con pubblica sottoscrizione. Ciò è quanto prevede il nostro codice civile agli articoli 2333 e seguenti.

Perché facciamo riferimento ad uno strumento, per così dire, privatistico? Crediamo sia una grande opportunità quella di far coincidere la figura del cittadino-utente con quella del cittadino-azionista, anche per quote ridotte del patrimonio sociale. Mi riferisco a recenti episodi verificatisi nel corso delle assemblee societarie di grossi complessi industriali della chimica.

Tornando al tema del servizio pubblico comunale, sembra a noi una grande possibilità quella di prevedere un'assemblea molto ampia di cittadini i quali, privatamente, avendo acquistato azioni di società di gestione, possano intervenire in termini assembleari e deliberare sull'utilità sociale e non, evidentemente, patrimoniale del servizio.

Devo sottolineare, come già altri colleghi hanno fatto, che oggi i diritti del cit-

tadino utente rispetto al pubblico servizio sono paradossalmente assai inferiori ai diritti che può vantare in ordine al servizio privato il cittadino che ad esso sia legato da un rapporto puramente contrattuale. Ripeto, il cittadino possiede più diritti di controllo e di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali in ordine ai servizi erogati da privati che in rapporto a quelli pubblici.

Riteniamo quindi che uno dei modi possibili — non l'unico — perché il cittadino intervenga nel servizio pubblico sia quello di costituire società per azioni con larga base azionaria, mediante pubblica sottoscrizione sulla base di programmi definiti.

Per queste ragioni riteniamo che l'ipotesi da noi avanzata con l'emendamento proposto non sia stata valutata a sufficienza dalla Commissione e potrebbe essere meglio apprezzata dall'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore dell'emendamento Lanzinger 16.4. Riteniamo infatti positivo un recupero di partecipazione dei cittadini all'esercizio degli strumenti messi a disposizione degli enti autonomi-autarchici-territoriali per la gestione dei servizi. A torto è stata dimenticata l'opportunità di garantire forme di vera partecipazione attiva e responsabile ai cittadini: chi sborsa denaro ha infatti intenzione di controllarne l'utilizzo e l'ipotesi della società per azioni mediante pubblica sottoscrizione è a mio parere nettamente positiva.

Forse, in un più attento esame in sede di coordinamento, si dovrebbe tener presente che una certa maggioranza — se non assoluta, relativa, — dovrebbe essere assicurata all'ente pubblico per non snaturare i presupposti di quello che è pur sempre un pubblico servizio, sia pure affidato ad una società privata. Potrebbe altrimenti avvenire una privatizzazione occulta, dissimulata, senza che una scelta specifica in tal

senso sia stata operata dall'ente titolare del servizio in questione.

Siamo comunque favorevoli al principio e voteremo quindi a favore dell'emendamento Lanzinger 16.4.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Lanzinger 16.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 16, nel testo della Commissione.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16, nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 320 |
| Votanti .....         | 301 |
| Astenuti .....        | 19  |
| Maggioranza .....     | 151 |
| Hanno votato sì ..... | 291 |
| Hanno votato no ..... | 10  |

*(La Camera approva).*

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 17 del disegno di legge, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

#### **ART. 17.**

*(Aziende speciali ed istituzioni).*

«1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di

proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Aziende speciali).*

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. Organi dell'azienda sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e l'amministratore delegato, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. L'azienda informa la propria attività a criteri d'efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

5. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

17. 1.

Costa Raffaele.

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Aziende speciali e istituti  
per la gestione di servizi).*

1. L'azienda speciale e gli istituti per la gestione di servizi sono enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale, contabile e gestionale.

2. Organi dell'azienda speciale sono: il presidente, nella persona dell'assessore delegato dal sindaco; il consiglio di amministrazione; il direttore generale; il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri scelti dal consiglio comunale fra esperti con specifici requisiti di competenza, professionalità e prestigio ed eletti con voto limitato a quattro preferenze.

3. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e degli istituti di cui al comma 1 sono disciplinati da un proprio regolamento.

5. L'ente locale nomina gli organi, eccet-

tuato il direttore, di competenza del consiglio di amministrazione; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali; approva il regolamento e gli atti fondamentali: bilanci, programma, piani pluriennali e modifiche tariffarie.

6. Lo statuto dell'azienda prevede un organo di revisione dei conti composto da tre membri nominati dal consiglio comunale fra esperti scelti nell'ambito degli albi professionali.

7. Per la gestione di altri servizi lo statuto del comune può prevedere forme particolari di autonomia, i relativi organi e le norme per il loro funzionamento.

8. Il direttore generale è preposto all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda speciale e ne ha la rappresentanza legale adotta tutti gli atti di amministrazione necessari che non siano di competenza dell'ente locale in conformità allo statuto e al regolamento. Il direttore generale è, altresì, il responsabile dell'attuazione dei programmi e del conseguimento degli obiettivi definiti dall'ente locale.

17. 10.

Strumendo, Pacetti, Barbera.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, sopprimere le parole: e dell'istituzione;*

*al comma 4, sostituire le parole: e l'istituzione informano la loro e la parola: hanno rispettivamente con le seguenti: informa la sua e: ha;*

*al comma 5, sopprimere le parole da: quelli delle istituzioni fino alla fine del comma;*

*nella rubrica, sopprimere le parole: ed istituzioni.*

17. 3.

Bassanini.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I componenti del consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dalla giunta comunale e provinciale.

17. 5.

Bassanini.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* derivanti da determinazioni dell'ente proprietario.

17. 8.

Bassanini.

*Al comma 7, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I componenti dell'organo di revisione sono nominati dal consiglio comunale o provinciale con il metodo del voto limitato.

17. 9.

Bassanini.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.  
(Istituzioni).

1. L'istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali e culturali dotato di autonomia gestionale. L'istituzione ha autonomia contabile ed è dotata di piena capacità per il compimento, nei limiti fissati dal regolamento istitutivo, degli atti necessari allo svolgimento dell'attività ad essa assegnata.

2. Alla direzione dell'istituzione è preposto:

a) un comitato tecnico-amministrativo presieduto dal sindaco o dal presidente della provincia o da un componente la

giunta comunale o provinciale da essi delegato ed è composto da quattro esperti nominati dalla giunta su proposta del sindaco o del presidente della provincia;

b) un direttore, nominato dalla giunta, su proposta del comitato tecnico-amministrativo, che risponde direttamente al sindaco o al presidente della provincia. Al direttore compete la responsabilità gestionale della istituzione e partecipa alle riunioni del comitato in qualità di segretario.

3. L'organizzazione ed il funzionamento della istituzione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale o provinciale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dallo statuto.

4. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

5. La costituzione, soppressione e fusione delle istituzioni è di competenza del consiglio comunale o provinciale.

17. 01.

Bassanini.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.  
(Società per azioni costituite mediante pubblica sottoscrizione).

1. Le società per azioni costituite mediante pubblica sottoscrizione sono persone giuriche autonome, operanti secondo le modalità previste dall'ordinamento per le società per azioni in genere, a cui il consiglio comunale o provinciale assegna la gestione dei servizi in concessione. Detta concessione deve avere durata non superiore ai dieci anni ed è rinnovabile.

2. Nella procedura prevista dal codice civile per la costituzione di dette società il comune o la provincia svolgono il ruolo dei promotori.

3. Gli statuti di dette società devono contenere una norma che, tenuto conto del numero degli utenti del servizio che la



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

società gestisce, fissi un limite massimo al capitale che ogni socio può determinare in modo da consentire la più ampia partecipazione degli utenti alla gestione della società. Il comune o la provincia vigilano sul rispetto di tale norma e possono ricorrere all'autorità giudiziaria per far dichiarare nullo l'acquisto di azioni avvenuto in violazione di essa.

17. 02.

Lanzinger, Salvoldi, Cecchetto  
Coco, Filippini Rosa, Mat-  
tioli, Scalia, Donati, Cima,  
Andreis.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 17, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 17, questi ultimi collegati nel senso di tendere a separare in due articoli le aziende e le istituzioni che nel testo della Commissione figurano in una sola norma.

PRESIDENTE. Invito il relatore di minoranza, onorevole Franchi, ad esprimere il suo parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 17.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Costa Raffaele 17.1 e sull'articolo aggiuntivo Lanzinger 17.02, che per altro sembra a me essere precluso; parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO FAUSTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Costa Raffaele 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Strumendo 17.10. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, l'articolo 17 definisce l'importante ruolo svolto dalle aziende speciali e dagli istituti per la gestione di servizi, nonché il variegato panorama dei servizi che gli enti locali possono offrire attraverso i loro mezzi strumentali quali, appunto, le aziende e gli istituti.

Notiamo subito che nel testó che la maggioranza propone di fatto si finisce con il creare una contraddizione rispetto, per esempio, alle possibili forme (definite nell'articolo precedente) in cui l'ente locale può organizzare il suo intervento. Abbiamo il timore che il mantenere forme di intervento strumentale distinte ed erogate con strumenti diversi, anche dal punto di vista della regolazione giuridica, finisca con il creare situazioni di confusione, di contraddittorietà, e quindi con l'introdurre una differenziazione che può arrecare all'ente locale notevoli difficoltà.

Il testo della maggioranza, che noi vogliamo modificare organicamente con l'emendamento Strumendo 17.10, non risponde all'esigenza centrale (che abbiamo posto in più punti di questa legge ma che poniamo in senso generale per quanto riguarda l'amministrazione pubblica) di una netta distinzione fra la responsabilità politica e la responsabilità gestionale, distinzione che diventa rilevante quando si parla di strumenti di gestione.

Quello cui mi riferisco è un obiettivo da perseguire con decisione. Nella nostra proposta chiediamo, infatti, che gli organi dell'azienda, a cominciare dal presidente, abbiano un collegamento diretto con l'amministrazione per quanto riguarda la responsabilità di direzione politica e che la

funzione di presidente sia esercitata o dal sindaco stesso o da un membro della giunta, in modo che risulti chiaro il punto di riferimento della responsabilità politica. Introduciamo, infine, una forte distinzione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, fissando per legge le competenze e le attività che deve svolgere la dirigenza ed attribuendo ad essa nuovi poteri.

Tutto ciò contribuisce a collegare con chiarezza le responsabilità di indirizzo con quelle di amministrazione. E' nel senso detto che bisogna ricondurre alla responsabilità dei consigli comunali la scelta dei membri del consiglio di amministrazione, legandola, come noi facciamo, a persone che abbiano requisiti di competenza, professionalità e prestigio.

Riteniamo che questi ultimi debbano essere eletti con voto limitato per consentire una scelta più ragionata e permettere una selezione attraverso il confronto con le forze di opposizione.

Mantenere l'attuale dizione dell'articolo significa, a nostro avviso, regredire rispetto al dibattito svoltosi su queste tematiche. E' la ragione per la quale raccomandiamo la votazione dell'emendamento da noi proposto e la reiezione del testo della maggioranza (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Strumendo 17.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 17.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 17.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bas-

sanini 17.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 17.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Dichiaro così preclusi gli articoli aggiuntivi Bassanini 17.01 e Lanzinger 17.02.

Passiamo all'articolo 18 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, dopo averne data lettura:

#### CAPO VI.

#### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

#### ART. 18.

(*Convenzioni*).

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

(*Consorzi*).

«1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 17, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 18, unitamente allo statuto del consorzio.

3. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

4. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

19. 2.

Del Pennino, Gorgoni, Ermelli Cupelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La carica di sindaco è incompatibile con quella di presidente del consiglio di amministrazione di un consorzio.

19. 5.

Del Pennino, Costa Raffaele.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Deve in ogni caso essere prevista la facoltà dei singoli consigli comunali e provinciali di chiedere, entro i termini prefissati, il riesame delle deliberazioni concer-

nenti il bilancio e i programmi di attività.

19. 6 (*nuova formulazione*).

Strumendo, Pacetti, Barbera, Barbieri.

*Al comma 3, sostituire la parola: loro con la seguente: assessore.*

19. 7.

Pacetti, Barbera, Strumendo.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'assemblea può nominare nel proprio seno un comitato esecutivo, riservandosi l'approvazione degli atti fondamentali previsti dallo statuto.

19. 8.

Strumendo, Pacetti, Barbera.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Ogni consigliere comunale di un comune consorziato ha diritto all'informazione e all'accesso agli atti del consorzio. Le convenzioni assicurano l'effettivo esercizio di tali diritti, con particolare riguardo alle deliberazioni ed agli atti che comportano la formazione di un disavanzo d'amministrazione e l'attuazione dei relativi programmi.

19. 1.

Costa Raffaele.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

19. 3.

La Commissione.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La

stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

19. 4.

La Commissione.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:*

ART. 19-bis.

*(Associazioni intercomunali e comunità montane).*

1. La legge regionale, sentiti i comuni interessati, individua gli ambiti territoriali nei quali l'esercizio delle funzioni comunali avviene in forma associata.

2. Ciascun ambito territoriale comprende integralmente più comuni contigui di una stessa provincia ed è individuato in modo che risulti adeguato allo svolgimento delle funzioni comuni. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati non può essere costituita più di una associazione intercomunale.

3. La legge dello Stato individua il territorio classificato come montano. Le associazioni intercomunali che comprendono il territorio classificato come montano costituiscono comunità montane a condizione che tale su territorio risieda almeno il 60 per cento della popolazione e che all'atto della costituzione questa non sia inferiore a 2.000 abitanti. Non possono fare parte della comunità montana comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

4. La legge regionale stabilisce i termini e la modalità di adozione delle deliberazioni con le quali i singoli comuni provvedono alla costituzione delle associazioni intercomunali e all'insediamento dei loro organi.

5. Nel caso in cui un comune ometta di compiere gli atti di cui al comma 4 si provvede a norma dell'articolo 63.

6. Qualora l'associazione sia già costituita e i comuni associati omettono di com-

piere gli atti necessari per l'esplicazione dei compiti affidati dalla legge all'associazione, si applica l'articolo 63.

ART. 19-ter.

*(Statuto delle associazioni intercomunali e delle comunità montane).*

1. Le associazioni intercomunali e le comunità montane adottano lo statuto ai sensi dell'articolo 4.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto, l'organizzazione e il funzionamento delle associazioni intercomunali e delle comunità montane sono disciplinate dalla legge regionale.

3. La legge regionale stabilisce i criteri per determinare la composizione e la durata in carica, comunque non superiore ai cinque anni, dell'assemblea dell'associazione intercomunale e della comunità montana; fissa i criteri per determinare le modalità d'elezione dei rappresentanti dei comuni in senso all'assemblea in modo che sia garantita anche la rappresentanza proporzionale dei gruppi politici presenti nei comuni associati globalmente considerati; individua le cause di incompatibilità e di decadenza dei membri dell'assemblea e le modalità per la loro integrazione.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21.*

19.01

Del Pennino, Gorgoni, Ermelli, Cupelli.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Associazioni internazionali).*

1. I comuni possono associarsi per la gestione congiunta di uno o più servizi.

2. L'associazione è deliberata dai consigli comunali interessati, unitamente al relativo regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

3. Sono organi dell'associazione dei comuni, l'assemblea, il comitato esecutivo ed il presidente.

4. Il regolamento dell'associazione stabilisce le attività e i servizi da gestire congiuntamente, nonché le norme necessarie ai fini del loro svolgimento; le modalità di costituzione e le funzioni degli organi, nonché l'organizzazione degli uffici e l'impiego del personale dei comuni associati: la denominazione e la sede dell'associazione; i rapporti finanziari; le norme per il recesso di un comune o per l'adesione di altri comuni.

5. Ogni comune associato ha diritto all'accesso agli atti dell'associazione e può chiedere che l'assemblea dell'associazione ponga all'ordine del giorno particolari problemi o riesami sue deliberazioni. I regolamenti assicurano l'effettivo esercizio di tali diritti, con particolare riguardo alle deliberazioni ed agli atti che comportano la formazione di un disavanzo d'amministrazione e possono prevedere la convocazione di conferenze dei sindaci dei comuni associati per esaminare l'andamento dell'associazione e l'attuazione dei relativi programmi.

6. In caso di rilevante interesse pubblico, con legge dello Stato, possono essere costituite associazioni intercomunali obbligatorie per l'esercizio di determinati servizi o funzioni. La stessa legge può eventualmente demandarne l'attuazione alle leggi regionali.

19.04.

Tassi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 19, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Del Pennino 19.2 e 19.5. Esprimo parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento Strumendo 19.6, fino alle parole «del consorzio» e parere contrario sulla restante parte. In tal senso, chiedo che su questo emendamento sia effettuata una votazione per parti separate.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Pacetti 19.7, Strumendo 19.8, Costa Raffaele 19.1, mentre raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 19.3 e 19.4. Esprimo infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Del Pennino 19.01 e Tassi 19.04.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di minoranza, onorevole Franchi, di esprimere il proprio parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 19.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, il mio gruppo si trova in una posizione completamente diversa rispetto alla maggioranza nell'impostazione di questo disegno di legge; ci è perciò difficile ritagliare con le forbici, per così dire, gli aspetti sui quali siamo d'accordo.

Esprimo comunque parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tassi 19.04, mentre sono contrario a tutti gli emendamenti che si riferiscono ad una impostazione alla quale non crediamo. Anche per quanto riguarda le associazioni, avremmo voluto che risultasse evidente la responsabilità del Parlamento nell'atto di decidere cosa possa o meno associarsi e di definire la forma, anche territoriale, di questi enti. Tra l'altro, si prevede un meccanismo di attribuzione di tale facoltà che può risolversi nel nulla.

Pertanto, pur riconoscendo che esistono aspetti di logica e di coerenza, non ci sentiamo di approvare queste norme. Poiché non ci piace l'impostazione fondamentale del provvedimento, siamo contrari anche agli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, naturalmente con l'eccezione dell'articolo aggiuntivo Tassi 19.04.

PRESIDENTE. Il Governo.

FRANCO FAUSTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto gli emendamenti 19.1 e 19.3 della Commissione e concordo per il resto con il parere formulato dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Pennino 19.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, per far risparmiare tempo ai colleghi svolgerò una dichiarazione di voto relativa anche al mio emendamento 19.5 ed all'articolo aggiuntivo 19.01, che ho presentato insieme ai colleghi Gorgoni ed Ermelli Cupelli. La proposta di inserire gli articoli 19-bis e 19-ter in questo disegno di legge è del resto strettamente correlata al nostro emendamento 19.2, tendente a sopprimere l'articolo 19.

Vorrei richiamare un attimo l'attenzione dei colleghi sulla logica che ispira l'insieme di tali emendamenti. La soluzione che la Commissione ha ritenuto di adottare relativamente alla previsione di forme di collaborazione tra comuni è stata quella dei consorzi volontari monofunzionali, i quali dovrebbero gestire alcuni servizi che i comuni non possono svolgere singolarmente. Si tratta in realtà di una norma che innova assai poco rispetto alle disposizioni già vigenti. I consorzi volontari, infatti — quelli cioè che non siano istituiti da apposite leggi —, sono già previsti nel nostro ordinamento; essi possono essere monofunzionali o plurifunzionali e ciò costituisce uno degli aspetti che ha determinato il proliferare di una grande molteplicità di soggetti preposti alla erogazione di alcuni servizi, senza tuttavia che fosse introdotto alcun elemento di maggiore snellezza nella gestione delle attività degli enti locali e che fosse evitato il pericolo di duplicazioni o sovrapposizioni.

Riteniamo che il problema delle forme associative dei comuni rientri fra gli aspetti centrali della riforma, sui quali si rischia di giocare il successo di quest'ultima. Si è avviato un processo di accorpamento dei comuni mediante le norme relative alla fusione; sappiamo tuttavia che si tratterà di un fenomeno lento e che molti comuni non saranno in condizione di affrontare i compiti che dovrebbero loro spettare.

Il problema delle forme associative è quindi di grande rilevanza. A nostro avviso, esso può essere risolto in termini di maggiore economicità, evitando la moltiplicazione degli apparati burocratici, se ricorriamo a forme di associazioni di comuni obbligatorie, plurifunzionali, che gestiscano in una determinata area tutti i servizi che i comuni singolarmente non sono in grado di erogare.

La strada dei consorzi, che invece è stata seguita dalla Commissione, moltiplica le strutture burocratiche; non demandando alla legge regionale ma alla volontà dei singoli comuni la individuazione delle forme di associazione, le rende quanto meno aleatorie, con il risultato che avremo necessariamente una propensione delle province ad assumere su di sé i compiti che i comuni non possono svolgere perché gli strumenti associativi sono troppo deboli. Torneremo quindi a quello snaturamento della funzione programmatica e pianificatoria della provincia che avevo già evidenziato intervenendo sui nostri emendamenti presentati all'articolo del disegno di legge in esame che si occupa della provincia, non accolti dall'Assemblea. Tale snaturamento verrebbe ulteriormente aggravato se si dovesse mantenere la soluzione ora proposta per quanto riguarda le forme associative dei comuni.

Ecco perché insistiamo per la soppressione dell'articolo 19 e per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 19.01, di cui sono primo firmatario, tendente ad introdurre gli articoli 19-bis e 19-ter, che prevedono l'istituzione di associazioni di comuni obbligatorie e polifunzionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 19.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento del Pennino 19.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Ricordo che il relatore per la maggioranza ha chiesto la votazione per parti separate sull'emendamento Strumendo 19.6.

Pongo pertanto in votazione la prima parte dell'emendamento Strumendo 19.6, fino alla parola «consorzio», accettata dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvata).*

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento Strumendo 19.6, non accettata dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinta).*

Pongo in votazione l'emendamento Pa-cetti 19.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Strumendo 19.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Costa Raffaele 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 19.3 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 19.4 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo

Del Pennino 19.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Tassi 19.04. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale raccomanda l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 19.04, che non illustrerò, visto che siamo in fase di votazione.

Con esso ci proponiamo di migliorare la normativa proposta dalla Commissione e dal Governo. Vorrei però sottolineare che più si va avanti nella cosiddetta riforma e più ci si rende conto che non si riesce a riformare alcunché.

All'inizio si era detto che l'elemento qualificante (tanto per usare la terminologia del sinistrese) della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali sarebbe stato l'adeguamento della normativa alle nuove esigenze. Pertanto, sarebbe stato opportuno regolamentare le nuove forme di vita associata e consociata che si registrano nelle metropoli; ma di questa materia è stato deliberato lo stralcio.

Avevamo detto che sarebbe democraticamente essenziale che la riforma prevedesse il metodo di elezione degli enti locali (ed in un sistema democratico la cosa più importante è proprio l'elezione a suffragio universale, che credo sia l'unico elemento capace di distinguerlo da altri sistemi), ma nemmeno questa materia è stata trattata.

Questi riformatori da quarant'anni e in ogni occasione osteggiano i consorzi intervenendo in convegni, facendo assemblee, presentando ordini del giorno; ma poi ce li ripropongono.

Signor Presidente, sono intervenuto solo per sottolineare l'incongruenza e l'incoerenza della «mangioranza» e la coerenza della nostra opposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tassi 19.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevoli colleghi, ritengo che si possano sospendere a questo punto i lavori, non prima di aver sottolineato che questa mattina abbiamo utilmente impiegato il nostro tempo, lavorando con una certa sollecitudine, della quale ringrazio i colleghi.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle 15.

**La seduta, sospesa alle 13,30,  
è ripresa alle 15,10.**

#### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Guglielmo Castagnetti, Facchiano, Fracanzani, Grippo, Lattanzio, Paganelli, Ricciuti e Emilio Rubbi sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### **Autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. La II Commissione permanente (Giustizia) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare» (4341).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Si riprende la discussione.**

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, il Comitato dei nove ha concluso l'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti alle norme sulle aree metropolitane di cui al Capo VI del testo originario del disegno di legge n. 2924 ed ha riformulato l'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione.

Rinunciamo pertanto alla richiesta di stralcio delle norme sulle aree metropolitane, che possono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.

Signor Presidente, desidero precisare per quanto riguarda la nuova formulazione dell'emendamento 19.4 stralcio della Commissione, che al primo punto si specifica che «sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche ed ai servizi essenziali alla vita sociale». Inoltre, al quinto punto si dice che in attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.

Per quanto riguarda la regione Sicilia, poiché qualche collega potrebbe sollevare la questione, dico subito che la Commissione non ha ritenuto di occuparsene, essendo l'ordinamento regionale siciliano provvisto di competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali; quindi, il Parlamento nazionale non può intervenire con propria legge. Resta inteso che se la regione Sicilia, nella sua autonomia, vorrà introdurre la materia delle aree metropolitane potrà farlo ispirandosi in tutto o in parte ai principi di questa legge.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Labriola. Passiamo pertanto all'esame delle norme del capo VI nel testo originario del disegno di legge n. 2924 e degli emenda-



## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

menti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esse riferiti.

Gli articoli relativi sono del seguente tenore:

## CAPO VI.

## AREE METROPOLITANE

## ART. 19.

*(Autorità metropolitane).*

1. Nelle aree con polazione residente non inferiore ad un milione di abitanti, costituite dall'aggregazione intorno ad un comune di almeno 500 mila abitanti di quei comuni i cui insediamenti abbiano rapporti di integrazione in ordine alle attività economiche ed ai servizi essenziali alla vita civile e sociale, la provincia si configura come autorità metropolitana.

2. Nelle predette aree, in aggiunta ai compiti di programmazione ed alle funzioni previsti dagli articoli 16 e 17, la provincia esercita anche le funzioni attribuite ai comuni che abbiano carattere sovracomunale e che, per ragioni di economicità ed efficienza, debbono svolgersi in forma coordinata; attua, altresì, opere ed interventi relativi ai programmi ed ai piani di cui all'articolo 16 che, per la loro natura o dimensione, riguardano zone intercomunali o l'intera area metropolitana.

3. L'individuazione e la delimitazione territoriale dell'area sono effettuate, sentiti i comuni e le province interessati, con legge regionale.

4. Le province di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova si configurano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, come autorità metropolitane e ne esercitano le funzioni dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'emanazione della legge regionale di cui al comma 3.

5. L'Autorità metropolitana, per la soluzione di problemi che interessino anche il territorio di altre province, può richiedere al ministro per i problemi delle aree ur-

bane la definizione di progetti integrati infrastrutturali e di servizi nonché la promozione di accordi di programma tra i soggetti interessati.

## ART. 20.

*(Municipalità nei grandi comuni).*

1. Nei comuni capoluogo di area metropolitana sono istituite le municipalità, che sostituiscono le circoscrizioni costituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'ambito territoriale delle municipalità è stabilito dallo statuto del comune che ripartisce a tal fine l'intero territorio comunale in zone omogenee, in modo da consentire il migliore svolgimento in forma decentrata dei servizi di base.

3. La legge regionale può stabilire che competenze amministrative delegate ai comuni, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, siano esercitate attraverso le municipalità.

## ART. 21.

*(Attribuzioni delle municipalità).*

1. Le attribuzioni spettanti alle municipalità in base al presente articolo si esercitano secondo quanto stabilito dallo statuto e dagli atti di indirizzo del comune.

2. Spettano alle municipalità i poteri deliberativi in ordine alle attribuzioni previste per le circoscrizioni dalla legge 8 aprile 1976, n. 278, nonché quelli per l'esercizio decentrato di funzioni organiche e per lo svolgimento di servizi di base.

3. Alle municipalità sono conferite in ogni caso, le seguenti attribuzioni:

a) rilascio delle concessioni edilizie in conformità agli strumenti urbanistici deliberati dal comune;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle strutture comunali;

d) gestione di servizi sociali;

e) gestione di servizi culturali, ricreativi, sportivi e del tempo libero;

f) rilascio ed adozione dei provvedimenti amministrativi in materia di commercio, nell'ambito dei piani comunali.

ART. 22.

*(Organi delle municipalità, personale, strumenti operativi e bilanci).*

1. Organi delle municipalità sono il consiglio, il comitato esecutivo e il presidente.

2. Il consiglio, composto da un numero di consiglieri non superiore ai quattro quinti di quello di un comune di pari popolazione, è eletto a suffragio diretto secondo le norme per le elezioni comunali.

3. Il presidente e il comitato esecutivo sono eletti secondo norme fissate dallo statuto del comune. Il presidente assume la denominazione di pro-sindaco.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, la composizione e le funzioni degli organi delle municipalità sono disciplinati dallo statuto del comune.

5. Ai componenti degli organi delle municipalità si applicano le norme relative alle ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, decadenza degli amministratori comunali, nonché le norme relative ai permessi, alle aspettative ed alle indennità concernenti gli amministratori dei comuni di pari popolazione.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alle municipalità le disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale.

7. Sono, comunque, riservati al comune, oltre alla formazione ed approvazione del bilancio, l'esercizio della potestà tributaria e la determinazione delle tariffe dei servizi comunali.

8. Alle municipalità devono essere assegnati dal comune uffici, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati allo svolgimento dei loro compiti.

9. Ogni municipalità ha propri bilanci, iscritti nel bilancio comunale. Il comune

stabilisce, con regolamento, i rapporti tra il bilancio della municipalità e quello comunale.

A questi articoli sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il capo VI con il seguente:*

CAPO VI

*(Aree metropolitane).*

ART. 19.

*(Definizione delle aree metropolitane).*

1. Si definiscono aree metropolitane le zone di territorio nazionale con una popolazione residente non inferiore a un milione di abitanti caratterizzate da particolari condizioni di conurbazione e dall'aggregazione, intorno ad un comune con almeno 500.000 abitanti, di più comuni i cui insediamenti abbiano rapporti di integrazione in ordine alle attività economiche ed ai servizi essenziali alla vita civile e sociale.

2. Le aree metropolitane sono costituite con legge dello Stato. La Regione individua e delimita i territori che devono concorrere a formare l'area metropolitana, dopo aver acquisito il parere dei comuni interessati, predisponendo un piano di nuova suddivisione delle province. Tale piano, approvato dal consiglio regionale, viene sottoposto, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, alle Camere per l'approvazione, come proposta di legge di iniziativa regionale.

3. Ciascuna delle due Camere decide adottando, ove lo ritenga, le procedure d'urgenza previste dal proprio Regolamento, dopo avere acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

ART. 19-bis.

*(Prima applicazione).*

1. Ferme restando le competenze e le procedure per la costituzione delle aree me-

tropolitane, con l'approvazione della presente legge sono costituite le aree metropolitane di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

2. Le regioni Liguria, Lombardia, Campania, Lazio e Piemonte provvedono entro tre mesi alle iniziative di propria competenza.

3. Trascorso tale termine, il Governo provvede con decreti delegati ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione in base ai principi ed ai criteri direttivi determinati dalla presente legge. Le regioni, inviano a tale fine entro i successivi tre mesi le proprie deliberazioni al Governo per il tramite del Ministro per gli affari regionali.

4. Spetta al Governo chiedere il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, che lo rilascia entro un mese dal ricevimento del testo del decreto delegato.

5. Se entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una o più regioni tra le cinque indicate non hanno né sottoposto al Parlamento la proposta di legge regionale, né inviato le loro deliberazioni al Governo, quest'ultimo procede autonomamente mediante decreto delegato, per la regione o le regioni inadempienti, tra quelle indicate al comma 2 del presente articolo.

#### ART. 19-ter.

*(Autorità metropolitane e loro attribuzioni).*

1. Nelle aree metropolitane costituite ai sensi degli articoli 19 e 19-bis, della presente legge, la provincia si configura come autorità metropolitana.

2. Le autorità metropolitane, in aggiunta alle ordinarie funzioni delle province, attuano interventi previsti dai programmi provinciali nell'ambito della programmazione regionale nei seguenti settori:

- a) pianificazione territoriale;
- b) coordinamento degli interventi straordinari qualificati tali da leggi statali;
- c) programmazione e gestione dei tra-

sporti che interessino vaste zone comunali o l'intero territorio provinciale;

d) tutela e gestione delle risorse idriche;

e) difesa ed igiene del suolo, tutela dell'ambiente e salvaguardia della natura;

f) difesa dall'inquinamento idrico, atmosferico ed acustico;

g) infrastrutture produttive, turistiche e commerciali;

h) viabilità e circolazione;

i) edilizia residenziale e pubblica per i profili di localizzazione degli interventi che esorbitano dalla competenza dei comuni;

l) industria, commercio e artigianato;

m) promozione di fiere e mostre mercato;

n) formazione e orientamento professionale ai fini della realizzazione della mobilità geografia del lavoro;

o) attività culturali.

3. La gestione delle attività di cui al comma 2 è assicurata dall'autorità metropolitana direttamente o mediante proprie aziende.

#### ART. 19-quater.

*(Comuni metropolitani e loro attribuzioni).*

1. Nelle aree metropolitane costituite ai sensi degli articoli 19 e 19-bis, della presente legge, sono costituiti, con legge regionale, i comuni metropolitani, che sostituiscono le circoscrizioni costituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della costituzione dei comuni metropolitani si tiene conto della preesistente suddivisione del comune capoluogo dell'area metropolitana in circoscrizioni ed è salvaguardata la sopravvivenza dei comuni preesistenti inglobati nell'area metropolitana. La legge regionale fissa i criteri per la

e l'attribuzione del patrimonio ad ognuno dei comuni metropolitani e per la distribuzione dei flussi di risorse finanziarie trasferite.

2. Ai comuni metropolitani si applicano le norme vigenti per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Gli assessori assegnati ai comuni metropolitani sono quelli previsti dalla legge vigente per i comuni con più di 30.000 abitanti.

3. Entro cinque anni dalla costituzione dell'area metropolitana i comuni metropolitani con meno di 5.000 abitanti si costituiscono in unione di comuni ed entro dieci anni procedono alla fusione per divenire comune metropolitano unico.

4. La regione di appartenenza incentiva l'unione e la fusione assegnando risorse proprie aggiuntive ai comuni interessati.

5. I comuni metropolitani costituiti all'interno dell'area urbana di pertinenza del comune capoluogo preesistente, per la cui prima individuazione la regione fa proprie le indicazioni del consiglio comunale uscente, non possono avere inizialmente meno di 50.000 e più di 100.000 abitanti. È consentito uno scarto massimo del 10 per cento.

6. Ai comuni metropolitani spettano, in aggiunta alle attribuzioni previste per le circoscrizioni dalla citata legge 8 aprile 1976, n. 278, le seguenti attribuzioni:

a) rilascio delle concessioni edilizie in conformità agli strumenti urbanistici deliberanti dall'autorità metropolitana;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle strutture comunali;

c) gestione di servizi connessi all'edilizia scolastica e al diritto allo studio;

d) gestione di servizi sanitari e sociali;

e) gestione di servizi culturali, ricreativi, sportivi e del tempo libero;

f) rilascio, nell'ambito dei piani comunali, dei provvedimenti amministrativi in materia di commercio;

g) esercizio di ogni altra funzione non attribuita all'Autorità metropolitana.

7. I Comuni metropolitani possono costituire la conferenza dei sindaci cui delegare poteri deliberativi per l'esercizio di funzioni organiche e per lo svolgimento di servizi di base di interesse comune, secondo quanto stabilito dall'accordo intercomunale.

#### ART. 19-quinquies.

*(Elezione degli organi della Autorità metropolitana e degli organi dei comuni metropolitani).*

1. Si applicano per l'elezione degli organi delle province configurantisi come autorità metropolitane le norme vigenti per l'elezione degli organi delle province ordinarie.

2. Sono considerati circoscrizioni elettorali i comuni metropolitani costituiti all'interno dell'area metropolitana ai sensi dell'articolo precedente.

3. Si applicano per l'elezione degli organi dei comuni metropolitani le norme vigenti per l'elezione degli organi dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

19. 2. *stralcio.*

Costa Raffaele.

*Sostituire il capo VI con il seguente:*

#### CAPO VI

#### ART. 19.

*(Aree metropolitane).*

1. Si considerano aree metropolitane le zone del territorio nazionale con una popolazione residente non inferiore a un milione di abitanti, caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 400.000 abitanti, di più comuni i cui centri urbani abbiano tra loro continuità di insediamenti.

2. L'individuazione e la delimitazione territoriale dell'area metropolitana è effettuata dalla regione, sentiti i comuni interessati nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 19-bis.

(Costituzione dei comuni metropolitani).

1. Entro 6 mesi dalla delimitazione territoriale di cui all'articolo 24, comma 2, la legge regionale costituisce nelle aree metropolitane i comuni metropolitani.

2. Entro lo stesso termine di 6 mesi il Governo della Repubblica, sentite le regioni, è delegato ad emanare uno o più decreti per il trasferimento del personale, dei mezzi e dei beni delle province sopresse e dei comuni preesistenti ai comuni metropolitani e/o ad altre province.

## ART. 19-ter.

(Funzioni del comune metropolitano).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con valore di legge aventi ad oggetto le funzioni dei comuni metropolitani secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) spettano al comune metropolitano tutte le funzioni attribuite dalla legge alla provincia;

b) spettano al comune metropolitano le funzioni attribuite dalla legge ai comuni in materia di:

1) assetto del territorio, limitatamente all'adozione degli strumenti urbanistici generali;

2) gestione di grandi impianti per la tutela dell'ambiente, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi urbani;

3) attività commerciali limitatamente a quanto previsto dalle lettere a), c), d), f), e g) dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

4) turismo e industria alberghiera;

5) infrastrutture per insediamenti industriali;

6) gestione dei trasporti pubblici nell'area metropolitana;

c) spettano al comune metropolitano le funzioni in materia di:

1) programmazione e gestione dei servizi e delle attività che superino l'ambito della municipalità;

2) indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali di cui all'articolo 36, sugli enti e le società a partecipazione maggioritaria dell'ente locale, nonché la nomina o designazione degli amministratori;

d) spetta al comune metropolitano la competenza in materia di tributi assegnati dalla legge.

2. Sono trasferite al comune metropolitano tutte le aziende e le partecipazioni azionarie dei singoli Comuni preesistenti sul suo territorio.

3. Lo statuto definisce il trasferimento al comune metropolitano, ovvero alle municipalità, dei beni dei comuni preesistenti situati nel suo territorio.

4. Il regolamento disciplina l'assegnazione del personale alle municipalità.

## ART. 19-quarter.

(Municipalità).

1. Il comune metropolitano è suddiviso in municipalità aventi una popolazione non inferiore a 50.000 e non superiore a 200.000 abitanti, salvo che si tratti di far coincidere il territorio della municipalità col territorio di un preesistente comune diverso da quello maggiore preesistente.

2. Nel comune metropolitano non possono essere istituite circoscrizioni.

## ART. 19-quinquies.

(Funzioni della municipalità).

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con valore di legge aventi ad oggetto le funzioni delle municipalità nel comune metropolitano, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) spettano alle municipalità il diritto d'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del consiglio del comune

metropolitano, nonché i pareri sulle materie stabilite dallo statuto;

b) spettano alle municipalità comunque, in conformità di quanto previsto dai piani del comune metropolitano:

1) il rilascio delle concessioni edilizie;

2) la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle strutture comunali;

19. 3. *stralcio.*

Del Pennino, Gorgoni, Ermelli Cupelli.

*Sostituire il Capo VI con il seguente:*

#### Capo VI

#### AREE METROPOLITANE

##### ART. 19.

*(Aree metropolitane).*

1. Si considerano aree metropolitane le zone del territorio nazionale con una popolazione residente non inferiore ad un milione di abitanti caratterizzate dall'aggregazione intorno ad un comune di almeno cinquecentomila abitanti di altri comuni i cui insediamenti abbiano rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche ed ai servizi essenziali alla vita sociale.

2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo 15 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».

##### ART. 19-bis.

*(Città metropolitana).*

1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

a) città metropolitana;

b) comuni.

2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.

3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il governatore metropolitano.

##### ART. 19-ter.

*(Funzioni della città metropolitana).*

1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e grande distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

**ART. 19-quarter.***(Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana).*

1. La Regione, in collaborazione con i comuni interessati e con la città metropolitana e sulla base di un programma da aggiornare ogni quinquennio, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.

2. A tal fine la regione promuove e gradualmente istituisce nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi e la responsabile partecipazione dei cittadini.

3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono.

4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.

**ART. 19-quinquies.***(Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 19.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.

3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente.

**19. 4. stralcio.**

La Commissione.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*All'articolo 19 sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono riconosciute comunque come aree metropolitane le zone metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Bari.

**\*0. 19. 4. 6 stralcio**Casini Pier Ferdinando, Piro,  
Leccisi

*All'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono riconosciute comunque come aree metropolitane le zone metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Bari.

**0. 19. 4. 5. stralcio.**Strumendo, Barbera, Pallicani,  
Angius.

*All'articolo 19-bis, comma 3, sostituire le parole: governatore metropolitano con le seguenti: sindaco metropolitano.*

**0. 19. 4. 1. stralcio.**

La Commissione.

*All'articolo 19-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

*(Funzioni della città metropolitana  
e dei comuni).***0. 19. 4. 2. stralcio.**

La Commissione.

*All'articolo 19-quater, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.

2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

0. 19. 4. 3. *stralcio*.

La Commissione.

*All'articolo 19-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui al precedente articolo, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

0. 19. 4. 4. *stralcio*.

La Commissione.

Avverto che sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. In ogni area con popolazione residente non inferiore ad un milione di abitanti, costituita dall'aggregazione intorno ad un comune di almeno cinquecentomila abitanti di quei comuni compresi nel perimetro delimitato dal consiglio regionale competente, è costituita, nel rispetto del principio della continuità territoriale, una nuova entità amministrativa denominata area metropolitana, di seguito indicata con la sigla AREME.

2. Per costituirsi in AREME, ciascuno dei comuni di cui al comma 1 suddivide il proprio territorio in nuove entità amministrative, denominate circoscrizioni metropolitane, di seguito indicate con la sigla CIRME, dalla dimensione demografica non superiore ai duecentomila abitanti. Tutti i comuni aderenti, all'atto dell'adesione, si trasformano in una o più CIRME.

3. L'AREME è retta dal sindaco, da una giunta di sei membri (GIUNME) e da un consiglio di 30 componenti (CONME). Il nuovo ente subentra alle precedenti articolazioni amministrative delle quali esercita i seguenti poteri:

a) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, articolati per settori e per circoscrizioni;

b) programmazione dell'assetto urbanistico (con particolare riferimento ai servizi sanitari, igienici, scolastici e di trasporto);

c) realizzazione e gestione anche indiretta dei trasporti, oltre che dei servizi sanitari, in sostituzione delle unità sanitarie locali;

d) unificazione del ruolo dei dipendenti che confluiscono nell'AREME per essere amministrati dalle CIRME di assegnazione, nonché gestione della loro mobilità;

e) rappresentanza esterna e rapporti con altri enti e con il Governo centrale su tutte le materie di cui alle lettere precedenti e sulle materie delegate dalle CIRME.

4. Ogni CIRME è retta dal consiglio (CONCIR) e dalla giunta (GIUNCIR) ed esercita, con le medesime procedure in vigore per i comuni, i poteri di competenza comunale, fatta eccezione per quelli assegnati all'AREME.

5. Apposita norma individua la composizione degli organi del CIRME e le procedure per la loro elezione.

19. 6. *stralcio*.

Savino.



*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 19.

*(Definizione dell'area metropolitana).*

1. Si considerano aree metropolitane le zone del territorio nazionale con una popolazione residente non inferiore ad un milione di abitanti, caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno cinquecentomila abitanti, di più comuni i cui centri urbani abbiano tra loro continuità di insediamenti e rapporti di integrazione in ordine alle attività economiche ed ai servizi essenziali alla vita civile e sociale.

2. Sono riconosciute come aree metropolitane le zone metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Firenze.

3. Alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana si provvede con legge della Repubblica, su proposta della regione, sentiti i comuni e la provincia o le province interessate. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, alla delimitazione dell'area metropolitana e alla conseguente nuova delimitazione delle altre circoscrizioni provinciali si provvede col procedimento di cui alla comma 4. Il medesimo procedimento è adottato per ogni successiva revisione della delimitazione territoriale dell'area metropolitana. La delimitazione delle aree metropolitane, di norma, deve comprendere il comune capoluogo e gli eventuali comuni contermini.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per la revisione delle circoscrizioni delle aree metropolitane e delle province sulla base delle proposte provenienti dalle regioni. Le regioni presentano al Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di delimitazione delle aree metropolitane e della eventuale istituzione di nuove province. L'istituzione di eventuali nuove province conseguente alla delimitazione delle aree metropolitane avviene seguendo i seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve

corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a duecentomila abitanti.

5. L'ammontare delle province di nuova istituzione in una data regione non può superare la quota di un terzo delle province esistenti nella regione di appartenenza.

6. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

a) il governo metropolitano;

b) i municipi.

19. 1. *stralcio.*

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 19.

*(Assetto istituzionale delle aree metropolitane).*

1. Sono riconosciute come aree metropolitane le zone metropolitane di Roma,

Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia e Bari.

2. Alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana si provvede con legge regionale, sentiti i comuni e le province interessate.

3. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

a) comune metropolitano;

b) comuni urbani.

4. Al comune metropolitano si applicano tutte le norme relative alle province. Ai comuni urbani si applicano tutte le norme relative ai comuni, salvo quanto disposto dall'articolo 2.

5. Sono organi del comune metropolitano: l'assemblea metropolitana, la giunta metropolitana e il sindaco del comune metropolitano. Lo statuto del comune metropolitano prevede altresì l'elezione di un presidente e di un ufficio di presidenza dell'assemblea.

6. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, la regione provvede al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana in modo da assicurare il pieno esercizio delle funzioni dei comuni urbani e la razionale utilizzazione dei servizi da essi erogati, nonché il pieno svolgimento del ruolo del governo metropolitano.

#### ART. 19-bis.

*(Funzioni del comune metropolitano).*

1. Nel ripartire tra i comuni urbani e il comune metropolitano le funzioni amministrative, la legge regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce al comune metropolitano, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni che per ragioni di economicità ed efficienza debbano essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e grande distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale gli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Il comune urbano esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi ai comuni con la sola esclusione delle funzioni espressamente attribuite al comune metropolitano.

3. La legge regionale disciplina gli specifici contenuti del piano territoriale relativo all'intera area metropolitana e dei piani urbanistici dei comuni, nonché i rapporti tra i due strumenti di pianificazione.

#### ART. 19-ter.

*(Accordi di programma).*

1. I compiti attribuiti dalla legge ai comuni per la definizione di accordi di programma sono attribuiti al comune metropolitano.

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 20, 21 e 22.*

#### 19.5. stralcio.

Barbera, Bassanini, Alinovi, Paccetti, Strumendo, Pellicani, Gabbuggiani, Ghezzi, Reichlin.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**ART. 19-bis.**

*(Organi ed attribuzioni delle autorità metropolitane).*

1. Sono organi dell'autorità metropolitana il consiglio metropolitano, il presidente del consiglio metropolitano, la giunta metropolitana, il presidente della giunta metropolitana.

2. Al governo metropolitano si applicano tutte le norme relative alle province salvo quando disposto dal comma 3.

3. La regione attribuisce al governo metropolitano, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni che per ragioni di economicità ed efficienza debbano essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie;

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) gestione di servizi culturali, ricreativi, sportivi e del tempo libero;

f) rilascio ed adozione dei provvedimenti amministrativi in materia di commercio, nell'ambito dei piani comunali.

**19.01. stralcio.**

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

Avverto che all'articolo 20, nel testo originario del disegno di legge n. 2924, è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Organi ed attribuzioni delle municipalità).*

1. Organi delle municipalità sono il consiglio, il comitato esecutivo e il presidente.

2. Il consiglio, composto da un numero di consiglieri pari a quello di un comune di pari popolazione, è eletto a suffragio diretto secondo le norme per le elezioni comunali.

3. Ai municipi si applicano tutte le norme relative ai comuni salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

4. Ai componenti degli organi delle municipalità si applicano le norme relative alle ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, decadenza degli amministratori comunali, nonché le norme relative ai permessi, alle aspettative ed alle indennità concernenti gli amministratori dei comuni di pari popolazione.

5. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, la regione provvede al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana in modo da assicurare il pieno esercizio delle funzioni dei comuni e la razionale utilizzazione dei servizi da essi erogati, nonché il pieno svolgimento del ruolo del governo metropolitano.

6. Nella suddivisione del comune capoluogo dell'area metropolitana in più municipi, ciascuno di essi conserva le denominazione originaria aggiungendovi quella della specifica zona o quartiere. I consigli dei predetti municipi eleggono un'assemblea cittadina cui sono attribuiti compiti di rappresentanza e di promozione delle loro attività. La presidenza dell'assemblea cittadina spetta al sindaco del municipio che comprende la maggior parte del centro storico della città.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21.*

**20.1. stralcio.**

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, rilevo che si porrà il problema di dove collocare l'articolo 19 nel testo del Governo, e non della Commissione. L'opinione emersa in Commissione sarebbe quella di inserire tale articolo dopo l'articolo 15, nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Ciaffi, ritengo che il problema da lei sollevato possa essere meglio affrontato in sede di coordinamento: una volta approvato l'intero provvedimento, sarà infatti più facile valutare quale sia la migliore collocazione dell'articolo 19.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Va bene, signor Presidente, è comunque essenziale chiarire che in realtà l'articolo in esame è esattamente l'articolo 19 nel testo del disegno di legge; dovrà quindi essere affrontato il problema della sua collocazione nell'ambito del provvedimento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ciaffi; la collocazione di questo articolo sarà valutata in sede di coordinamento.

Passiamo agli interventi sulle norme relative alle aree metropolitane, di cui al capo VI del testo del disegno di legge n. 2924, ed emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esse presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Barbera. Ne ha facoltà.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Signor Presidente, noi riteniamo che con il lavoro del Comitato dei nove e della Commissione sia stato compiuto un notevole passo avanti. Anzitutto, si è evitato di stralciare una materia così importante come quella delle aree metropolitane; non si poteva infatti escludere dalla disciplina del provvedimento la maggior parte della popolazione di intere regioni.

Esistono città la cui popolazione potenzialmente ammonta a 7, 4 o 3 milioni e mezzo di abitanti, che sono in realtà prive

di un governo, essendo questo frantumato tra il comune capoluogo ed i comuni dell'*hinterland*. Il primo è spesso troppo esteso per erogare servizi sociali in termini di efficienza e invece troppo ristretto per esercitare il governo del territorio.

Non ci troviamo neppure più di fronte alla soluzione proposta dal Governo (che abbiamo considerato pasticciata), con la quale si mettevano insieme tutti gli enti attualmente esistenti (il comune capoluogo, la provincia, i comuni dell'*hinterland*) e ci si limitava a piccoli ritocchi di alcune competenze. La strada che è stata seguita è quella che ci sembra più corretta (è la stessa strada che già avevamo indicato nel nostro progetto), e che risponde all'esigenza di prendere le mosse dalle funzioni degli enti.

In un'area metropolitana tali funzioni vanno essenzialmente distinte in due livelli. Il primo fa riferimento al governo complessivo del territorio, cioè ai cosiddetti servizi prevalentemente reali, quali la parificazione territoriale di area vasta, l'infrastrutturazione del territorio, la distribuzione delle risorse per investimenti, la pianificazione dello sviluppo in generale, i trasporti ed alcuni servizi di area vasta come lo smaltimento dei rifiuti. Il secondo livello è invece costituito dai servizi personali, cioè da quelli prevalentemente rivolti alla persona, come la sanità, l'assistenza, i servizi scolastici e quelli culturali non di area vasta, le attrezzature sportive e via dicendo. Tale distinzione non può comunque essere molto rigida perché è possibile inserire nel secondo livello del governo metropolitano grandi infrastrutture riferite a servizi alle persone; al tempo stesso, a livello del comune urbano si possono collocare alcune funzioni di regolazione del territorio.

La scelta che è stata operata non riguarda soltanto, come era nel testo originario del Governo, le cinque aree tradizionalmente considerate metropolitane (cioè Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli), ma anche le città di Bologna, Firenze, Venezia e Bari. Si è superato il criterio del territorio e della popolazione che era quanto mai astratto e che in questi dieci

anni di dibattito sulle riforme delle autonomie locali ha subito continue oscillazioni. Si è voluto fare una scelta politica più onesta e più corretta indicando direttamente quali sono le aree metropolitane. Si tratta di una scelta che non si basa su definizioni astratte: non esiste, infatti, un concetto scientificamente valido di area metropolitana come è dimostrato anche dalla varietà dei termini che sono stati usati di volta in volta (area metropolitana, conurbazione, agglomerazione, regione urbana, comunità urbana e così via).

Si è preferito seguire un criterio secondo cui per aree metropolitane devono intendersi quelle aree in cui si producono effetti distorsivi derivanti o dalla cosiddetta «esternalizzazione» di effetti di decisioni adottate nel comune capoluogo o, viceversa, dalla «internalizzazione» nel comune capoluogo di effetti di decisioni adottate nei comuni dell'*hinterland*. L'«esternalizzazione» si ha, ad esempio, quando un piano del traffico adottato nel comune capoluogo riversa correnti di traffico nei comuni contermini; l'«internalizzazione» si ha quando scelte urbanistiche operate dai comuni dell'*hinterland* finiscono per gravare in maniera pesante sul comune capoluogo.

Vi è quindi la necessità di ricondurre ad unità il governo di tali fenomeni, fermo restando, appunto, che alcuni servizi devono essere erogati ad un livello più basso. Si pongono le premesse, cioè, per evitare la dispersione delle responsabilità nelle aree metropolitane, al fine di costruire un potere politico forte, responsabile direttamente nei confronti dei cittadini. Si configura quindi un governo metropolitano costruito (è questo l'elemento positivo) all'interno del sistema delle autonomie locali e si configura un potere politico legittimato direttamente, con una elezione diretta degli organi del consiglio e non, come è stato proposto da varie parti, o come era stato ipotizzato qualche anno fa, mediante elezioni di secondo grado. E tutto questo senza mortificare i livelli di governo di base, evitando, appunto, la dispersione delle responsabilità.

Si prevedono due livelli: quello della

città metropolitana (che poi non è altro che la provincia ridefinita nei confini) e quello dei comuni. In questo modo non si deve necessariamente ricorrere ad una revisione costituzionale.

Se vi è — come pare — un accordo tra tutte le forze presenti nel Comitato dei nove, ci sembra che questa possa essere considerata una soluzione soddisfacente che quindi troverà, per quanto ci riguarda, il nostro pieno appoggio. Al riguardo, esprimeremo voto positivo anche per la particolare soluzione che è stata individuata per l'area metropolitana di Cagliari, sulla base, però, del rispetto delle prerogative della regione Sardegna che in questa materia ha una competenza statutaria.

Ovviamente, non abbiamo preso in considerazione aree metropolitane nei territori siciliani, tenendo conto (mi pare un'ovvia constatazione) che la regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva in tale materia.

Ribadisco quindi la nostra soddisfazione per una soluzione che contempera diverse esigenze, anche se forse in tale soluzione nessuna forza politica si riconoscerà pienamente; ma spesso accade che soluzioni in cui ciascun gruppo politico sacrifica parte delle proprie posizioni possano a volte risultare le più idonee all'interesse del paese e della democrazia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la nostra parte politica non condivide il concetto transattivo che l'onorevole Barbera ha dell'attività legislativa. Le parti, facendosi reciproche concessioni — secondo una norma del codice civile —, dirimono una controversia tra loro insorta o che sta per insorgere. Questo è il concetto della transazione.

Io non credo che la buona legge passi attraverso la transazione. Ritengo invece che essa passi attraverso un serio studio ed il rispetto di quei principi fondamentali che presiedono all'attività legislativa.

Il primo criterio fondamentale affinché

una legge possa considerarsi tale è che risponda ai caratteri di generalità ed astrattezza. Non credo che possa avere il plauso di un ermeneuta legislativo, di un valido critico della legislazione l'emendamento propostoci dal presidente Labriola, che trova il plauso dell'ex partito comunista. Non penso che possa ritenersi opportuno perché ha più l'aspetto, la forma, il contenuto di un atto amministrativo: non ha il carattere della generalità perché non definisce il concetto di area metropolitana; non ha il carattere dell'astrattezza perché si riferisce, in concreto, ad otto o nove città...

SILVANO LABRIOLA. Nove!

CARLO TASSI. più Cagliari, più, forse, Palermo. Ma quella è cosa nostra, anzi cosa loro!

Ecco, signor Presidente, bastano queste considerazioni, io credo, per dimostrarci che la legge non fa la legge. La norma in questione non risponde alle esigenze minime per assurgere alla dignità e all'autorità di legge; una norma di questo tipo è una norma che nasce già morta.

Non è inserendo nel numero anche Bologna la dotta, Bologna la grassa, perché il collega Barbera è eletto in quella circoscrizione; non è inserendo Venezia perché i veneziani sono «gran signori» e pertanto, se qualcuno in Italia ha qualche cosa, la devono avere anche i veneziani; non è inserendo Bari perché è l'inizio del ponte verso il Medio Oriente, la fiera del Levante e tutto quanto sappiamo; non è in questo modo che si arriva a soluzioni serie.

Il criterio che avrebbe dovuto essere usato era quello della definizione giuridica e legislativa di area metropolitana. Se domani il paese di Roccamaggiore di sotto si ingrandisse in considerazione di esigenze di popolazione, economiche o sociali fino a diventare area metropolitana, non dovrebbe aver bisogno di una legge *ad hoc*; la legge che definisce l'area metropolitana dovrebbe essere in grado di trovare la definizione anche per Roccamaggiore di sotto assunta ad importanza o grandezza di area metropolitana.

Quindi, la norma è sbagliata concettualmente e non può certo trovare l'appoggio ed il plauso del gruppo del Movimento sociale italiano, perché noi — come dicevo questa mattina — preferiamo evitare gli errori e risolvere i problemi anziché portarli avanti come il miglior sinistrese, o ex sinistrese, indicava fino a ieri.

Non solo. L'area metropolitana è un fenomeno che sorge nel periodo postbellico, visto che prima — a parte Roma che aveva la legge del governatorato che forse qualche attento lettore potrebbe rimpiangere ancora oggi se l'andasse a leggere — non esisteva in Italia alcuna città che potesse assurgere a questo livello, che per me non è certamente né auspicabile né auspicato.

La grande città diventa una giungla; l'uomo, l'individuo non è neanche un numero, al massimo esistono i numeri civici e qualche numero di interno. Niente più.

E' quanto di più lontano si possa immaginare, come agglomerato urbano e insieme di persone, da quello che viene definito centro abitato a misura d'uomo! E' una realtà che avete concesso o meglio subito in quarant'anni di assoluta inerzia in termini urbanistici, edilizi, di legislazione sociale; è una realtà prorompente e dirompente dalla quale vi siete sempre tenuti discosti perché non sapevate come regolarla.

Avete consentito che alle periferie delle grandi città di allora crescessero enormi ed inaccettabili dormitori dove l'uomo veniva ancor più avvilito da quello che è il significato della vita sociale. Non a caso si può dire che nessuno è più solo di chi vive in quegli agglomerati. Non vi è alcuna possibilità di rapporto umano perché tutto viene regolato da una necessità di orario, determinata dalle distanze e dalla mancanza, carenza o insufficienza dei servizi che impedisce a chicchessia di poter decidere della propria vita con una certa dignità e in nome della propria personalità.

Oggi, tutto d'un colpo, cercate di risolvere il problema in via puramente amministrativa, mentre la questione avrebbe dovuto essere semmai considerata in termini

più elevati, anche per il rapporto che la metropoli ha nella regione con il resto della popolazione regionale.

Se facciamo l'esempio della Lombardia, possiamo riscontrare che la maggioranza del consiglio regionale, e quindi dei rappresentanti nell'ente regionale, viene sicuramente eletta dalla popolazione di Milano. Tale considerazione è sufficiente per pensare che le scelte fondamentali, che attraverso questa legge continuate ad affidare alla regione, non potranno in realtà consentire di risolvere i problemi. Inoltre, attraverso queste scelte voi aggraverete i problemi del più allargato *hinterland*, come voi lo chiamate.

Voi avete consentito che si verificasse questa situazione nei pressi delle grandi città. Avete omesso di regolamentare tempestivamente il fenomeno, perché non sapete governare! Governare significa infatti prevenire, prevedere e provvedere. Voi invece arrivate qui sempre per provvedere in termini di cosiddetta urgenza e necessità. In questo caso, arrivate addirittura dopo l'urgenza e la necessità. E' così che avete consentito il verificarsi dell'esplosione urbanistica e demografica dei centri, i rapporti irregolari e irregolamentabili tra i comuni vicini e il vecchio centro urbano.

Con la vostra soluzione riprodurrete lo stesso problema che esiste tra quella che è l'attuale e «regolanda» area metropolitana e la zona circostante. Ciò è possibile perché voi non avete sufficiente fantasia, non voglio dire intelligenza, da poter chiarire cosa si intenda per area metropolitana.

Dimostrate la vostra incapacità quando, quasi all'unanimità, accettate di appoggiare una definizione legislativa che non è tale, ma che è soltanto una indicazione dell'*accidens*, del *particolare*, un semplice elenco di città che a vostro giudizio e non si sa con quale motivazione voi considerate metropoli.

Bologna! Onorevole Barbera, fino a ieri l'altro avevo sentito dire che Bologna era una città a misura d'uomo, governata bene da Imbeni, e prima ancora da Zangheri e quant'altri.

Oggi, con l'inserimento della città di Bo-

logna in quell'elenco, ci dite in sostanza che anche là non avete governato un bel niente, non avete regolato la crescita del territorio in maniera corretta e coerente, sicché dovete affidarvi alla nuova disciplina per poter regolare la vostra disfatta. Eppure Bologna era il fiore all'occhiello di un certo tipo di scelte, di indicazioni urbanistiche, di un certo modo di governare la città: vi siete fatti crescere di colpo una metropoli senza esservene resi conto — in quanto fino a ieri nessuno di voi sosteneva che lo fosse — e addirittura lo sancite per legge.

Comincio allora ad essere malizioso, o meglio soltanto realista, ed affermo che non volevate che nell'elenco delle metropoli mancasse la capitale dell'ex partito comunista. Sarebbe una clamorosa disfatta se, nel momento in cui non sapete più come vi chiamate e decidete di abbandonare falce e martello, vi trovaste anche una città non inserita nell'elenco delle metropoli nazionali.

Non voglio tediare oltre l'attenta Assemblea, perché credo di aver espresso abbastanza chiaramente i miei concetti. Secondo noi la scelta doveva essere un'altra, quella della città-regione. Visto che avete inventato l'istituto regionale, che non condividiamo, visto che ad una autonomia locale avete concesso la potestà legislativa, visto che con tale potestà resterà l'antinomia tra area metropolitana e resto della regione, allora tanto valeva che la scelta ricadesse sull'altro tipo di autonomia, su quella avente dignità e potestà legislativa, per far sì che le scelte determinate dalle maggioranze metropolitane, non incidessero negativamente su quelle zone della regione che non vivono sotto l'influenza della metropoli. Non vorremmo che faceste pagare ai cittadini metropolitani e non la negatività di quegli agglomerati urbani che non sono altrimenti governabili. Vorremmo che si potesse dare un significato all'ente regione, cosa che oggi non può avere perché, come ben sapete, i territori regionali sono quelli stabiliti per necessità postali nel 1870.

Quindi non vi è alcuna omogeneità nella formulazione proposta, che non ha la di-

gnità di norma legislativa, avendo per oggetto un elenco di città, quasi a voler fotografare, e quindi a sclerotizzare, la situazione. Invece l'importanza e la forza della legge sta nella possibilità di essere attuabile nel tempo e di non cristallizzare una situazione già verificatasi. La legge dispone per il futuro: quella al nostro esame dispone per il passato. Prende atto di una situazione, con qualche accorgimento bolognese privo di qualsiasi significato e giustificazione, ma non dispone per il futuro, perché una metropoli che dovesse sorgere non sarebbe certo regolata dalla norma in oggetto. Se nei prossimi anni, alle soglie del duemila, la città X dovesse per esempio avere le necessità e le incombenze di un'area metropolitana, dovrebbe per forza essere emanata una legge speciale.

Ecco quindi i motivi di ordine giuridico, legislativo e politico che ci inducono ad essere contrari alla scelta compiuta dalla maggioranza della Commissione. In verità aveva più senso e più logica persino il testo predisposto dal Governo rispetto a quello elaborato dalla Commissione: il che è tutto dire.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Pietro Battaglia. Ne ha facoltà.

**PIETRO BATTAGLIA.** Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il mio dissenso sulla nuova formulazione dell'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione, anche perché non condivido il fatto che le aree metropolitane vengano individuate con i nomi delle città. Le aree metropolitane, infatti, rispondono a logiche di sviluppo urbanistico ed economico e l'aver indicato alcuni nomi di città significa precludere ad altre zone del paese la dignità di area metropolitana.

Sul piano giuridico non ritengo accettabile questo emendamento, anche perché la figura dell'area metropolitana viene introdotta nella riforma senza alcuna visione di prospettiva. Desidero citare, ad esempio, alcuni atti del Parlamento concernenti l'area dello stretto di Messina, che definiscono quella zona area metropolitana. Mi

riferisco alla legge n. 122, relativa ai parcheggi (la cosiddetta legge Tognoli), alla legge n. 457, sull'edilizia, e a quella riguardante l'attraversamento dello stretto di Messina, sulla quale dovrà realizzarsi un accordo di programma entro il 15 dicembre di quest'anno.

Se è vero che la situazione della regione Sicilia, a statuto speciale, e quella della regione Calabria sono profondamente diverse, è anche vero che quella di cui ci stiamo occupando è una legge monca che non guarda alle prospettive del paese.

A mio giudizio, signor Presidente, onorevole presidente della Commissione, onorevole relatore, non dobbiamo commettere lo stesso errore che abbiamo fatto allorché abbiamo istituito le regioni, con cento anni di ritardo, facendo riferimento ai confini disegnati, collega Tassi, non nel 1870, ma nel 1862, da un tale direttore generale, Maestri, che definì le regioni senza una legge dello Stato.

Di conseguenza oggi abbiamo città, come Piacenza, in Emilia, che gravita sul piano economico verso la Lombardia e non verso l'Emilia, o come Novara, in Piemonte, la cui attività è più legata a Milano che non a Torino. Pertanto, solo se volessimo veramente far compiere dei passi all'indietro al nostro paese, potremmo accettare il nuovo testo proposto dalla Commissione.

Sono convinto che sarebbe stato molto più logico che la Commissione avesse presentato all'attenzione dell'Assemblea un'indicazione circa i criteri da seguire nell'individuazione dell'area metropolitana, senza individuare le città. Potremmo trovarci di fronte, ad esempio, ad una zona del paese che pur non avendo dignità di capoluogo di provincia ha tutte le caratteristiche per essere definita area metropolitana, in virtù di supporti di natura economica ed urbanistica.

La mediazione raggiunta, oltre a non aver respiro politico, non tiene neppure conto delle prospettive autonomistiche del paese e per questo dichiaro il voto contrario al testo dell'articolo 19, proposto dalla Commissione con la nuova formulazione dell'emendamento 19.4 *stralcio*.



**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

**ANTONIO DEL PENNINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, valutiamo positivamente il lavoro svolto dalla Commissione sulle aree metropolitane, che colma una lacuna contenuta nel testo originario, così come valutiamo positivamente anche il modello istituzionale delineato negli articoli 19, 19-bis e 19-ter.

Vediamo, infatti, realizzata un'ipotesi di governo delle aree metropolitane che supera la suddivisione in tre livelli contenuta nell'originario testo del disegno di legge, che avrebbe creato sovrapposizioni e moltiplicazioni di enti con conflitti di competenza.

Nella chiara definizione dei due livelli di governo (il livello metropolitano e quello dei singoli comuni) vediamo un disegno che risponde ad un criterio di razionalità, tenendo conto delle funzioni che devono essere poste in capo ai diversi soggetti istituzionali all'interno dell'area metropolitana. Mi riferisco cioè alle funzioni relative ai servizi di area vasta sul territorio, propri del governo metropolitano (dai trasporti all'adozione degli strumenti urbanistici, alla gestione dei servizi che hanno un interesse per l'intera area), e a quelle attinenti alla gestione dei servizi alla persona, propri dei singoli comuni.

Direi quindi che è stato raggiunto un equilibrio soddisfacente. E giudichiamo molto positivamente il fatto che con un'ulteriore modifica al testo originario la Commissione abbia previsto lo scorporo dei comuni capoluogo dall'ente regione.

Certo, è un processo graduale quello che viene avviato ed è probabilmente motivo di non piena soddisfazione il fatto che l'attuazione del governo metropolitano non possa avvenire entro il 1990, dati i tempi concessi al Governo ed alle regioni per l'adozione degli strumenti normativi di loro competenza, ma debba investire le amministrazioni locali solo a partire dal 1995.

Non vi è dubbio tuttavia che la strada imboccata sia giusta. L'idea di mantenere all'interno dell'area metropolitana l'unità

del comune capoluogo, come da alcune parti era stato ipotizzato, avrebbe significato creare davvero un conflitto permanente di competenze tra governo metropolitano e comune capoluogo. Una simile soluzione non avrebbe consentito di arrivare ad una riallocazione delle funzioni in capo ai diversi enti locali che insistono nell'area metropolitana, determinando cioè quella situazione che ci portò all'inizio ad essere così fortemente critici rispetto alle soluzioni adottate dal disegno di legge governativo.

Ecco perché ci sentiamo di dare la nostra adesione convinta al testo della Commissione e ritiriamo conseguentemente il nostro emendamento 19.3 *stralcio*.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, va certamente accolta con favore la reintroduzione nella discussione del provvedimento in esame del tema delle aree metropolitane. sottrarre alla discussione sulla riforma delle autonomie locali tale questione, che è poi quella del riassetto delle autonomie stesse, sarebbe stata una cosa insensata. Credo pertanto che il lavoro svolto dal Comitato dei nove per questo aspetto sia positivo. Quali siano state le mediazioni ed i problemi determinatisi è abbastanza secondario rispetto alla possibilità di confrontarsi con un testo ormai ben delineato.

Condivido la critica avanzata dall'onorevole Pietro Battaglia rispetto alla scelta compiuta dal Comitato dei nove di indicare nel primo comma dell'articolo 19 l'elenco delle aree metropolitane, fatta salva la possibilità per la regione sarda di poterla individuare rispettando lo statuto regionale.

Condivido la posizione dell'onorevole Pietro Battaglia, nel senso che ritengo giusta la sua critica, in quanto è necessario che l'area metropolitana del nostro paese non sia individuata solo in rapporto al numero degli abitanti, visto anche che, ad esempio, come ci è stato spiegato, l'ampliamento previsto per Venezia e per Bari non è dovuto al numero degli abitanti ma ad

altri motivi di natura economica, sociale e storico-culturale.

Su questa materia avevo presentato un emendamento (il 19.1 *stralcio*) che, pur individuando alcune aree metropolitane, indicate anche dalla proposta del Comitato dei nove, determinava tuttavia criteri generali ai fini della istituzione delle stesse.

Ogni criterio ha, come è ovvio, i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, ma non si può sottacere che la proposta formulata dal Comitato dei nove è molto limitativa, perché comporta la necessità di tornare su questo disegno di legge, ma con provvedimenti *ad hoc*, qualora si ripresentassero problemi di natura metropolitana in altre aree del paese.

Questo — lo ripeto — non mi pare corretto perché, se la delimitazione dell'area metropolitana deve avere anche il consenso dei comuni contermini e delle relative comunità, è sbagliato individuare esclusivamente alcune aree metropolitane. Se è vero che il concetto di area metropolitana ormai riguarda tutti i medi comuni italiani, se cioè esiste una contiguità e una continuità economica, sociale e direi anche fisica, alcune questioni non possono che essere affrontate a livello di area metropolitana.

Va rilevato per altro che sulle metropoli vengono a gravare una serie di servizi da cui invece sono esclusi i comuni vicini alla grande o media metropoli; il che comporta che tali comuni non possono usufruire dei servizi resi dalla metropoli e che quest'ultima non può attuare alcuna forma di decentramento.

Non giudico allora sbagliata la proposta avanzata dall'onorevole Tassi (se non ho capito male) di avere un riferimento regionale; anzi, forse è proprio avendo d'occhio lo sviluppo regionale che è possibile ridefinire complessivamente servizi e insediamenti e rendere fruibili servizi più significativi e più importanti gestiti dal comune anche in aree della regione che molto spesso possono essere sottosviluppate.

Al riguardo non voglio esemplificare, ma penso che, se noi avessimo un territorio razionalmente organizzato, le distanze non risulterebbero così traumatiche (lo

sono adesso per la cattiva organizzazione dei servizi pubblici di trasporto) da non poter prevedere una mobilità regionale che consentirebbe un decentramento di servizi e contemporaneamente il loro accentramento in certe aree della regione. Questa possibilità di ridisegnare il territorio, rispettandone le vocazioni fisiche e storiche, ma affidando alle comunità locali il compito di costruire l'area metropolitana, viene a mio avviso cancellata dalla formulazione dell'articolo 19.

Le proposte della Commissione concernenti gli articoli successivi, sui quali intervergo ora per guadagnare tempo, *grosso modo* ripetono quelle formulate dagli altri gruppi politici, oltre che dalla componente verde arcobaleno del gruppo misto, ma sono a mio avviso carenti dal punto di vista della predisposizione di servizi culturali, che andrebbero invece esplicitamente menzionati in riferimento alle aree metropolitane. Dissento invece completamente dal testo dell'articolo 19-bis elaborato dalla Commissione: non ne faccio tanto una questione di nomi (città metropolitana-comune); sono invece gli organi previsti dal comma 3 dell'articolo 19-bis che non mi sembrano giusti. Non possiamo commettere l'errore di non distinguere le funzioni degli organi della città metropolitana, ripetendo una commistione fra i ruoli del consiglio metropolitano, della giunta metropolitana e del governatore metropolitano.

Inviterei il relatore o il Comitato dei nove a ripensare il termine «governatore metropolitano» — mi rivolgo direttamente all'onorevole Ciaffi in questo caso — perché non posso più, in base al quinto comma dell'articolo 86 del regolamento, proporre emendamenti e subemendamenti. Inviterei pertanto l'onorevole Ciaffi a sostituire la dizione «governatore metropolitano» e nomi ce ne sono in abbondanza. Mi pare che lasciando un simile termine daremmo un'indicazione simbolica e personalizzeremmo in modo troppo forte le funzioni del presidente della giunta metropolitana.

Propongo quindi all'onorevole Ciaffi di fare propria la mia proposta e di chiamare

tale soggetto «presidente della giunta metropolitana». La figura del governatore è di altri tempi e indurrebbe a pensare che su di esso debbano accentrarsi chissà quali poteri straordinari.

Per il resto, signor Presidente, credo che i dati negativi si bilancino con quelli positivi. Per questo mi asterrò sull'articolo 19, mi pronuncerò poi specificamente su una serie di emendamenti e voterò contro l'articolo 19-bis qualora non venisse accolta la proposta di cambiare il nome e soprattutto l'articolazione dei poteri del consiglio metropolitano, della giunta metropolitana e del presidente della giunta metropolitana, che spero prenda tale nome.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, la proposta della Commissione e del Comitato dei nove rappresenta indubbiamente un passo in avanti che rende il testo più chiaro e più adeguato rispetto alle aspettative di queste aree, che sono di difficile definizione prima che di difficile governo.

E' certamente giusto non stralciare questa parte, perché riguarda una realtà integrata nel tessuto complessivo delle autonomie e perché non ha senso creare in questa sede lacerazioni e vuoti.

Devo dire che siamo soddisfatti, da un lato, dell'individuazione, finalmente molto chiara, dell'esistenza di due — e solo due — livelli di governo del territorio. L'area metropolitana non si configura come qualcosa di eccezionale, che non ha niente a che vedere con la provincia; ma è una qualificazione della provincia stessa che diventa, appunto, provincia metropolitana, oppure, come si dice nel quarto comma del nuovo testo dell'articolo 19, «città metropolitana».

Riteniamo anche opportuno che, accanto ad una definizione analitica, tassativa e determinata delle aree metropolitane (devo dire che a nostro parere non è sufficiente il dato demografico per stabilire la necessità di costituire la provincia metropolitana), vi sia il riferimento ad un

area più ampia, e questa volta non determinata se non in base ad un certo criterio: il rapporto di stretta integrazione con altri comuni. Va da sé che questi ultimi debbano essere connessi con quelle aree. Mi pare da questo punto di vista giustificata la richiesta di inserire un elemento terminologico che crei una connessione. È quindi necessario modificare il testo della Commissione facendo riferimento alle aree sopraindicate, introducendo le parole «con essi». La dizione dell'articolo dovrebbe quindi essere cambiata in tal senso: «altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione».

Ci pare molto opportuno l'aver attribuito una potestà statutaria alla «città metropolitana», perché riteniamo che ciò comporti la possibilità di darsi un difensore civico, in base a quanto disposto dal nostro emendamento approvato ieri. Siamo pertanto soddisfatti.

Ci pare però che la definizione dei criteri di integrazione sia di nuovo lacunosa. A tale riguardo mi rivolgo al relatore Ciaffi.

L'indicazione che i criteri di integrazione sono relativi solo alle attività economiche ed ai servizi essenziali per la vita sociale ci pare poca cosa. Si tratta infatti di un criterio che non corrisponde alle competenze che, secondo l'articolo 19-ter, saranno proprie di questa città metropolitana.

Ben tre decisioni fra quelle assunte dalla Commissione hanno a che fare con l'ambiente. La funzione della città metropolitana, sotto tale profilo, sarebbe quindi in primo luogo articolata nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; in secondo luogo nella difesa del suolo, nella tutela idrogeologica, nella tutela e nella valorizzazione delle risorse idriche, nello smaltimento dei rifiuti; ed infine nella raccolta e nella grande distribuzione delle acque e delle fonti energetiche.

Ciò mi sembra significhi che l'individuazione dei comuni esterni alle già definite aree metropolitane debba essere compiuta in base a criteri relativi non soltanto ad attività economiche o a servizi essenziali, ma anche ad una certa omogeneità morfo-

logica di carattere ambientale. In caso contrario, ci troveremmo di nuovo di fronte ad una specie di provincia — chiamata «città metropolitana» — che avrebbe da un lato competenza obbligatoria in tema di programmazione e dall'altro, talvolta anche in contrasto con la precedente, in materia di territorio.

Chiediamo pertanto che si definisca la configurazione esterna delle aree metropolitane in modo tale che esse coincidano non soltanto con le esigenze di integrazione economica e di erogazione dei servizi essenziali, ma anche con quelle di carattere morfologico, ambientale e territoriale. Mi riferisco, ad esempio, al tema — che non è di poco conto — dei bacini. Il fatto che un sottobacino corrisponda per intero o solo in parte ad un'area metropolitana (pensiamo al caso di Genova e dintorni) crea grossi problemi di programmazione e direzione politica della zona interessata. Ecco il motivo per il quale il contenuto dell'articolo 19-ter può avere un senso solo se il confine dell'area metropolitana sarà determinato seguendo questi criteri.

In secondo luogo, onorevole relatore, scompare completamente il riferimento alla popolazione. Mentre l'articolo 19-ter stabilisce che l'area metropolitana ha compiti di programmazione di servizi di carattere culturale e in materia di scuola, risulta completamente assente, quale criterio di perimetrazione, il rapporto con l'omogeneità culturale della popolazione.

Proponiamo pertanto alla Commissione che, senza alterare il testo, si introduca tra i criteri che stabiliscono le ragioni dell'integrazione, oltre a quello relativo all'attività economica, anche quello delle relazioni culturali tra le persone. Pensiamo alle minoranze linguistiche, ma anche alle culture etniche o dialettali, che non avrebbe senso escludere dalla ricerca volta a definire un'area sostanzialmente omogenea gravitante sul grande centro urbano metropolitano.

Speriamo che queste modifiche — si tratta di poco più di una semplice cosmesi, ma che rappresenterebbe comunque un segno importante — possano essere ac-

colte dalla Commissione e dal Governo. Se ciò non avvenisse, dovremmo purtroppo esprimere un voto di astensione. Si tratterebbe per così dire quasi di uno spreco rispetto ad una possibile manifestazione di consenso da parte nostra; e su questo punto invito il relatore e la Commissione a riflettere.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

**PIETRO SODDU.** Signor Presidente, consideriamo un notevole passo avanti l'aver risolto il problema della definizione e della regolamentazione dell'area metropolitana. Ciò certamente completa il quadro della riforma, anche se — come è già emerso dal dibattito — tale istituto non soddisfa tutte le esigenze prospettate nella discussione di questa legge tanto importante.

Nell'ambito del Comitato dei nove siamo pervenuti alla soluzione in oggetto attraverso una serie di passaggi e mediazioni che hanno comportato l'accantonamento di quelle proposte che sembravano non corrispondere alle generali convinzioni.

L'aver definito in modo specifico l'area metropolitana e le zone territoriali che la costituiranno potrebbe certo sembrare in contrasto con l'esigenza di maggiore autonomia e libertà propria delle regioni, nonché con la necessità di operare un esame concreto delle funzioni urbane più rilevanti in quei territori che non sono compresi nell'ipotesi prospettata.

Tuttavia si tratta di una soluzione intermedia rispetto all'esigenza di differenziazione tra comuni piccoli, medi e grandi che alcuni tra gli esponenti più illustri della dottrina del nostro paese hanno evidenziato.

Si introduce comunque nell'ordinamento comunale e provinciale il riconoscimento di una differenza sostanziale tra le problematiche connesse alle funzioni delle grandi aree urbane e quelle, anch'esse importanti, ma di livello inferiore, degli altri comuni. L'unica eccezione a questa indicazione è costituita dal riferimento allo statuto speciale della Sardegna, non solo in

considerazione delle particolari competenze di tale regione, ma anche del fatto che si tratta di un'isola, in cui le funzioni urbane assumono la rilevanza che nel territorio nazionale è propria delle città più importanti. Non vi è infatti alcuna possibilità di integrazione con città più grandi ed importanti, ed i problemi che sorgono devono necessariamente essere risolti all'interno dell'isola.

Credo che debba essere considerato anche il fatto che nel testo proposto dal Comitato dei nove dell'articolo in esame non abbiamo voluto ridurre l'area metropolitana alla stretta cerchia della conurbazione, ma invece compiere un tentativo affinché le regioni possano individuarla in modo più ampio, come del resto accade in tutto il mondo, aggregando all'area metropolitana quei territori a vocazione agraria, per così dire, o verde, che però hanno un ruolo integrativo rispetto a tutto il resto dell'area.

Desidero in tal modo rispondere anche ad un'osservazione pertinente del collega Lanzinger. Indubbiamente oggi l'ambiente non può che costituire un vincolo, un parametro sulla base del quale si definiscono le aree urbane. L'ambiente diventa una delle componenti fondamentali sia per garantire l'equilibrio che il collega ha richiamato, sia per la funzione che esso è chiamato a svolgere nella vita della società di oggi.

Do per scontato che le regioni chiamate a definire meglio il perimetro dell'area metropolitana tengano conto anche della omogeneità culturale, come è stata definita da Lanzinger. Tuttavia sarebbe forse il caso di non rinchiudersi troppo nella gabbia dialettale che egli ha richiamato, considerando piuttosto un'omogeneità culturale più ampia e moderna.

Presidente, pensiamo che in questo modo si sia compiuto un notevole passo in avanti. Nell'esame degli articoli successivi si valuterà meglio come si sia cercato di rendere più equilibrata la convivenza tra l'area metropolitana e i comuni, anche in riferimento al livello provinciale.

Per queste ragioni salutiamo positivamente la soluzione adottata. Annuncio per-

tanto il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la posizione comune assunta dal Comitato dei nove sulla questione delle aree metropolitane possa essere salutata con compiacimento proprio in considerazione delle difficoltà iniziali che si erano registrate non soltanto tra i partiti, ma anche all'interno di essi.

D'altra parte tale questione era stata poco approfondita nel nostro ordinamento, anche sul piano dottrinario, mentre in molti Stati europei (ad esempio in Francia, in Germania e nella stessa Inghilterra) già erano state trovate delle soluzioni.

Sotto questo aspetto l'ordinamento italiano è stato caratterizzato da una sorta di inerzia istituzionale. Credo pertanto che il passo compiuto nell'ambito della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali rivesta notevole e significativa importanza, giacché grazie ad esso si è pervenuti alla ridefinizione di competenze, poteri e funzioni, nonché all'istituzione di un ente locale inteso come autorità di governo dell'area metropolitana. Sono misure di portata storica.

La grande difficoltà incontrata in materia era connessa alla necessità di individuare un livello di governo, una questione sulla quale la dottrina ha molto dibattuto, che ha fatto registrare valutazioni notevolmente diverse ed in merito alla quale sono stati spesso utilizzati strumenti di carattere funzionale, quale ad esempio l'accordo di programma, che certamente si è mostrato inadeguato alle fondamentali esigenze delle aree metropolitane.

Queste necessitano di interventi in grado di riequilibrarne, per così dire, le funzioni, i servizi e le risorse disponibili. Ma tale intervento non deve operarsi solo per la città capoluogo: anche la disciplina del rapporto tra questa e i comuni contermini richiede infatti il deciso intervento di una

autorità che sia in grado di operare per conseguire gli obiettivi ricordati.

L'individuazione del livello di governo è stata quindi un passo di notevole portata. Penso alla situazione in cui versa l'area metropolitana di Napoli, che fa registrare un'estensione a macchia d'olio della città verso i comuni contermini, senza alcuna prospettiva urbanistica e senza alcuna pianificazione. Per questo alcune aree dei comuni contermini hanno dato luogo a realtà veramente invivibili.

Il livello di governo stabilito dalla Commissione (il livello ente-provincia) è stato preferito ad altre soluzioni prospettate, quali la regione ed il comprensorio. L'esigenza di tale livello d'altra parte emerge dalla necessità di disporre di una pianificazione comprensoriale, che tuttavia i comprensori, a causa delle loro limitate competenze, non sono riusciti ad assicurare: esattamente come il comune metropolitano, infatti, non sono stati in grado di soddisfare le esigenze dell'ente provincia.

La nuova configurazione della provincia derivante dal progetto di legge al nostro esame consente di individuare chiaramente le due funzioni necessarie per governare le aree metropolitane, la programmazione e la gestione. Tali funzioni sono da affidare ad un solo ente, evitandosi così quella scissione che ha rappresentato uno degli aspetti negativi dell'attività della regione.

Risolto il problema della creazione di un'autorità metropolitana, intesa come autorità di governo, rinveniamo nell'articolo in esame alcuni elementi significativi. Anzitutto l'elezione diretta dei componenti dell'organo di governo e, in secondo luogo, in ordine alle funzioni, l'attribuzione all'autorità metropolitana di un rilevante potere di pianificazione, da intendersi non come mera formulazione dei piani, ma come effettiva capacità di dirigere gli interventi strategici nell'area metropolitana e come concreto esercizio della potestà decisionale.

Credo siano queste le proposte più qualificanti.

Si è inoltre messo in moto un processo di

autonomia reale con l'esaltazione del ruolo dei comuni, poiché si è avvertita la necessità di creare all'interno del comune capoluogo non mere municipalità, ma veri e propri enti a carattere comunale.

Un'altra caratteristica va individuata nel recupero del ruolo dell'istituto regionale, che rappresenta un'importante intuizione del legislatore. In sostanza, si è ritenuto di non rimettere all'autorità statale tutte le funzioni, per cui sotto questo punto di vista siamo di fronte ad una legge di principi che ravvisa nella regione un ente di completamento della funzione-quadro propria della legge statale.

Per tali ragioni, il nostro gruppo è favorevole all'introduzione delle aree metropolitane all'interno della riforma globale del sistema delle autonomie locali.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Pier Ferdinando Casini. Ne ha facoltà.

**PIER FERDINANDO CASINI.** Signor Presidente, ritengo doveroso svolgere alcune considerazioni su questo articolo in quanto, insieme al collega Piro, ho presentato un subemendamento in merito all'inserimento della città di Bologna tra le aree metropolitane.

Come avviene sempre nel caso della regolamentazione e dell'attuazione di riforme delicate come quella oggi al nostro esame, credo che sarà necessario definire bene un equilibrio tra l'area metropolitana, il comune metropolitano e la provincia. Non vi è dubbio, comunque, che la formulazione proposta dall'articolo in esame ha il pregio di risolvere alcune contraddizioni insite nell'ordinamento tradizionale.

Siamo soddisfatti che la Commissione abbia deciso di accedere al nostro subemendamento, che riprende un'analoga iniziativa comunista, con l'inserimento delle città di Bologna, Bari e Venezia tra le aree metropolitane.

La nostra non è una richiesta corporativa, ma risponde ad una esigenza diffusa in termini di insediamento sociale, di tradizione culturale, di rapporti con un'area

metropolitana perfettamente integrata nell'ambito della città e che necessita di una sola unità autoritativa di riferimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Malvestio. Ne ha facoltà.

**PIERGIOVANNI MALVESTIO.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, desidero sottolineare che condivido pienamente la proposta formulata dalla Commissione sul problema delle aree metropolitane. Come hanno rilevato numerosi colleghi, è stato compiuto uno sforzo per superare il semplice criterio basato sul numero degli abitanti. In tal modo è stato possibile prendere in considerazione anche città che, pur non avendo una popolazione consistente, ponevamo per altri motivi problemi complessi di governo.

Mi riferisco in particolare (anche con un certo compiacimento) alla città di Venezia. L'area che gravita intorno a questo comune presenta evidenti caratteristiche metropolitane, come risulta anche da analisi e studi svolti dall'IRSEF nel 1986 sulla base di criteri e parametri forniti dallo *Standard Metropolitan Systems Areas*, il centro di analisi utilizzato dalla regione Veneto per l'individuazione delle aree e subaree metropolitane, ai fini della formazione del PTRC (Piano territoriale regionale di coordinamento), che è stato approvato in questi giorni.

Con quello studio si evidenzia un complesso sistema costituito dai poli urbani di Venezia, Padova e Treviso e da sub-aree gravitanti su ciascuno di quei poli. La sub-area veneziana comprende un'aggregazione attorno al comune capoluogo di oltre 300 mila abitanti ed una popolazione complessiva di oltre 600 mila persone distribuite in comuni appartenenti a tre province diverse. Questa popolazione manifesta continui rapporti di integrazione sul piano delle attività economiche, dall'organizzazione dei servizi essenziali pubblici e privati, nonché della vita sociale culturale.

La funzione di coordinamento e di programmazione delle attività dei vari comuni risulta spesso difficoltosa e carente, con inconvenienti notevoli soprattutto in ordine alle scelte più immediate di pianificazione urbana. Siamo in presenza, infatti, di un processo diffuso di suburbanizzazione dei comuni della prima cintura attorno a Venezia; fenomeno difficilmente controllabile attraverso i deboli ordinamenti delle amministrazioni provinciali e che impedisce di fatto la definizione di necessari interventi correttivi in grado di assicurare uno sviluppo armonico e coerente. Il recupero di Venezia e di tutta l'area metropolitana corrispondente, non solo sul piano fisico ma anche su quello sociale, economico e culturale, richiede un Governo forte in grado di assicurare il controllo di tale fenomeno; un governo che si assuma le responsabilità delle grandi scelte di pianificazione urbana e territoriale e di indirizzo economico su scala metropolitana e che si impegni sul piano della tutela ambientale (basti pensare al problema di 96 comuni che sgrondano sul bacino lagunare) e nella realizzazione delle grandi infrastrutture di servizio.

Per questi motivi, signor Presidente, signor ministro, esprimo con compiacimento la mia soddisfazione per la proposta che è stata formulata dalla Commissione (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

**FRANCO PIRO.** Intervengo solo per associarmi alle considerazioni già svolte dal collega Barbera e dal collega Pier Ferdinando Casini. Noi siamo lieti che sia passato un criterio non strettamente legato alle caratteristiche degli abitanti. Ci troviamo infatti di fronte ad una struttura metropolitana effettivamente reale in aree del paese caratterizzate dal decentramento dell'attività amministrativa dei comuni che si è dimostrato estremamente utile perché ha reso possibile la costru-

zione di città vivibili ed accoglienti, consentendo anche a piccoli comuni di diventare grandi.

Paradossalmente la scelta del decentramento ed anche quella di mantenere città a dimensioni umane rischiava poi di ottenere effetti opposti per una sorta di eterogeneità dei fini. Per fare un solo esempio, se la città di Bologna avesse deciso un piano di traffico capace di influenzare sicuramente anche il comune di Casalecchio di Reno o il comune di San Lazzaro (per citare due località alle estremità della città), avremmo rischiato di non poter utilizzare i benefici che una programmazione territoriale su vasta scala è in grado di introdurre soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione della mobilità, urbana o extraurbana che sia, dal momento che a questo punto si deve parlare sostanzialmente di modalità metropolitana.

In questa sede voglio esprimere a nome del gruppo socialista la soddisfazione per la soluzione che è stata individuata e ringraziare il collega Ciaffi e gli altri componenti del Comitato dei nove.

Voglio inoltre ribadire la validità dell'iniziativa che il collega Barbera, il collega Casini ed io stesso abbiamo ritenuto opportuno assumere, insieme con altri colleghi, prendendo in considerazione una dimensione che riguardi anche Bari e Venezia. Si tratta di una dimensione sicuramente adeguata, anche per l'immagine internazionale della mia città che, come è noto, non è solo legata al IX centenario della sua università, ma anche alla ricerca di dimensioni produttive, interstiziali, industriali e commerciali che ne fanno una delle aree più ricche ma più bisognose di una programmazione reale dei servizi territoriali.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che l'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione, nella nuova formulazione, prima preannunciato dal presidente Labriola, è del seguente tenore:

*Sostituire il Capo VI con il seguente:*

## CAPO VI

### AREE METROPOLITANE

#### ART. 19.

*(Aree metropolitane).*

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano su essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche ed ai servizi essenziali alla vita sociale.

2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo 15 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».

5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.

#### ART. 19-bis.

*(Città metropolitana).*

1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

- a) città metropolitana;
- b) comuni.

2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto



compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.

3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

ART. 19-ter.

*(Funzioni della città metropolitana e dei comuni).*

1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e grande distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

ART. 19-quater.

*(Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana).*

1. Entro diciotto mesi dalla delimita-

zione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.

2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri e delle circoscrizioni che li compongono.

4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.

ART. 19-quinquies.

*(Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 19.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.

3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente.

4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui al precedente articolo, sentiti i comuni interessati e

previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

19.4. *stralcio*.

La Commissione.

A seguito della presentazione di tale emendamento, il collega Del Pennino ha ritirato il suo emendamento 19.3 *stralcio*, mentre vengono mantenuti gli emendamenti Costa Raffaele 19.2 *stralcio*, Savino 19.6 *stralcio*, Russo Franco 19.1 *stralcio*, Barbera 19.5 *stralcio* e l'articolo aggiuntivo Russo Franco 19.01 *stralcio*.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Presidente, ritiro il mio emendamento 19.5 *stralcio*.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Barbera.

Qual'è il parere del relatore sui residui emendamenti?

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, esprimo soddisfazione per il largo accordo raggiunto su una materia che era stata oggetto di *stralcio* proprio perché sulla stessa maturasse la convergenza più ampia.

Molti degli emendamenti, stante il largo consenso verificatosi sull'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione, sono stati ritirati o potrebbero esserlo, a cominciare dall'emendamento Costa Raffaele 19.2 *stralcio*, la cui sostanza è stata recepita nell'emendamento della Commissione.

Sono stati ritirati — credo — gli identici subemendamenti Strumendo 0.19.4.5 *stralcio* e Casini Pier Ferdinando 0.19.4.5 *stralcio*, mentre tutti gli emendamenti e subemendamenti della Commissione, risultano assorbiti dall'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione nella nuova formulazione.

Signor Presidente, al primo punto dell'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione, nella nuova formulazione, va apportata la seguente correzione: alle parole «ai servizi essenziali della vita sociale» vanno aggiunte le parole «nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali». Tale primo punto dell'emenda-

mento ha, dunque, la seguente formulazione:

«Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali».

Raccomando quindi l'approvazione dell'emendamento della Commissione 19.4 *stralcio* nella nuova formulazione e con la correzione testé apportata.

Chiedo all'onorevole Savino di ritirare l'emendamento 19.6 *stralcio*; in caso contrario, esprimo su di esso parere negativo. Identico parere contrario viene espresso sull'emendamento Russo Franco 19.1 *stralcio* che, per lo stesso motivo, invito i presentatori a ritirare, assicurando che l'introduzione del sindaco metropolitano è già prevista dal nostro emendamento.

Analogo parere negativo esprimo sull'articolo aggiuntivo Russo Franco 19.01 *stralcio* nel caso in cui i presentatori non intendessero ritirarlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO FAUSTI, *Sottosegretario di stato per l'interno*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il collega Russo Franco è sensibile ai suoi inviti ed ha fatto sapere di ritirare il suo emendamento 19.1 *stralcio* e l'articolo aggiuntivo 19.01 *stralcio*. Sono stati ritirati anche gli identici subemendamenti Strumendo 0.19.4.5 *stralcio* e Casini Pier Ferdinando 0.19.4.5 *stralcio*. Anche l'emendamento Costa Raffaele 19.2 *stralcio* è stato ritirato.

L'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione, nella nuova formulazione e con la correzione indicata dal relatore per la maggioranza, deve essere votato nelle cinque parti di cui si compone.

Pongo in votazione la prima parte

dell'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione, fino alle parole «l'area metropolitana di Cagliari» (articolo 19)

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte (articolo 19-*bis*) dell'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la terza parte (articolo 19-*ter*) dell'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la quarta parte (articolo 19-*quater*) dell'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la quinta parte (articolo 19-*quinquies*) dell'emendamento 19.4 *stralcio* della Commissione.

(È approvata).

L'emendamento Savino 19.6 *stralcio*, mentre gli articoli del testo originario del disegno di legge che riguardano le aree metropolitane, risultano pertanto assorbiti.

Onorevoli colleghi, abbiamo così esaurito l'esame del capo relativo alle aree metropolitane, il che è — credo — motivo di soddisfazione.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge nel testo della Commissione.

Passiamo all'articolo 20, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

#### ART. 20.

(*Unioni di comuni*).

1. In previsione di una loro fusione due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 8. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

(*Unione di comuni*).

1. Due o più comuni tra loro contigui possono costituire una «unione di comuni» per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'atto costitutivo è adottato con il procedimento di cui all'articolo 4 dai singoli consigli comunali interessati. L'atto costitutivo approva lo statuto dell'unione.

3. Lo statuto indica le funzioni e i servizi attribuiti all'unione e quelli attribuiti ai singoli comuni, disciplina i rapporti finanziari tra i comuni e l'unione e regola le forme di partecipazione dei singoli comuni alle attività dell'unione.

4. Sono organi dell'unione: il consiglio, la giunta e il presidente. Per la loro elezione, funzioni e organizzazione si applicano le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

5. Lo statuto dell'unione può prevedere che il consiglio sia costituito dai consiglieri componenti i singoli consigli comunali,

qualora il loro numero complessivo non sia superiore a sessanta. In tal caso, lo statuto dell'unione può stabilire che i consigli dei comuni con popolazione inferiore rispettivamente a mille, tremila e cinquemila abitanti, siano costituiti da cinque, nove e undici consiglieri, eletti su liste concorrenti con voto limitato a tre quinti dei consiglieri assegnati.

6. Ove i comuni interessati non abbiano promosso la costituzione dell'unione, la regione può invitarli a compiere una rilevazione sulla congruità delle loro strutture e delle loro risorse finanziarie rispetto al ruolo e ai compiti previsti per i comuni dalla presente legge. Sulla base dei risultati di tali rilevazioni, la regione, consultata mediante *referendum* le popolazioni interessate, può disporre con legge la costituzione dell'unione.

\* 20. 4.

Bassanini, Rodotà.

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Unione di comuni).*

1. Due o più comuni tra loro contigui possono costituire una «unione di Comuni» per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'atto costitutivo è adottato dai singoli consigli comunali interessati, con il procedimento previsto per l'approvazione degli statuti comunali. L'atto costitutivo approva lo statuto dell'unione.

3. Lo statuto indica le funzioni e i servizi attribuiti all'unione e quelli attribuiti ai singoli comuni, disciplina i rapporti finanziari tra i comuni e l'unione e regola le forme di partecipazione dei singoli comuni alle attività dell'unione.

4. Sono organi dell'unione: il consiglio, la giunta e il presidente. Per la loro elezione, funzioni e organizzazione si applicano le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

5. Lo statuto dell'unione può prevedere che il consiglio sia costituito dai consiglieri componenti i singoli consigli comunali,

qualora il loro numero complessivo non sia superiore a sessanta. In tal caso, lo statuto dell'unione può stabilire che i consigli dei comuni con popolazione inferiore rispettivamente a mille, tremila e cinquemila abitanti, siano costituiti da cinque, nove e undici consiglieri, eletti su liste concorrenti con voto limitato a tre quinti dei consiglieri assegnati.

6. Ove i comuni interessati non abbiano promosso la costituzione dell'unione, la regione può invitarli a compiere una rilevazione sulla congruità delle loro strutture e delle loro risorse finanziarie rispetto al ruolo e ai compiti previsti per i comuni della presente legge. Sulla base dei risultati di tali rilevazioni, la regione consultata mediante *referendum* le popolazioni interessate, può disporre con legge la costituzione dell'unione.

\* 20. 6.

Barbera, Pacetti, Strumendo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: appartenenti alla stessa provincia.*

20. 2.

Franchi, Tassi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.*

20. 3.

La Commissione.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni.

20. 7.

La Commissione.

Avverto che è stato altresì presentato il seguente subemendamento. all'emendamento 20.7 della Commissione.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione.

0.20.7.1.

Del Pennino, Gorgoni, Ermelli Cupelli.

Passiamo alla discussione sull'articolo 20 e sul complesso degli emendamenti e del subemendamento ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che si cerca di risolvere con l'articolo 20 è serio ed importante, determinato nella sostanza dal fatto che tutto quanto è avvenuto in termini di migrazione interna negli ultimi quaranta anni si è verificato al di fuori di qualsiasi controllo e regolamentazione legislativa. È avvenuto cioè sulla base del puro e semplice interesse, ricerca e valutazione individuale senza che lo Stato, la regione, la provincia o il comune interessati abbiano cercato né di studiare né di capire né di regolare il fenomeno, non dico per imporre la permanenza in zone di territorio che la gente non voleva più abitare ma almeno per prendere atto di quello che succedeva in conseguenza della migrazione interna che si andava effettuando.

Così non sono state previste regole per la grande migrazione sud-nord, e successivamente nord-sud, né regole o controlli o provvedimenti per la non programmata ma effettiva emigrazione verso l'estero con l'abbandono di contrade soprattutto montane e di campagna. Non sono stati altresì previsti controlli né regole né disa-

mine per quella che era una migrazione molto meno appariscente ma altrettanto effettiva e definitiva. Pertanto comuni che avevano un significato, una natura, un'esistenza e un'esigenza, soprattutto in termini di amministrazione, si sono trovati completamente spopolati (intere contrade sono state di fatto abbandonate), sicché sarebbe molto semplice, per chi ha una visione mercantilistica del diritto e dello Stato, cancellarli definitivamente. Ci si dimentica però che l'abbandono delle campagne, e soprattutto quello delle montagne, crea problemi gravissimi al territorio, rendendone difficilissima la tutela. La montagna abitata, coltivata, la montagna che vive impedisce di fatto quei sommovimenti tellurici ed alluvionali che hanno caratterizzato, in termini negativi e costosissimi, la storia della nazione negli ultimi trenta-quarant'anni.

Dall'abbandono delle terre — quelle, certo, meno appetibili, meno economicamente valide — sono derivate tutte le conseguenze negative di cui molto spesso dolorosamente e luttuosamente abbiamo preso atto.

Ora si cerca di dare a queste zone, attraverso l'unione di vari comuni, un nuovo assetto amministrativo. Bisogna allora tener conto non tanto e non soltanto dell'economicità dell'operazione in termini di quotidianità, quanto dell'entità del costo che la nazione e l'economia nazionale dovranno sostenere nel tempo. Continuare a togliere servizi a quelle popolazioni che ancora vivono in alta montagna e in alta collina, all'insegna esclusiva dell'antieconomicità di talune spese, significa aggravare il fenomeno appena denunciato e che è sotto gli occhi di tutti coloro che sono, non dico attenti, ma non disattenti osservatori della vita nazionale.

Il Governo da diverso tempo persegue una via a tutti nota: prima stabilisce la chiusura delle segreterie scolastiche, poi quella delle direzioni scolastiche, infine quella delle scuole con la scusa che (una sorta di pannicello caldo) essendo il trasporto degli alunni gratuito, l'onere derivante non può più essere sostenuto. Lo scopo è quello di invogliare e di spingere

coloro che volevano continuare ad abitare in quelle aree ad abbandonarle.

La nazione pagherà un prezzo gravissimo allorché tutte quelle zone (specie quelle che non hanno una vocazione turistica) saranno veramente abbandonate. Su tale questione abbiamo presentato tempo fa delle proposte di legge per far sì che sia dimidiato, ad esempio, il fondo destinato a far fronte alla cosiddetta fame nel mondo, a favore di quelle persone che vivono nelle zone collinari e montane che credo abbiano gli stessi problemi e le stesse esigenze di coloro che stanno al di là dell'oceano o del Mediterraneo. Costoro hanno infatti gli stessi diritti, e non soltanto perché sono cittadini italiani, di tutti gli altri. Dico di più: è facile verificare la destinazione degli aiuti che inviamo alla nostra povera gente, mentre è difficile controllare quelli che partono da Genova per mari lontani e che forse giungono a Menghistu, il quale acquista i mitra dai sovietici per sparare contro gli eritrei, gli unici amici che abbiamo in Africa.

L'accorpamento non è soltanto da vedere in termini di economicità, bensì in termini di ricostruzione del tessuto sociale, specie se ci si trova alla vigilia di un movimento che non ha più il senso dell'immigrazione verso la città e la metropoli, ma semmai del ritorno verso la natura. C'è un notevole rientro dall'estero di nostri concittadini, così come, grazie alla tendenza ad acquistare la seconda casa, c'è un recupero delle zone di montagna sia pure a scarsa vocazione turistica.

Ci troviamo in presenza di un fenomeno che va riesaminato e che non consente di cancellare con un tratto di penna, come vorrebbe fare questa legge, la situazione, anche perché il testo (non voglio tediare i colleghi leggendolo)... (*Commenti al centro*).

Se continua così, collega, utilizzerò tutto il tempo che mi concede il regolamento. È la quarta volta...! Alla quinta utilizzerò tutto il tempo a mia disposizione e prenderò la parola su ogni emendamento!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, si rivolga al Presidente e non «privilegi» un settore dell'Assemblea.

CARLO TASSI. Mi rivolgo a chi mi disturba. Lei, Presidente, non mi ha mai disturbato.

PRESIDENTE. Mi consenta di dirle che è preferibile che si rivolga *erga omnes*.

CARLO TASSI. L'*erga omnes* lo lascio a più alta autorità, alla quale mi inchino.

PRESIDENTE. La prego di proseguire il suo intervento, onorevole Tassi.

CARLO TASSI. La normativa che stiamo esaminando, che pur costituisce un tentativo di risoluzione di determinati problemi, sia pure in termini di pura e semplice funzionalità amministrativa, non ha quel respiro che dovrebbe avere in termini politici e di politica del territorio, soprattutto alla luce delle scelte contraddittorie che sono state operate.

Nonostante gli strumenti che vi sforzate di individuare vi accorgete presto che non riuscirete a raggiungere lo scopo che vi siete prefissati.

Sono questi i motivi, signor Presidente, per cui siamo contrari alla normativa contenuta all'articolo 20.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bassanini 20.4 e Barbera 20.6, e Franchi 20.2 e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 20.3 e 20.7, mentre si rimette all'Assemblea per il subemendamento Del Pennino 0.20.7.1, nel caso in cui i proponenti non lo ritirino.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO FAUSTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione 20.3 e 20.7 e

per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che sugli identici emendamenti Bassanini 20.4 e Barbera 20.6 è stata chiesta la votazione nominale.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bassanini 20.4 e Barbera 20.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 340 |
| Votanti .....         | 338 |
| Astenuti .....        | 2   |
| Maggioranza .....     | 170 |
| Hanno votato sì ..... | 120 |
| Hanno votato no ...   | 218 |

*(La Camera respinge).*

### Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi 20.2, non accettato dalla maggioranza Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 20.3 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Del Pennino, accetta l'invito del relatore e del Governo a ritirare il suo subemendamento 0.20.7.1?

ANTONIO DEL PENNINO. No, signor Presidente, lo mantengo e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla *ratio* cui si ispira il mio subemendamento.

L'emendamento 20.7 della Commissione prevede che le regioni promuovano le unioni dei comuni ed a tal fine provvedano alla erogazione di contributi nella prospettiva che tali unioni favoriscano poi la fusione dei comuni interessati. Il subemendamento da me presentato prevede che, nel caso in cui i comuni ricevano i contributi in oggetto, dopo dieci anni dalla costituzione dell'unione si provveda con legge regionale alla loro fusione. Assisteremmo altrimenti al paradosso secondo cui, dopo l'erogazione da parte delle regioni di contributi alle unioni di comuni in vista della fusione, tali unioni, secondo il testo della Commissione, si potrebbero sciogliere dopo un certo numero di anni, senza aver dato luogo alla fusione e pur avendo ricevuto i contributi medesimi.

Raccomando pertanto ai colleghi di accogliere il subemendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Presidente, ritengo che spesso gli emendamenti si illustrino da sé. Leggo quindi all'inclito e al volgo il subemendamento dell'onorevole Del Pennino: «In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Del Pennino 0.20.7.1, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Commissione 20.7, accettato dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

SILVANO LABRIOLA. A nome del gruppo del PSI, chiedo la votazione nominale su tale articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 344 |
| Votanti .....         | 343 |
| Astenuto .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 172 |
| Hanno votato sì ..... | 332 |
| Hanno votato no ...   | 11  |

*(La Camera approva)*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 21, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

#### CAPO VII.

#### COMUNITÀ MONTANE

#### ART. 21.

*(Natura e ruolo).*

1. Le comunità montane sono enti costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa

provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni capoluogo di provincia, quelli con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva.

3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio economica: può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo la parola: enti aggiungere la seguente. locali.*

21.1.

Caria.

*Al comma 1, sopprimere le parole: della stessa provincia.*

21.3.

Franchi, Tassi.



## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fra i comuni facenti parte della comunità montana non possono essere costituite associazioni intercomunali.*

21. 2.

Caria.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. La comunità montana può esclusivamente comprendere territori collinari e montani, in relazione alle esigenze economiche e delle popolazioni anche con estensione extraprovinciale.*

21.4.

Franchi, Tassi.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: capoluogo di provincia, quelli.*

21. 5.

Tarabini, Ciabbarri, Mazza.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 21, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ad esso presentati.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Caria 21.1 e Tarabini 21.5; esprime invece parere contrario sugli emendamenti Franchi 21.3 e 21.4 e Caria 21.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO FAUSTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Caria 21.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Franchi 21.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Caria 21.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Franchi 21.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tarabini 21.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciabbarri. Ne ha facoltà.

VINCENZO CIABARRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'articolo in esame le comunità montane continuano ad avere un ruolo di programmazione, così come stabilito dalla legge istitutiva; si riconferma, cioè, la specificità del territorio montano, caratterizzato dalla polverizzazione degli insediamenti, da difficoltà di collegamento, dallo squilibrio economico, dalla necessità di convivere con il rischio idrogeologico e di tutelare rilevanti valori ambientali.

In effetti, il ruolo delle comunità montane, di fronte alle scarse possibilità dei piccoli e dei piccolissimi comuni e di fronte all'obiettivo difficoltà di procedere ad un loro accorpamento, devono svolgere un ruolo decisivo per la promozione e la gestione dei servizi sociali, per la manutenzione ordinaria del territorio anche in quota (e questa è una delle principali cause del dissesto idrogeologico), per lo sviluppo dell'agriturismo e per gli interventi nel campo della forestazione.

Più problematico, invece, è il consuntivo sull'attività di programmazione generale, dove emergono l'esiguità delle risorse, la disomogeneità delle varie situazioni territoriali, i conflitti di competenza con altri enti. Da questo punto di vista, il testo del disegno di legge in esame non scioglie del

tutto le contraddizioni e gli accavallamenti di competenze, specie in quelle province in cui il territorio non è esclusivamente montano o in cui sopravvivono funzioni pubbliche svolte dai consorzi di bonifica montana.

Si coglie tuttavia una accentuazione nuova e positiva (che il gruppo comunista aveva posto con grande forza) nella possibilità di trasformare le comunità montane in unioni di comuni e quindi di pervenire ad una più nitida differenziazione dei ruoli e delle attività.

L'emendamento Tarabini 21.5 è volto a superare una incongruenza. È infatti giusto stabilire, come fa il testo, l'esclusione dalle comunità montane dei centri urbani con popolazione superiore a 40 mila abitanti, ma prevedere genericamente l'esclusione anche dei capoluoghi di provincia significa non tenere conto del fatto che alcune situazioni (ad esempio quelle di Belluno, di Sondrio e di qualche altro capoluogo di provincia, con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, di regioni interamente montane) verrebbero anacronisticamente tagliate fuori, in definitiva con la compromissione in quei territori delle finalità prima descritte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento Tarabini 21.5 (e contro, invece, l'articolo 21), perché la comunità montana dovrebbe essere una cosa seria e quindi si dovrebbe innanzi tutto tener conto che è la natura del terreno l'elemento da prendere in considerazione e non soltanto il numero degli abitanti. Pertanto, non ha significato la limitazione che pone l'articolo e ha senso invece l'emendamento, perché i problemi di pochi non migliorano se molti abitano nella zona impervia. Per queste ragioni, signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento Tarabini 21.5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 21.5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, a nome del gruppo del PSI, chiedo la votazione nominale sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Labriola.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, la necessità di una specifica capacità amministrativa, e quindi di una regolamentazione speciale delle zone di montagna, non è a nostro avviso soddisfatta dalla normativa che il Governo ci propone.

Già abbiamo avuto modo di criticare il metodo di designazione territoriale degli enti autonomi autarchici territoriali, e quindi anche il criterio che dovrebbe presiedere alla scelta del territorio oggetto o soggetto alla comunità montana.

A tale proposito, quindi, devono sussistere criteri non soltanto relativi alla popolazione ma soprattutto relativi all'orografia. Quando abbiamo parlato delle province, dei comuni e del disegno del territorio di tali enti, abbiamo visto che non viene tenuto in alcun conto il bacino imbrifero, il confine dello spartiacque; non vengono presi in considerazione, cioè, quegli elementi che possono in qualche modo rendere omogenea una certa zona.

Vi sono poi casi clamorosi: nella mia provincia, ad esempio, c'è la questione del Cassingheno, un rivo d'acqua affluente del fiume Trebbia. Genova avanza su di esso delle rivendicazioni per soddisfare la sua sete, che non potrebbe essere soddisfatta nemmeno dall'acqua del Po; probabilmente il problema potrebbe essere risolto con la desalinizzazione del mare.

Simili questioni derivano dal fatto che tra le province e tra le regioni vengono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

tracciati confini errati rispetto al bacino imbrifero, che ha una sua natura e sue esigenze.

Analogamente, la comunità montana non dovrebbe comprendere solo una parte del monte ma tutti i suoi versanti; non dovrebbe quindi essere regolata da una legge regionale che, al massimo, arriva al confine dello spartiacque o neanche a quello. Essa, invece, avrebbe dovuto essere configurata quale autonomo ente amministrativo, tenendo conto che si tratta di una zona montagnosa corrispondente a certi confini definiti in base a ragioni orografiche, idrografiche, economiche, di popolazione e di tradizione.

Non sempre è la catena montuosa che divide la gente di montagna; molto spesso le persone che vivono al di qua ed al di là del monte sono più vicine anche in termini economici rispetto a quelle che si trovano dall'altra parte della valle. Ciò vale soprattutto per il nostro Appennino, che rappresenta una zona montuosa che non ha mai avuto la fortuna (o la sfortuna, a seconda se l'eventuale riforma sia positiva o negativa) di essere oggetto di una considerazione degna della sua importanza.

Ecco i motivi per cui siamo contrari alla formulazione dell'articolo 21; essa è infatti contraddittoria rispetto agli elementi, certo limitati ma comunque chiari, che ho esposto.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, vorrei segnalare un errore materiale nello stampato del testo dell'articolo 21, che stiamo per votare. Nel terzo comma di tale articolo, dopo la parola «socio-economica», si deve leggere un punto e virgola, e non due punti come erroneamente stampato.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, onorevole relatore.

Ricordo che sull'articolo 21 è stata chiesta dal gruppo del PSI la votazione nominale. Passiamo ai voti.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 332 |
| Votanti .....         | 227 |
| Astenuti .....        | 105 |
| Maggioranza .....     | 114 |
| Hanno votato sì ..... | 216 |
| Hanno votato no ..... | 11  |

*(La Camera approva).*

Passiamo all'articolo 22, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

*(Funzioni).*

«1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano plurienn-

nale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della legge n. 93 del 1981.

7. Sono abrogati:

a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1981, n. 1102.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, anche in deroga ai limiti di popolazione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Competono in ogni caso alle comunità montane gli interventi in materia di difesa del suolo, forestazione, bonifica ed economia montana.

22.1

Caria.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Alle comunità montane sono altresì attribuite le funzioni pubbliche svolte dai consorzi di bonifica montani e per bacini imbriferi montani. Con decreto del presidente della giunta regionale si

provvede al conseguente trasferimento di uffici, beni, personale e risorse finanziarie.

22.3

Barbera, Strumendo, Pacetti.

*Al comma 7, premettere le seguenti parole:* Fatte salve le attuali classificazioni dei territori montani,.

22.2

Caria.

Passiamo alla discussione sull'articolo 22 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente mi sembra che l'articolo in esame realizzi un capolavoro di confusione fra una concezione della comunità montana come associazione o come unione di comuni (avevamo precedentemente proposto l'identificazione delle comunità montane con associazione di comuni; nel testo della Commissione esse sembrano invece modellarsi sulle unioni di comuni, cosa sulla quale saremmo d'accordo), e quella di comunità montana avente ancora compiti programmatori, secondo l'originale disegno istitutivo.

Ritengo che, in seguito alla riforma che abbiamo approvato concernente la competenza delle province, il tema delle funzioni programmatiche non abbia più nulla a che vedere con le comunità montane. Acquista invece senso il ruolo di queste ultime come unioni di comuni e come momento di gestione unitaria di tutta una serie di servizi ed attività che i comuni montani non sono in grado di svolgere singolarmente.

Ecco perché chiedo che si svolga una votazione per parti separate sui diversi commi che compongono tale articolo, nel senso di votare prima i commi 1 e 2 e successivamente i commi 3, 4 e 5: i primi due

commi delineano funzioni che a nostro avviso sono compatibili con la visione della comunità montana quale unione di comuni, il terzo, il quarto ed il quinto comma fanno invece carico alla comunità montana di una serie di compiti che, secondo noi, dovrebbero esserle estranei.

Pertanto sui commi 3, 4 e 5 intendiamo esprimere voto contrario, per evitare che si istituisca un soggetto istituzionale ibrido, di cui non sarebbero ben chiare le funzioni nel nostro ordinamento.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Del Pennino, terremo conto della sua richiesta al momento della votazione dell'articolo 22.

Nessun altro chiedendo di parlare chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

**ADRIANO CIAFFI, Relatore per la maggioranza.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti Caria 22.1, Barbera 22.3 e Caria 22.2, in quanto le proposte in essi contenute sono già state positivamente recepite nel testo della Commissione. Non sussiste pertanto un contrasto sostanziale con quest'ultimo.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**FRANCO FAUSTI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Caria 22.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 22.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento

Caria 22.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Ricordo che l'onorevole Del Pennino ha chiesto la votazione per parti separate dell'articolo 22.

Pongo in votazione i commi 1 e 2 dell'articolo 22, nel testo della Commissione.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 22, nel testo della Commissione.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 22, nel testo della Commissione.

*(È approvata).*

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### **Per lo svolgimento di una interrogazione.**

**SILVANO LABRIOLA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SILVANO LABRIOLA.** Intendo sollecitare la Presidenza ad invitare il Governo a rispondere con urgenza ad una interrogazione relativa al voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici circa la questione della torre di Pisa, che a nostro avviso è seria ed importante. Chiediamo che il Governo risponda al riguardo con urgenza e preghiamo la Presidenza di farsi cortesemente interprete della richiesta da noi avanzata.

**PRESIDENTE.** Prendo atto della sua richiesta. La Presidenza si adopererà affinché il Governo risponda sollecitamente

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

alla interrogazione da lei richiamata. Rilevo che al riguardo ho un particolare interesse, anche sentimentale.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 1 dicembre 1989, alle 9,30:

*Interpellanze ed interrogazioni.*

**La seduta termina alle 17,5.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 20,30.*

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

COMUNICAZIONI

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 29 novembre 1989 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

SAVIO: «Integrazione del trattamento pensionistico riconosciuto ai genitori dei caduti in guerra» (4383).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 29 novembre 1989 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*

«Disposizioni nelle materie di perequazione dei trattamenti pensionistici, di occupazione giovanile e di finanziamento del comitato di parità uomo-donna» (4384).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di un deputato ad una proposta di legge.**

La proposta di legge NARDONE ed altri: «Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento» (2147) (*annunziata nella seduta del 14 gennaio 1988*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Zarro.

**Ritiro dell'adesione di deputati ad una proposta di legge.**

I deputati Luigi D'Amato e Stanzani

Ghedini hanno ritirato la loro adesione alla proposta di legge:

TEODORI ed altri: «Riduzione della spesa pubblica di 1.141 miliardi e 985 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali a circa cinquemila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati» (4358) (*annunciata nella seduta del 20 novembre 1989*).

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

BONFATTI PAINI ed altri: «Revisione delle norme di tutela e istituzione dell'amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali» (4291) (*con parere della II, della III, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

DEL PENNINO ed altri: «Disciplina dei sondaggi d'opinione» (4299) (*con parere della II e della VII Commissione*);

*alla IV Commissione (Difesa):*

«Estensione della zona monumentale del Monte Pasubio» (4338) (*con parere della I e della VII Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze):*

VISCO ed altri: «Semplificazione degli



adempimenti dei contribuenti e degli uffici finanziari e riduzione dei tempi di trattamento delle dichiarazioni» (4204) (*con parere della I, della II, della V, della VIII, della X e della XI Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

«Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato» (4319) (*con parere della I, della V e della XIII Commissione*).

#### **Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 15 novembre 1989 copia delle sentenze nn. 502, 503 e 504, depositate in pari dati in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con le sentenze di questa Corte nn. 179 e 250 del 1989, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità erogata dalla medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il com-

plexivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza di questa Corte n. 373 del 1989, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta I.N.P.S., qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, sotto ogni profilo, con la sentenza di questa Corte n. 81 del 1989» (doc. VII, n. 792);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 308, primo comma, del codice penale militare di pace» (doc. VII, n. 793);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento risulti superiore al minimo anzidetto» (doc. VII, n. 794).

La Corte costituzionale ha altresì depo-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

sitato in cancelleria il 15 novembre 1989 le sentenze nn. 505 e 506, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dell'articolo 10, comma secondo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144» (doc. VII, n. 795);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri)» (doc. VII, n. 796).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del Regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla XI (doc. VII, n. 792, 794 e 796), alla I e alla VI (doc. VII, n. 795), alla II e alla IV (doc. VII, n. 793), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Annunzio di una risoluzione.**

È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mo-

zione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Apposizione di firme ad una interpellanza.**

L'interpellanza dei deputati Sanna ed altri n. 2-00765, pubblicata nel resoconto sommario del 29 novembre 1989, a pagina XXXIII, prima colonna, è stata sottoscritta anche dai deputati Lauricella, Manino Antonino, Sinatra, Lucenti, Sanfilippo, Mangiapane e Monello.

#### **Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta orale dei deputati Labriola ed altri n. 3-02144, pubblicata nel resoconto sommario del 29 novembre 1989, a pagina XXX, seconda colonna, è stata sottoscritta anche dal deputato Martini.

#### **Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazioni con risposta scritta Calderisi n. 4-15774 dell'11 ottobre 1989 in interrogazione a risposta orale n. 3-02145; Berselli n. 4-09983 del 23 novembre 1988 in interrogazione a risposta orale n. 3-02147.

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, emendamento 13.5

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 320 |
| Votanti .....         | 317 |
| Astenuti .....        | 3   |
| Maggioranza .....     | 159 |
| Voti favorevoli ..... | 15  |
| Voti contrari .....   | 302 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Baghino Francesco Giulio  
Berselli Filippo  
Colucci Gaetano  
Franchi Franco  
Gunnella Aristide  
Maceratini Giulio  
Manna Angelo  
Parigi Gastone  
Pellegatta Giovanni  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Rubinacci Giuseppe  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Tassi Carlo

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino

Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

Balbo Laura  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Bassanini Franco  
Battaglia Pietro  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Binetti Vincenzo  
Boдрato Guido  
Bonsignore Vito  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruzzi Riccardo  
Bubbico Mauro  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Calderisi Giuseppe  
Camber Giulio  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Cervetti Giovanni  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocchi Carlo Alberto  
Ciocchi Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
Darida Clelio  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Mariapia  
Gasparotto Isaia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Gregorelli Aldo  
Grillo Salvatore

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loi Giovanni Battista  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martini Maria Eletta  
Martuscelli Paolo  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Romani Daniela  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Franco  
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio  
Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Toma Mario  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zevi Bruno  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Diglio Pasquale  
Gitti Tarcisio  
Zaniboni Antonino

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Foschi Franco  
Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Silvestri Giuliano



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, emendamento 13.16

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 337 |
| Votanti .....         | 337 |
| Astenuti .....        | —   |
| Maggioranza .....     | 169 |
| Voti favorevoli ..... | 7   |
| Voti contrari .....   | 330 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Ciaffi Adriano  
Franchi Franco  
Manna Angelo  
Parigi Gastone  
Rallo Girolamo  
Rubinacci Giuseppe  
Tassi Carlo

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto  
Alinovi Abdon  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Augello Giacomo Sebastiano  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano  
  
Balbo Laura

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Bassanini Franco  
Battaglia Pietro  
Becchi Ada  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Boдрato Guido  
Bonsignore Vito  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bubbico Mauro  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Calderisi Giuseppe  
Camber Giulio  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Cervetti Giovanni  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
Diaz Annalisa  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adele  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiario Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Mariapia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gregorelli Aldo  
Grillo Salvatore  
Gunnella Aristide

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loi Giovanni Battista  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto

Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Quercini Giulio  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Franco  
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio  
Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo

Stegagnini Bruno  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zevi Bruno  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Foschi Franco  
Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Silvestri Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, emendamento 13.7

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 346 |
| Votanti .....         | 346 |
| Astenuti .....        | —   |
| Maggioranza .....     | 174 |
| Voti favorevoli ..... | 11  |
| Voti contrari .....   | 335 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Baghino Francesco Giulio  
Franchi Franco  
Loi Giovanni Battista  
Manna Angelo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Rubinacci Giuseppe  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Tassi Carlo

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto  
Alinovi Abdon  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Augello Giacomo Sebastiano

Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Balbo Laura  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Becchi Ada  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Bernasconi Anna Maria  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bodrato Guido  
Bonfatti Pains Marisa  
Bonsignore Vito  
Borghini Gianfrancesco  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Camber Giulio  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocchi Carlo Alberto  
Ciocchi Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conti Laura  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia

Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Julio Sergio  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl  
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiario Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gregorelli Aldo  
Grillo Salvatore  
Gunnella Aristide

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lanzinger Gianni  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mannino Antonino  
Manzolini Giovanni  
Marri Germano  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo

Masina Ettore  
Masini Nadia  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Franco

Sacconi Maurizio  
Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sannella Benedetto  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Schettini Giacomo Antonio

Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tealdi Giovanna Maria  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Foschi Franco



---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni

Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Silvestri Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, emendamento 13.01

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 357 |
| Votanti .....         | 259 |
| Astenuti .....        | 98  |
| Maggioranza .....     | 130 |
| Voti favorevoli ..... | 20  |
| Voti contrari .....   | 239 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Balbo Laura  
Bassanini Franco  
Bruni Giovanni  
Calderisi Giuseppe  
Del Pennino Antonio  
Diaz Annalisa  
Ermelli Cupelli Enrico  
Faccio Adele  
Gorgoni Gaetano  
Gramaglia Mariella  
Grillo Salvatore  
Gunnella Aristide  
Levi Baldini Natalia  
Martino Guido  
Masina Ettore  
Picchetti Santino  
Poggiolini Danilo  
Rutelli Francesco  
Vesce Emilio  
Visco Vincenzo

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina

Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Benedikter Johann  
Berselli Filippo  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Binetti Vincenzo  
Bodrato Guido  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Bruni Francesco  
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Camber Giulio  
Campagnoli Mario  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
de Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
Diglio Pasquale  
Donati Anna  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Formica Rino  
Formigoni Roberto  
Fornasari Giuseppe  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gregorelli Aldo  
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
Latteri Ferdinando  
Leoni Giuseppe  
Lia Antonio  
Loi Giovanni Battista  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manna Angelo  
Manzolini Giovanni  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martuscelli Paolo  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Mattioli Gianni Francesco  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parigi Gastone  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Petrocelli Edilio  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco

Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Soddu Pietro  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Becchi Ada  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Paini Marisa  
Bordon Willer  
Borghini Gianfrancesco  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cederna Antonio  
Chella Mario  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donazzon Renato

Fagni Edda  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio

Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Masini Nadia  
Menziatti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato

Perinei Fabio  
Pintor Luigi  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sannella Benedetto  
Schettini Giacomo Antonio  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco

Toma Mario  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Zangheri Renato

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Foschi Franco  
Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Silvestri Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, articolo 14

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 338 |
| Votanti .....         | 338 |
| Astenuti .....        | —   |
| Maggioranza .....     | 170 |
| Voti favorevoli ..... | 319 |
| Voti contrari .....   | 19  |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Binelli Gian Carlo

Binetti Vincenzo  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bruzzi Riccardo  
Bubbico Mauro  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Luciano  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Raffaele  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare  
  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
De Julio Sergio  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro  
  
Ebner Michl  
  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Rosa  
Formigoni Roberto  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina  
  
Galante Michele  
Galasso Giuseppe  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Guidetti Serra Bianca  
Gunnella Aristide  
  
Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo



## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Leone Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Manzolini Giovanni  
Marri Germano  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Mattioli Gianni Francesco  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi

Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno

Pajetta Gian Carlo  
Palmieri Ermenegildo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo

Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Baghino Francesco Giulio  
Berselli Filippo  
Calderisi Giuseppe  
Cecchetto Coco Alessandra  
Faccio Adele  
Franchi Franco  
Garavaglia Mariapia  
Grosso Maria Teresa  
Loi Giovanni Battista  
Maceratini Giulio  
Mennitti Domenico  
Parigi Gastone  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Rutelli Francesco  
Tassi Carlo  
Zevi Bruno

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Foschi Franco  
Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Silvestri Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, emendamento 15.4

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 347 |
| Votanti .....         | 346 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 174 |
| Voti favorevoli ..... | 24  |
| Voti contrari .....   | 322 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio  
Baghino Francesco Giulio  
Berselli Filippo  
Calderisi Giuseppe  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cima Laura  
Diglio Pasquale  
Filippini Rosa  
Franchi Franco  
Guidetti Serra Bianca  
Lanzinger Gianni  
Loi Giovanni Battista  
Maceratini Giulio  
Mattioli Gianni Francesco  
Parigi Gastone  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Russo Franco  
Rutelli Francesco  
Tassi Carlo  
Vesce Emilio

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido

Alessi Alberto  
Alinovi Abdon  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Becchi Ada  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonsignore Vito  
Bordon Willer  
Borghini Gianfrancesco  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bubbico Mauro  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano

Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocchi Carlo Alberto  
Ciocchi Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Raffaele  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
De Julio Sergio  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Finocchiario Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fornasari Giuseppe  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galasso Giuseppe  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Gunnella Aristide

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Leone Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masina Ettore  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria  
Orciari Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Palmieri Ermenegildo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Sangiorgio Maria Luisa

Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto:*

Zavettieri Saverio

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Foschi Franco

Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Silvestri Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, articolo 15 prima parte

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 330 |
| Votanti .....         | 329 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 165 |
| Voti favorevoli ..... | 206 |
| Voti contrari .....   | 123 |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Benedikter Johann  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario

Bortolani Franco  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bubbico Mauro  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Calderisi Giuseppe  
Campagnoli Mario  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Cavicchioli Andrea  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Ciocci Carlo Alberto



## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Corsi Umberto  
Costa Raffaele  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Demitry Giuseppe  
Diglio Pasquale  
Donati Anna  
Drago Antonino

Ebner Michl

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Rosa  
Fornasari Giuseppe  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Gunnella Aristide

Labriola Silvano  
Lanzinger Gianni  
Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Lodigiani Oreste  
Loi Giovanni Battista  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino

Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Mastrogiacomo Antonio  
Mattioli Gianni Francesco  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Rais Francesco

Ravasio Renato

Rebulla Luciano

Reina Giuseppe

Ricci Franco

Riggio Vito

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni

Rojch Angelino

Rosini Giacomo

Rossi di Montelera Luigi

Rotiroti Raffaele

Russo Ferdinando

Russo Raffaele

Rutelli Francesco

Sanese Nicolamaria

Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Savio Gastone

Scotti Vincenzo

Scovacricchi Martino

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Serrentino Pietro

Soddu Pietro

Spini Valdo

Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio

Tassone Mario

Torchio Giuseppe

Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno

Viscardi Michele

Vito Alfredo

Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni

Zolla Michele

Zoppi Pietro

Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alborghetti Guido

Alinovi Abdon

Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio

Balbo Laura

Barbera Augusto Antonio

Bargone Antonio

Barzanti Nedo

Bassanini Franco

Becchi Ada

Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria

Berselli Filippo

Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina

Binelli Gian Carlo

Boselli Milvia

Brescia Giuseppe

Bulleri Luigi

Calvanese Flora

Cannelonga Severino Lucano

Capecchi Maria Teresa

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Cederna Antonio

Chella Mario

Ciabarri Vincenzo

Cicerone Francesco

Cicone Vincenzo

Ciocci Lorenzo

Civita Salvatore

Colombini Leda

Conti Laura

Cordati Rosaia Luigia

Costa Alessandro

Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele

Diaz Annalisa

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Finocchiario Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gelli Bianca  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parigi Gastone  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo

Rauti Giuseppe  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rizzo Aldo  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sannella Benedetto  
Soave Sergio  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele  
Visco Vincenzo

Zoso Giuliano

*Si è astenuto:*

Zavettieri Saverio

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Foschi Franco

Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Silvestri Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, articolo 15 seconda parte

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 329 |
| Votanti .....         | 308 |
| Astenuti .....        | 21  |
| Maggioranza .....     | 155 |
| Voti favorevoli ..... | 293 |
| Voti contrari .....   | 15  |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano  
  
Balbo Laura  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina

Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bubbico Mauro  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo  
  
Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocchi Carlo Alberto  
Ciocchi Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Raffaele  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni

Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
  
Ebner Michl  
  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fornasari Giuseppe  
Frasson Mario

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghezzi Giorgio  
Gitti Tarcisio  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi  
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Marri Germano  
Martini Maria Eletta  
Martuscelli Paolo  
Masina Ettore  
Mastrogiacomo Antonio  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellizzari Gianmario

Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Russo Raffaele

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sannella Benedetto  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Baghino Francesco Giulio  
Berselli Filippo  
Franchi Franco  
Fumagalli Carulli Battistina  
Maceratini Giulio

Masini Nadia  
Parigi Gastone  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Tassi Carlo  
Valensise Raffaele

*Si sono astenuti:*

Andreis Sergio  
Benedikter Johann  
Bruni Giovanni  
Calderisi Giuseppe  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cima Laura  
Del Pennino Antonio  
Donati Anna  
Filippini Rosa  
Galasso Giuseppe  
Gorgoni Gaetano  
Grillo Salvatore  
Gunnella Aristide  
Lanzinger Gianni  
Loi Giovanni Battista  
Martino Guido  
Mattioli Gianni Francesco  
Nucara Francesco  
Poggiolini Danilo  
Rutelli Francesco  
Willeit Ferdinand

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Foschi Franco  
Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Silvestri Giuliano



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, articolo 16

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 320 |
| Votanti .....         | 301 |
| Astenuti .....        | 19  |
| Maggioranza .....     | 151 |
| Voti favorevoli ..... | 291 |
| Voti contrari .....   | 10  |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Amalfitano Domenico  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Anselmi Tina  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Battaglia Pietro  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bertoli Danilo  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bonsignore Vito

Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cellini Giuliano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Ciconte Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Raffaele  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Darida Clelio  
Degennaro Giuseppe  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Demitry Giuseppe  
Diglio Pasquale  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto

Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Filippini Giovanna  
Finocchiario Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Formica Rino  
Formigoni Roberto  
Fracchia Bruno  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galasso Giuseppe  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gasparotto Isaia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo

Labriola Silvano  
Latteri Ferdinando  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Leone Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio

Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sangiorgio Maria Luisa  
Santonastaso Giuseppe  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Baghino Francesco Giulio  
Franchi Franco

Maceratini Giulio  
Martinat Ugo  
Parigi Gastone  
Pellegatta Giovanni  
Rallo Girolamo  
Sannellà Benedetto  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Tassi Carlo

*Si sono astenuti:*

Andreis Sergio  
Balbo Laura  
Bassanini Franco  
Becchi Ada  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cima Laura  
Diaz Annalisa  
Donati Anna  
Filippini Rosa  
Guerzoni Luciano  
Lanzinger Gianni  
Levi Baldini Natalia  
Masina Ettore  
Mattioli Gianni Francesco  
Russo Franco  
Rutelli Francesco  
Salvoldi Giancarlo  
Vesce Emilio  
Zavettieri Saverio

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Foschi Franco  
Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Silvestri Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, emendamenti 20.4 e 20.6 identici

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 340 |
| Votanti .....         | 338 |
| Astenuti .....        | 2   |
| Maggioranza .....     | 170 |
| Voti favorevoli ..... | 120 |
| Voti contrari .....   | 218 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Angius Gavino  
Auleta Francesco

Balbo Laura  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Bianchi Beretta Romana  
Bonfatti Pains Marisa  
Bordon Willer  
Borghini Gianfrancesco  
Brescia Giuseppe  
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cervetti Giovanni  
Chella Mario

Ciabarri Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Cima Laura  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
De Julio Sergio  
Del Bue Mauro  
Diaz Annalisa  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Galante Michele  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Geremicca Andrea  
Gramaglia Mariella

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rizzo Aldo

Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco

Vesce Emilio  
Violante Luciano

Zangheri Renato  
Zevi Bruno

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Benedikter Johann  
Berselli Filippo  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Bonferroni Franco  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Campagnoli Mario  
Capacci Renato  
Cappiello Agata Alma  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Cellini Giuliano  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Demitry Giuseppe  
Duce Alessandro

Ebner Michl  
  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fincato Laura  
Fiori Publio  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gunnella Aristide

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Latteri Ferdinando  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Leone Giuseppe  
Lia Antonio  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Martinat Ugo  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Monaci Alberto  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Parigi Gastone  
Patria Renzo  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Portatadino Costante  
Potì Damiano

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Rècci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rojch Angelino  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria

Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe



---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

*Si sono astenuti:*

Diglio Pasquale  
Fiandrotti Filippo

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Castagnetti Guglielmo

Facchiano Ferdinando

Foschi Franco

Fracanzani Carlo

Grippa Ugo

Lattanzio Vito

Mannino Calogero

Marzo Biagio

Mongiello Giovanni

Polidori Enzo

Rossi Alberto

Rubbi Emilio

Silvestri Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, articolo 20

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 344 |
| Votanti .....         | 343 |
| Astenuti .....        | 1   |
| Maggioranza .....     | 172 |
| Voti favorevoli ..... | 332 |
| Voti contrari .....   | 11  |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto  
Alinovi Abdon  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Angius Gavino  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Augello Giacomo Sebastiano  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Balbo Laura  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Benedikter Johann  
Bernasconi Anna Maria

Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Bonfatti Pains Marisa  
Bonferroni Franco  
Bonsignore Vito  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bruzzi Riccardo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Calvanese Flora  
Camber Giulio  
Campagnoli Mario

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Cappiello Agata Alma  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocchi Carlo Alberto  
Ciocchi Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Bue Mauro

Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Diglio Pasquale  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Rosa  
Fincato Laura  
Finocchiario Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gasparotto Isaia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gramaglia Mariella

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
Latteri Ferdinando

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Leone Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Marri Germano  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Monaci Alberto  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Pinto Roberta  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Onelio

Quarta Nicola  
Quercini Giulio  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Russo Raffaele  
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sannella Benedetto  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zevi Bruno  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Baghino Francesco Giulio  
Berselli Filippo  
Capria Nicola  
Manna Angelo  
Martinat Ugo  
Parigi Gastone  
Pellegatta Giovanni  
Rallo Girolamo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Tassi Carlo  
Valensise Raffaele

*Si è astenuto:*

Bassanini Franco

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

Bruno Antonio  
Castagnetti Guglielmo  
Facchiano Ferdinando  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Grippe Ugo  
Lattanzio Vito

Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Rubbi Emilio  
Silvestri Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: disegno di legge n. 2924, articolo 21

## VOTAZIONE NOMINALE PALESE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 332 |
| Votanti .....         | 227 |
| Astenuti .....        | 105 |
| Maggioranza .....     | 114 |
| Voti favorevoli ..... | 216 |
| Voti contrari .....   | 11  |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano  
  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Benedikter Johann  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bonferroni Franco  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice

Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo  
  
Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Camber Giulio  
Campagnoli Mario  
Capacci Renato  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Cellini Giuliano  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocchi Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fincato Laura  
Fiori Publio  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Latteri Ferdinando  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Leone Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio

Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Martini Maria Eletta  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Monaci Alberto  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Portatadino Costante  
Poti Damiano

Quarta Nicola



## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Baghino Francesco Giulio  
Berselli Filippo  
Martinat Ugo  
Modugno Domenico  
Parigi Gastone  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Sapio Francesco  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Tassi Carlo  
Valensise Raffaele

*Si sono astenuti:*

Alinovi Abdon  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Angius Gavino  
Auleta Francesco

Balbo Laura  
Bargone Antonio  
Bassanini Franco  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Binelli Gian Carlo  
Brescia Giuseppe  
Bruni Giovanni  
Bruzzi Riccardo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

Calderisi Giuseppe  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Chella Mario  
Ciabbarri Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
Del Pennino Antonio  
Diaz Annalisa  
Diglio Pasquale  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Fiandrotti Filippo  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Galante Michele  
Gasparotto Isaia  
Geremicca Andrea  
Gramaglia Mariella

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martino Guido  
Masina Ettore

Masini Nadia  
Menziotti Pietro Paolo  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Natta Alessandro  
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Pellicani Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Prandini Onelio

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo  
Ridi Silvano  
Rizzo Aldo  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco  
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Solaroli Bruno

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco

Vesce Emilio  
Violante Luciano

Zangheri Renato

---

**X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989**

---

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Bruno Antonio  
Castagnetti Guglielmo  
Facchiano Ferdinando  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo

Grippo Ugo  
Lattanzio Vito  
Mannino Calogero  
Marzo Biagio  
Mongiello Giovanni  
Polidori Enzo  
Rossi Alberto  
Rubbi Emilio  
Silvestri Giuliano

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI,  
INTERPELLANZE E MOZIONE PRESENTATE*

---

PAGINA BIANCA

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La III Commissione,  
considerato che:

pur costituendo solo un aspetto di un più ampio e necessario mutamento delle relazioni fra Nord e Sud, le politiche di aiuto e di cooperazione allo sviluppo possono concorrere a invertire le drammatiche tendenze negative in atto (debito, travaso di risorse verso i paesi sviluppati, fame, emigrazioni tumultuose, degrado ambientale);

nonostante la validità dei principi e dei contenuti previsti dalla legge n. 49 del 1987, la cooperazione italiana allo sviluppo versa in uno stato di crisi e corre il rischio di un fallimento; tra l'altro si registrano inadempienze nei confronti di impegni contrattuali per centinaia di miliardi, già regolarmente definiti con operatori italiani, ONG, organismi internazionali e paesi destinatari degli aiuti;

alle ripetute richieste e richiami del Parlamento per una corretta applicazione della legge n. 49 il Parlamento non è stato messo in condizione di esercitare le sue funzioni di indirizzo e di controllo nel corso di questi anni e ancora una volta in occasione dell'esame dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1990;

una massa enorme di risorse è stata erogata senza criteri di programmazione, di trasparenza e di corretta organizzazione interna, ma attraverso meccanismi discrezionali che hanno alimentato sprechi e interessi estranei all'obiettivo del benessere delle popolazioni e dello sviluppo dei paesi destinatari;

nonostante le ingenti spese la banca dati non è stata in grado di fornire i dati necessari per un giudizio sulla cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo;

richiamati gli ordini del giorno 0/3197/Tab. 6/83, 0/3197/Tab. 6/9/3, 0/3197/Tab. 6/12/3 e 0/3197/Tab. 6/12/3 del 1988, accolti dal Governo;

premesso altresì che:

contraddicendo a quanto stabilito dalla legge n. 49 del 1987 e all'impegno assunto nel mese di ottobre con la Commissione esteri del Senato, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo ha definito il 7 novembre scorso le nuove priorità geografiche per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo;

tale programma è peraltro destituito di possibilità di concreta attuazione in quanto per il prossimo triennio la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dovrà fronteggiare impegni contrattuali e politici già assunti per oltre 20.000 miliardi di lire, superiori di tre volte alle risorse disponibili;

l'elenco dei paesi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo appare ancor meno credibile in quanto privo di ogni indicazione sui relativi impegni finanziari, paese per paese, tali da definirne il reale grado di priorità;

impegna il Governo

a inserire ogni progetto in accordi e intese pluriennali concordati con i paesi interessati, attraverso programmi plurisetoriali integrati, imperniati sulle finalità e sulle priorità dell'articolo 1 della legge n. 49: soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni, aumento delle capacità produttive, avvio di processi di sviluppo autonomo, condizione delle donne, sostenibilità ambientale, formazione del personale e manutenzione delle opere per una reale presa in carico da parte dei Paesi destinatari;

a mettere in condizione il Parlamento di svolgere particolari funzioni di indirizzo e di controllo sui programmi e sulle procedure così come stabilito dalla

legge n. 49, sottoponendo al suo esame preventivo e all'espressione di un voto specifico le scelte generali, geografiche e settoriali e il *budget* annuale per ogni Paese destinatario e a fornire ampie e dettagliate documentazioni sull'attività degli organismi politici, direzionali, tecnici e consultivi della cooperazione;

a riferire e sottoporre alla discussione delle Commissioni parlamentari per gli affari esteri, in sedute specifiche, sullo stato e sulle prospettive della politica estera e di cooperazione rispettivamente nell'Africa Subsahariana, nell'America Latina, nel Mediterraneo e Medio Oriente e in Asia e sulle politiche verso l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo;

a riferire altresì sulle destinazioni e sugli esiti della cooperazione multilaterale cui concorre l'Italia, anche attraverso audizioni periodiche dei rappresentanti dell'Italia nelle principali organizzazioni economiche e di solidarietà internazionale, negli organismi del Fondo della Comunità economica europea e del Sistema delle Nazioni unite;

ad attribuire l'intera materia della cooperazione allo sviluppo ad un sottosegretario agli affari esteri conferendo le deleghe ai sensi degli articoli 3, 9, 11 e 14 della legge n. 49 del 1987, in modo da garantire unitarietà di indirizzo e di decisioni e da rendere chiare le responsabilità politiche;

ad adottare immediatamente un provvedimento per organizzare e rendere operative le unità tecniche, centrale e locali, fissandone funzioni, articolazioni, ambiti territoriali e settoriali, dotandole di un organico finalmente adeguato alla dimensione degli impegni finanziari della cooperazione e stabilendo procedure chiare e trasparenti perché l'unità tecnica passi da un ruolo passivo a un ruolo attivo e per definire i rapporti fra momento politico, diplomatico e tecnico per la individuazione, selezione, valutazione e scelte delle iniziative;

ad aprire trattative con le organizzazioni sindacali per quanto previsto e ne-

cessario in applicazione della legge n. 49 del 1987;

a rendere immediatamente operativa la banca dati e i relativi sportelli, con modalità tali da garantire la più ampia pubblicità e la conoscenza reale degli elementi essenziali: finanziari, generali, territoriali e per singoli programmi e progetti della cooperazione italiana, contribuendo anche in questo modo, oltre che col ricorso sistematico alle procedure di gara nell'assegnazione di progetti, al ripristino della necessaria trasparenza e dell'obiettività verso gli operatori della cooperazione, verso il Parlamento e le istituzioni e i cittadini;

a eliminare l'uso improprio delle procedure straordinarie e d'urgenza;

a recepire le normative applicate dalla CEE per l'assegnazione dei contratti per i programmi di cooperazione e a stabilire comunque procedure *standard* per contratti, gare, direzione lavori e collaudi;

ad aprire un confronto con il Parlamento per una verifica accurata delle iniziative di cooperazione e dei loro risultati, esaminando la possibilità di istituire un comitato esterno di alta garanzia, con possibilità di ricorso alla verifica e valutazione degli interventi anche da parte di istituti internazionali specializzati;

a garantire che i singoli progetti e programmi di cooperazione tengano conto del particolare ruolo e delle molteplici funzioni svolte dalle donne nei paesi in via di sviluppo;

a convocare entro la prima metà del 1990 una conferenza nazionale delle regioni e degli enti locali per superare il grave ritardo nel loro coinvolgimento nelle attività di cooperazione nei campi indicati dalla legge n. 49;

impegna altresì il Governo:

a presentare entro il 31 gennaio 1990 al Parlamento l'elenco completo dei programmi pregressi che si intendono ri-



finanziare, sia che essi siano in corso di esecuzione o che siano stati approvati da qualsiasi struttura o promessi da rappresentanti del Governo, anche per avere finalmente un quadro complessivo e dettagliato dello stato degli impegni della cooperazione italiana;

a riesaminare gli affidamenti e i programmi in corso, selezionando quelli da mantenere alla luce del rigoroso rispetto dei principi della legge n. 49, evitando di condizionare le scelte dei prossimi anni col rifinanziamento dei programmi sbagliati e inefficaci;

a pervenire gradualmente, tenendo conto del rispetto degli impegni che, o per la loro natura contrattuale o per altre ragioni non possono essere modificati, a una concentrazione geografica e settoriale degli interventi, presentando al Parlamento un programma per il prossimo triennio, corredato delle relative dotazioni finanziarie per singole iniziative e per paese, entro il 28 febbraio 1990 in preparazione di una nuova delibera del CICS;

a tenere comunque conto, nella predisposizione di tale programma, di regole e criteri precisi tra i quali:

a) suddivisione dei paesi in quattro fasce di priorità: non più di 10 paesi su cui si vorrà concentrare la presenza politica avviando anche nuove iniziative di ampio respiro; non più di 12 paesi su cui mantenere un livello importante di

cooperazione anche con nuovi impegni; paesi in cui mantenere una presenza; paesi per i quali si rispetteranno solo gli impegni già presi;

b) avviare o consolidare iniziative regionali tematiche di consistente impegno finanziario che superino la dispersione di fondi attuali pur rispondendo a temi cui la società italiana è sensibile. A titolo esemplificativo: Centro America – programma a sostegno della pacificazione, democratizzazione e per i rifugiati –; Sahel – lotta alla fame e alla desertificazione –; Africa Australe – iniziativa antiapartheid –; Indocina – iniziativa per la pacificazione e lo sviluppo –; Sud America – lotta alla droga –; Mediterraneo – iniziativa contro l'inquinamento del mare –; iniziativa emigrazione-immigrazione;

a seguire per l'identificazione dei nuovi programmi il documento approvato dal comitato direzionale in data 2 dicembre 1987 e mai applicato;

a presentare, infine, entro il 31 marzo 1990 una relazione generale e dettagliata sulle attività svolte e sugli esiti concreti ottenuti, programma per programma, paese per paese, dalla cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo negli ultimi sette anni.

(7-00304) « Crippa, Mammone, Marri, Gabbuggiani, Lauricella, Serafini Anna Maria, Masina ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

SANNELLA, TESTA ENRICO, BOSELLI, SERAFINI MASSIMO e GALANTE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la regione Puglia ha deciso l'ubicazione di un impianto di trattamento delle acque di vegetazione delle olive in località Cavalcatore del comune di Martina Franca (Taranto);

l'area in questione, attigua alla Valle d'Itria, viene considerata di notevole interesse paesistico, è densamente popolata, ricca di boschi, di estese aree di allevamenti zootecnici alternati ad ampie estensioni di seminativi e di vigneti;

nella scelta dell'area, scarso rilievo è stato dato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 10 agosto 1988 riguardante « la valutazione di impatto ambientale » riferito all'incidenza spaziale, territoriale e meteorologica per le emissioni di sostanze inquinanti che l'impianto riverserebbe in atmosfera e di sversamenti di reflui sul suolo e nel sottosuolo carsico;

la scarsa coltura e incidenza produttiva dell'olivo nel territorio di Martina Franca avvalorata la tesi che l'impianto serva soprattutto per i comuni limitrofi ad alta produttività di olive;

oltre 1.400 cittadini hanno già firmato una petizione, e hanno dato vita a diverse iniziative, per far riconsiderare alla regione Puglia l'ubicazione dell'impianto —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per:

impedire che attraverso la realizzazione dell'impianto in oggetto si comprometta un patrimonio di inestimabile valore paesaggistico;

sollecitare la regione Puglia a prevedere altri siti in zone scarsamente abitate e prive di interesse ambientale.

(5-01866)

GALANTE, COLOMBINI, BENEVELLI, CALVANESE, FACHIN SCHIAVI, MASINI, PELLEGGI, SANNA e SOAVE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

presso l'università di Roma « La Sapienza » sono bloccate circa 1.500 domande di convalida del titolo di assistente sociale, di giovani che hanno conseguito questo diploma presso scuole private ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1987;

anche presso altre università giacciono centinaia di domande, che vengono prese in considerazione con estrema lentezza;

a quanto risulta, anche là dove sono state fatte convalide, la prassi suggerita dalla suddetta legge è stata interpretata in modi diversi, così che già esistono sprequazioni fra giovani di varie parti del Paese;

parte di questa situazione è legata all'anomala collocazione dei docenti delle materie professionali contrattisti;

tutto ciò impedisce a questi giovani di partecipare a concorsi per la pubblica amministrazione (per i quali viene richiesto un titolo valido o convalidato) e molti rischiano di perdere il sia pur precario posto di lavoro, perché molte amministrazioni non rinnovano i contratti in mancanza di convalida —:

i motivi che hanno portato a questa situazione paradossale;

quali direttive il Governo intenda impartire per porre fine al blocco in atto, e garantire un eguale trattamento ai giovani di ogni parte del Paese;

come il Governo intenda definitivamente sistemare la situazione delle scuole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

universitarie dirette a fini speciali che lasciano i diplomi abilitanti all'esercizio della professione di assistente sociale, evitando ulteriori proroghe di una situazione che doveva essere transitoria. (5-01867)

AULETA, BELLOCCHIO, UMIDI SALA e ROMANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 27 aprile 1989, ha aggiunto il seguente comma 8-bis all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: « Sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore *diesel* di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico;

c) motocicli con motori di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici »;

le interpretazioni circa i soggetti che possono operare le deduzioni previste dal richiamato comma 8-bis dell'articolo 67 dal proprio reddito sono sempre più divergenti —:

se non ritiene necessario ed urgente, anche in vista della imminente chiusura dell'esercizio 1989, chiarire quali soggetti possono effettuare le ripetute deduzioni.

(5-01868)

UMIDI SALA, ROMANI, SANNA, SERRA. BIANCHI BERETTA. PELLE-

GATTI, MIGLIASSO, TADDEI e CAPECCHI. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che:

in un recente convegno tenutosi a Pistoia il presidente del CNEL Giuseppe De Rita, intervenendo sull'efficienza del sistema bancario italiano, individua, con invidiabile lucidità, tra le cause che ostacolerebbero la competitività dello stesso il « preoccupante processo di femminilizzazione » in atto;

sollecitato dalla stampa a precisare meglio la sua intuizione, il professor De Rita lamenta che, al contrario di quanto è avvenuto in altri settori, « nelle banche le donne non hanno stimolato la produttività, non hanno fatto le scarpe ai maschi »;

all'ulteriore richiesta di approfondimento delle cause che genererebbero tale differente comportamento delle donne collocate negli altri settori, precisa: « Sarà una questione di sinapsi intellettuale » che, spiegata secondo il dizionario, è la giunzione tra fibre e cellule nervose e — per quanto riguarda l'impiego femminile — sarebbe produttiva in alcuni settori ma improduttiva nel settore bancario —:

come valuti l'analisi del professor De Rita circa l'insufficiente capacità di connettere (sinapsi dal greco *syn*, « insieme » e *haptēin* « connettere ») delle donne bancarie;

quali ritenga che possano essere stati i parametri di riferimento adottati;

quali le eventuali condizioni ambientali che provocherebbero solo sulle donne tale singolare effetto;

se e quali misure intenda assumere nell'ambito dei provvedimenti di riforma del settore creditizio in ordine alle valutazioni fornite dal presidente di un organismo preposto alla valorizzazione di tutte le componenti del mondo lavorativo, già presidente del CENSIS e quindi profondo conoscitore delle trasformazioni in atto nel nostro Paese. (5-01869)

FIANDROTTI, BALZAMO, BREDA, CAPACCI, CELLINI, LODIGIANI, SALERNO e ZAVETTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'ENEA in base alla legge di riforma del 5 marzo 1982, n. 84, ha assunto un ruolo centrale: nell'effettuare e promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare, delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico; nell'effettuare e promuovere gli studi e le ricerche sulle conseguenze ambientali e sanitarie derivanti dallo sfruttamento ed utilizzo delle fonti di energia; ed infine nel provvedere al trasferimento agli operatori industriali delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca;

dopo i grandi avvenimenti internazionali e nazionali sull'energia nucleare, quali in particolare l'incidente di Chernobyl ed il referendum popolare dell'87, l'Italia ha abbandonato, ai fini di produzione dell'energia elettrica, l'attuale tecnologia nucleare da fissione in commercio e che tale abbandono ha prodotto notevoli conseguenze sulle attività dell'ENEA centrate fino a poco fa su tale tecnologia;

il nuovo piano energetico nazionale, approvato dal Governo il 10 agosto 1988 ed attualmente in discussione presso il Parlamento, mentre conferma il ruolo centrale dell'ENEA nella ricerca energetica nazionale, recepisce la necessità di

un riorientamento delle priorità tra le diverse linee di attività dell'ENEA ed indica i programmi del settore energia nel seguente ordine: «fonti rinnovabili, risparmio energetico... fissione e fusione nucleare»;

presso la Commissione industria del Senato è in corso di discussione il disegno di legge governativo contenente alcune modifiche alla legge del 5 marzo 1982 prima citata in modo da adeguare operativamente l'ente al nuovo e più complesso ruolo che dovrebbe svolgere;

il finanziamento stabilito dal Governo per l'anno 1990, pari a 700 miliardi, con una riduzione quindi di 200 miliardi rispetto a quanto stabilito dal PEN, traduce una considerazione critica rispetto alla situazione ed alla gestione attuale dell'ENEA —:

quali siano i motivi per cui si sta procedendo presso l'ente ad una ristrutturazione organizzativa interna senza attendere la conclusione dell'*iter* parlamentare della legge in discussione, tanto più che il Consiglio di amministrazione è scaduto da tre anni;

se si ritenga di congelare la situazione in attesa che venga approvato il disegno di legge sulle modifiche della legge istitutiva dell'ENEA o che, in ogni caso, venga almeno rinnovato il Consiglio di amministrazione. (5-01870)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**FIORI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) al 21 novembre 1989 doveva ancora coniare il 40 per cento delle monete bimetalliche nazionali (lire 500) e il 32 per cento di una commessa estera di monete bimetalliche;

per produrre i suddetti quantitativi entro i termini contrattuali (31 dicembre 1989) l'IPZS sta facendo ricorso a massicce prestazioni di lavoro straordinario anche notturno, con turni di 12 ore continue e notevole aggravio dei costi produttivi —;

le ragioni di tale ritardo nonostante le anticipazioni versate trimestralmente a norma di legge dal Ministero del tesoro;

l'utilizzo dei fondi;

le ragioni per cui non è ancora stata data risposta alla interrogazione 4-14690 del 18 luglio 1989. (4-17156)

**SAPIENZA e NICOTRA.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che la Selenia Spazio di Misterbianco (Catania), opera per il gruppo Selenia nel campo delle telecomunicazioni via satellite, occupando tecnici altamente specializzati, e ottenendo (nonostante le difficoltà operative) brillanti risultati tecnico-produttivi, tanto da essere punto di forza della divisione stazioni terrene —:

come giudichino il disimpegno che l'azienda sta portando avanti nei riguardi dell'insediamento siciliano, col blocco di tutti gli investimenti strategici a suo tempo decisi per i prossimi anni e ciò malgrado un nutrito portafoglio di ordini

relativi a prodotti interamente lavorati nello stabilimento di Misterbianco;

quali iniziative intendano intraprendere per impedire che l'azienda trasferisca ad altri stabilimenti alcune linee di produzione, provocando l'arresto dello sviluppo dell'insediamento siciliano (senza, peraltro, risolvere i problemi che essa ha in altre aree);

se non ritengano, conseguentemente, di intervenire per garantire lo sviluppo della Selenia Spazio di Misterbianco, esaltandone le potenzialità e verificando le possibilità d'ampiamiento delle attività attraverso il recupero di tecnici specializzati provenienti da altre aziende in fase di ristrutturazione facenti capo alla stessa finanziaria Finmeccanica e ubicate nel catanese. (4-17157)

**LEVI BALDINI e SOAVE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la piccola Serena Cruz è stata sottratta alla famiglia Giubergia di Raccanigi con le modalità di cui il ministro in indirizzo è a conoscenza;

da quel giorno un fitto mistero permane sulla sua sorte, tanto che neppure i coniugi Giubergia, cui pure erano state fatte tante menzognere assicurazioni sulla possibilità di rivedere la bimba, sanno dove sia la piccola Serena —;

se tale situazione anomala sia compatibile con i diritti fondamentali della piccola Serena (la cui paternità spetta ancora al signor Giubergia) e con l'ordinamento costituzionale;

se non possa essere consentito a parlamentari della Repubblica — che pure hanno accesso anche nelle carceri — di visitare la bambina nella sua nuova condizione di vita. (4-17158)

**CAVICCHIOLI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che nell'arco di questi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

ultimi giorni si sono verificati in cantieri edili di Terni due infortuni mortali che hanno drammaticamente evidenziato le gravi carenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e ai problemi del regime dei subappalti, nonché la necessità di intensificare, a vari livelli, i controlli degli organismi pubblici e di intervenire per regolare il sistema del subappalto —:

quali iniziative intendano intraprendere e quali provvedimenti intendano adottare per affrontare con concretezza e determinazione la grave situazione denunciata. (4-17159)

**GORGONI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

la società Agip Petroli, capo settore delle aziende del comparto petrolifero dell'Eni, ha già, da alcuni anni, avviato, nell'ambito di un più ampio programma teso al recupero dell'efficienza e della riduzione dei costi, un processo di razionalizzazione delle strutture operative della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, passando da una vecchia concezione, fondata su una presenza diffusa di piccoli e medi impianti di stoccaggio, ad un nuovo assetto, incentrato su grandi poli logistici ottimamente ubicati rispetto ai versanti di consumo;

in linea con tale disegno, l'Agip Petroli, ed altre aziende del settore come la IP, hanno avviato in questi anni corposi piani di riorganizzazione, che hanno già comportato la chiusura di numerosi impianti. Per quanto attiene specificamente l'*hinterland* attualmente servito da Taranto, le chiusure hanno riguardato i depositi Agip Petroli di Taranto, Foggia, Potenza, il deposito IP di Bari, mentre non sembrano avviati verso un diverso destino i depositi Agip Petroli di Bari e Vibo Valentia. A ciò va aggiunta la chiusura del deposito di Cosenza avvenuta anni addietro. L'attuale *hinterland* di Taranto è pertanto costituito dall'intera Puglia,

dalla Basilicata fino a Sant'Angelo e dalla Calabria fino a Paola;

è imminente l'adozione di un nuovo piano di integrazione delle attività Agip Petroli ed IP, che porterà ad un sistema di distribuzione e trasporto congiunti; la struttura operativa del polo logistico Taranto risulta costituita dalla raffineria Agip raffinazione e dal deposito IP, ad essa direttamente collegato via tubo: una realtà che garantisce diverse centinaia di posti di lavoro tra dipendenti Agip Petroli ed IP, addetti presso alcune società petrolifere permutandi ed operatori di numerose imprese di trasporto. Legate al predetto complesso di attività sono pure alcune unità operative della raffineria: reparto spedizioni, area caricamento, movimentazione e via mare; e che i costi sostenuti su Taranto risultano nettamente inferiori a quelli gravanti attualmente su Bari;

queste settimane, ma solo incidentalmente, si è venuti a conoscenza dell'esistenza di un progetto che prevederebbe la costruzione *ex novo* di un deposito petrolifero su Bari, per un costo di circa 100 miliardi, collegato alla raffineria di Taranto a mezzo di un oleodotto, per un costo stimabile in alcune decine di miliardi; che tale progetto andrebbe a porsi in netta alternativa a Taranto, dove peraltro sono stati spesi svariati miliardi per il potenziamento delle strutture di caricazione e per la informatizzazione del sistema di spedizione Agip-Raffinazione ed IP. Un progetto alternativo ad un sistema Taranto già operante, che abbisognerebbe per essere realizzato di cospicui investimenti, cosa che rappresenta un esempio lampante di sperpero di denaro pubblico —:

se, alla luce di quanto esposto, non sia necessario garantire e tutelare il complesso delle attività svolte nell'ambito del polo tarantino e ciò per le seguenti motivazioni:

a) esistenza di tutte le strutture impiantistiche e logistiche necessarie;

b) collocazione geografica ottimale rispetto ai versanti di consumo;

c) costi notevolmente inferiori a quelli sostenuti su Bari;

d) per evitare un ingiustificato sperpero di denaro pubblico;

e) per non vanificare gli investimenti già effettuati su Taranto;

f) per non aggravare ulteriormente la già precaria situazione occupazionale con la perdita aggiuntiva di diverse centinaia di posti di lavoro in una città, al contrario di Bari, poco dinamica economicamente, in presenza di un tessuto produttivo ed imprenditoriale assai precario, e pertanto incapace di assorbire nuova disoccupazione;

per conoscere inoltre:

a) le motivazioni che avrebbero spinto alcuni livelli aziendali a promuovere una iniziativa in palese contrasto con le linee del piano di riorganizzazione logistica e della distribuzione;

b) come e dove avrebbero reperito le relative risorse finanziarie a copertura dell'ingente investimento, visto che la stessa azienda dichiara di non poter procedere alla costruzione dei nuovi impianti Hycon, per la conversione dei residui pesanti, rischiando di porre, nel volgere di pochi anni, la raffineria fuori mercato, in quanto non avente una produzione rispondente alle future specifiche di mercato per quanto attiene soprattutto ai combustibili densi. (4-17160)

TATARELLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

quali siano i motivi per i quali l'ente ferrovie, nel procedere alla individuazione delle unità di produzione nell'ambito del compartimento di Roma, abbia trascurato di inserire la stazione di Avezzano, nonostante questa — perno della linea Roma-Pescara — sia caratterizzata da una rilevante « produzione », così come risulta da incontestabili dati statistici;

quali interventi ritenga di poter svolgere al fine di indurre l'ente stesso a riconsiderare la decisione in oggetto, parallelamente contrastante con lo spirito informatore della riforma. (4-17161)

PISICCHIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, prevede una delega al Governo per provvedere all'ordinamento del personale, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 36, tra i quali la suddivisione del personale che esplica funzioni di Polizia nei ruoli di agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori, commissari, dirigenti;

lo stesso articolo 36, nella direttiva di delega di cui al punto 10°, determina i passaggi nei nuovi ruoli del personale con riferimento alle previgenti attribuzioni di grado militare, valevoli al tempo in cui il Corpo di polizia era ancora militarizzato;

gli ex gradi dei sottufficiali di pubblica sicurezza (vice brigadiere, brigadiere, maresciallo) non trovano esatta corrispondenza con le qualifiche del nuovo ordinamento della Polizia di Stato, così che i detti tre gradi di sottufficiali transitano tutti nell'unica nuova qualifica di « sovrintendente » (pur suddivisa in quattro diverse sottoqualifiche), ferma tuttavia la previsione che, a determinate condizioni, parte degli ex marescialli sarebbero transitati nel superiore ruolo degli ispettori;

la stessa legge precisa che nella tabella di equiparazione « non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento di pubblica sicurezza, né con i gradi delle altre forze di Polizia »;

in sostanza, il ruolo degli ispettori, collocato tra i sovrintendenti e i commissari, è un ruolo di nuova istituzione, le cui mansioni sono state delegate al

Governo, che vi ha provveduto col decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con le rettifiche pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1982;

l'articolo 43 della già citata legge, ai commi 16 e 17 statuisce equiparazioni di trattamento economico tra appartenenti alla pubblica sicurezza e personale appartenente ad altre armi, con particolare riguardo ai sottufficiali vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di altre forze di polizia (per esempio carabinieri), che verrebbero equiparati alle quattro qualifiche previste per i sovrintendenti; tenuto conto, infine, del fatto che, inopinatamente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 ha inciso sulla equiparazione precedentemente disposta con la concreta attribuzione di mansioni alla Polizia di Stato, punto imprescindibile di riferimento per la estensione del trattamento economico dell'Arma dei carabinieri in applicazione della norma generale, risultando le funzioni attribuite ai sovrintendenti, di fatto inferiori a quelle degli equiparati sottufficiali delle altre Forze di polizia (Carabinieri), mentre quelle degli ispettori sono risultate anch'esse inferiori o, almeno, pari;

considerata, per tanto, iniqua l'equiparazione tra sottufficiali carabinieri e sovrintendenti della polizia di Stato, poiché a parità di qualità di prestazione lavorativa non sussiste una parità di livello economico-funzionale —

se ritenga di dover intervenire con una iniziativa governativa volta a sanare tali sperequazioni. (4-17162)

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

in occasione della discussione del disegno di legge relativo al potenziamento delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in seguito approvato e divenuto legge n. 521 del 1988, il Governo attraverso, il sottosegretario all'interno, aveva in più di una circostanza

ribadito, di fronte alle diverse iniziative parlamentari volte a provvedere ad un riassetto equilibrato della dirigenza, l'opportunità di intervenire nello specifico con uno strumento legislativo distinto e separato, al fine di consentire un più agile iter approvativo del provvedimento in esame;

in quelle stesse circostanze il Governo ebbe modo di esprimere una larga condivisione delle ragioni che avevano sospinto parlamentari di diverso orientamento politico a proporre emendamenti volti ad adeguare la dirigenza dei vigili del fuoco ad una realtà di corpo che vedeva la sua forza lievitare del 20 per cento, con l'immissione di 4000 nuove unità, disposta proprio con il provvedimento legislativo in discussione;

il Governo, inoltre, assumeva l'impegno di giungere nei tempi più brevi e con l'adozione degli strumenti legislativi più idonei, all'attuazione di una « ipotesi di ristrutturazione della dirigenza del corpo » elaborata dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi ausiliari, giusta anche la indicazione scaturita dalla I Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge 1317, che, fra l'altro, disponeva di consentire che la direzione delle sedi provinciali di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo e di eventuali altre sedi di analoga rilevanza, venisse attribuita a funzionari con qualifica di dirigente superiore;

quali ragioni abbiano impedito al Governo di dar seguito ad una iniziativa annunciata fin dal dicembre 1988 sotto forma di disegno di legge, e se non ritenga di dover recuperare tale iniziativa nel tempo breve;

se ritenga di dover includere, accanto ai comandi provinciali di maggiore rilevanza, indicati nella bozza già citata recante « ipotesi di ristrutturazione della dirigenza del corpo », anche il comando di Bari, le cui competenze ricadono in una provincia che, per numero di abitanti ed estensione del territorio, è la quinta in Italia. (4-17163)



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il 20 novembre scorso, la PREMAFIN ha collocato il 30 per cento del proprio capitale in borsa; tale quotazione è stata accompagnata dal prospetto peritale per cui gli agenti di cambio di Roma hanno stimato in lire 23.500 il valore delle azioni in questione;

grazie ad un consorzio di garanzia guidato da Mediobanca, le azioni sono state invece collocate presso un'ottantina di banche a lire 17.000;

nella succitata perizia compaiono due anomalie formali che sono sfuggite ai controlli della Consob, infatti questa perizia, datata 25 luglio 1989, si rifà al vecchio regolamento della Consob per l'ammissione di nuove società in borsa, mentre in data 11 luglio 1989 era già entrato in vigore il nuovo regolamento;

secondo tale nuovo regolamento, la perizia degli agenti di cambio di Roma doveva accertare la redditività di una società il cui indebitamento, nello scorso maggio, superava i 1.150 miliardi di lire, pari ad oltre 12 volte il patrimonio netto contabile, e dove a fine anno i debiti saranno il doppio dei mezzi propri;

la società PREMAFIN è dunque approdata in borsa con una redditività largamente presunta e con un patrimonio rappresentato da altre tre società già quotate (SAI, Grassetto, Autostrada Torino-Milano);

se risulti che il pacco di azioni della SAI presente nel portafoglio PREMAFIN è lo stesso su cui pesa il contenzioso giuridico aperto da Raffaele Ursiti, per cui, quello che oggi è un pacco di controllo della società rischia domani di diventare un pacco di maggioranza relativa;

se, come risulta da alcune notizie pubblicate dall'*Espresso* del 19 novembre 1989, è vero che l'aumento di capitale della PREMAFIN di Salvatore Ligresti è servito perlopiù al costruttore siciliano per appianare i debiti maturati con al-

cune banche per acquistare pacchetti consistenti di SAI, Grassetto, Autostrade Torino-Milano da altre società non quotate in borsa, di Ligresti stesso;

se il comportamento tenuto dalla Consob in questa circostanza costituisce un parametro attendibile dei controlli che competono a questo organismo di vigilanza oppure se tale comportamento non individui un percorso preferenziale per una società che evidentemente doveva essere quotata per forza. (4-17164)

CIOCCI LORENZO, COLOMBINI e PICCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la presidenza e la direzione dell'ISFOL, nel consiglio di amministrazione del 9 ottobre 1989, hanno espresso la volontà di riunire in una unica sede il personale dell'Istituto, attualmente distribuito in tre diverse sedi;

nell'ipotesi di una sede unica non viene chiaramente indicata quale sorte avrebbe il centro di Albano, unica sede di proprietà dell'Istituto, situata in un punto strategico dell'area metropolitana romana e ben collegata con Roma e con l'area del sistema direzionale orientale —:

se l'attuale bilancio dell'Istituto consente di realizzare l'ipotesi avanzata dai dirigenti dell'ISFOL senza sottrarre risorse finanziarie all'attività di ricerca, e se si ritiene opportuna la scelta di concentrare tutte le attività dell'Istituto nel centro storico di Roma. (4-17165)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

quale sia la politica del Governo e l'attività anche di controlli dei ministri interrogati specialmente per la loro specifica competenza, in merito al trattamento degli stranieri in Italia. Infatti, mentre da un lato si tollera oltre il limite del legit-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

timo, e addirittura del lecito (vedi il fenomeno incontrollato dell'immigrazione clandestina, i cui protagonisti, pur trovandosi illegalmente in Italia, hanno di fatto la possibilità di fare ogni cosa e attività, pur senza licenza e controllo), quando invece l'immigrazione avviene legittimamente e lecitamente e un figlio viene richiamato, ancorché maggiorenne, dalla madre residente e con lavoro in Italia, si fa di tutto per frapporre ogni sorta di pastoia burocratica al pacifico inserimento del medesimo nel tessuto sociale italiano. È il caso di Osama Mohamed Shawky del Cairo, che dopo ben 11 mesi di pratiche, domande, richieste e autorizzazioni è arrivato a Parma presso la madre Mohamed Mohamed Soliman Ferial, peraltro cittadina italiana da oltre tre lustri, con lavoro in Italia e assoluta indipendenza economica, tale da poter provvedere anche al predetto suo figlio maggiorenne sino alla di lui indipendenza economica. Ma qui scatta un'altra pastoia burocratica, per aver un lavoro occorre il permesso di soggiorno, che non viene rilasciato se non si ha un lavoro, e, quindi, il malcapitato Osama Mohamed Shawky, che avrebbe disponibile anche una occupazione sol che fosse per lui lecito accettarla, non può nemmeno lavorare e, anzi, nemmeno può o si vuole prorogargli il visto di permanenza —:

che cosa intendano fare in proposito i ministri interrogati per evitare, nonostante le grandi dichiarazioni di principio, che un caso come quello qui esposto comporti il « reimpatrio » coattivo dell'interessato che potrebbe, quello sì, al contrario delle centinaia di migliaia di abusivi integrarsi pacificamente e correttamente in Italia, stante l'aiuto della di lui madre già integrata e cittadina italiana;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti penali, anche per omissioni o abusi in atti d'ufficio.

(4-17166)

MUNDO, PIRO, BREDA e DE CARLI.  
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 maggio 1988 il ministro in indirizzo ha emesso decreto di inquadramento del professor Aldo Pugliese « nei ruoli dell'amministrazione scolastica ... con la qualifica di dirigente superiore con funzioni di ispettore tecnico centrale »;

in data 9 giugno 1988 il decreto veniva inoltrato alla Corte dei conti con elenco n. 84 contenente altri analoghi decreti;

al fine di riesaminare alcuni casi, l'intero elenco veniva richiamato da parte del Ministro dalla Corte dei conti, dove i decreti erano già in fase di registrazione;

la posizione del professor Pugliese risulta oggettivamente ben limpida, in base ai titoli posseduti ed ai diritti acquisiti e quesiti nel corso di 5 anni consecutivi di ininterrotto servizio presso la direzione generale di istruzione classica, in qualità di ispettore tecnico centrale;

per altri funzionari che avevano avuto analoghi incarichi ispettivi i decreti di inquadramento sono stati emessi e registrati, come il caso del professor Augusto Mari, il cui decreto, adottato in data 15 ottobre 1987 e registrato in data 27 ottobre 1987 recita testualmente: « ... le motivazioni desumibili dal provvedimento sono costituite dalla identità della posizione di detto interessato con quelle già decise favorevolmente in sede giurisdizionale, nonché dalla esigenza di far cessare, in ragione dei consolidati precedenti giudicati, la materia del contendere » —

se non ritiene, qualora non lo avesse già fatto, stante l'incomprensibile e lungo arco di tempo trascorso, dare immediatamente seguito al decreto relativo al professor Aldo Pugliese, firmato nel lontano 3 maggio 1988.

(4-17167)

MUNDO, PIRO, BREDA e DE CARLI.  
— *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nella Rimessa Locomotiva di Sibari esiste un capo deposito che si occupa

della gestione del personale e dei mezzi di trazione, una segreteria con più addetti;

Sibari è un nodo con diramazione per Crotone-Catanzaro-Reggio Calabria, Taranto-Bari e Cosenza-Paola, quindi con una posizione strategica di grande rilievo;

sulla linea Taranto-Sibari-Cosenza-Paola sta per essere attivata la trazione elettrica;

nonostante le assicurazioni fornite dai rappresentanti dell'ente alle organizzazioni sindacali la Rimessa Locomotiva di Sibari subisce un ridimensionamento, tant'è che in occasione di ogni cambiamento di orario (maggio e settembre) vengono effettuate soppressioni di treno o modifiche di orario con pregiudizio di tutta la fascia ionica (esempio: un utente che arriva da Roma a Cosenza alle ore 0,05 per poter raggiungere Sibari e da qui una stazione qualsiasi dell'intera fascia ionica calabro-lucano-pugliese deve sostare nella stazione di Cosenza sino alle ore 5,50);

alla situazione oggettivamente precaria di tutta la linea ionica, che è alla base anche della recente tragedia di Crotone, si aggiunge l'insufficienza del personale e la posizione precaria dello stesso presso la Rimessa Locomotiva di Sibari, ove più del 90 per cento del personale si trova a lavorare a seguito di comando o distacco che durano da anni, senza che sia stato neppure formalizzato e stabilizzato il trasferimento con ovvie conseguenze anche sulla produttività;

in particolare, parte del personale (Antonio Marino, Giuseppe Biondi, Francesco Cortese, Pietro Luci, Rocco Aggazio, Giovanni Battaglia, Antonio Aggazio, Angelo Veterati, Domenico Le Pera, Giuseppe Aquino, Nicola Conforti, Antonio Occhiuzzi, Giuseppe Figoli, Domenico Roseti, Domenico Romano, Luigi Salvatore Risoli, Antonio Turco, Antonio Piro), pur essendo da anni in servizio a Sibari, non riesce ad avere il trasferimento, non si sa per quale recondito motivo pur trattan-

dosi di unità lavorative indispensabili al servizio -

se non ritiene di dare all'Ente ferrovie appositi indirizzi o disposizioni per potenziare adeguatamente la Rimessa Locomotiva di Sibari, formalizzare il trasferimento del personale che vi lavora da anni, migliorare complessivamente il servizio e le condizioni di lavoro e rivedere i collegamenti Paola-Cosenza-Sibari.

(4-17168)

NAPOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere -

tenuto conto della necessità inderogabile di fornire alla regione Calabria un sistema stradale moderno, con priorità per la strada statale 106 ionica la « trasversale » delle Serre, la San Marco Argentano - Firmo;

rilevato che, secondo le notizie ufficiali, centinaia di miliardi (non meno di 600) sono fermi da anni a causa di intoppi burocratici -;

se non ritenga di dover effettuare immediata e approfondita indagine allo scopo di:

1) conoscere l'esatto ammontare delle somme stanziare e non utilizzate da parte dell'ANAS, ma anche di altri enti centrali e locali, e la data dello stanziamento;

2) conoscere i motivi che ne hanno impedito la pronta utilizzazione con riferimento alle difficoltà frapposte dalle stesse amministrazioni locali e dai ministeri preposti ai permessi (beni culturali, ambiente, ecc);

3) stabilire, qualora esistano, eventuali responsabilità e condizioni obiettive, individuando iniziative amministrative e legislative per ovviare all'inconveniente di una regione che non utilizza i fondi ad essa assegnati.

(4-17169)

RUSSO FRANCO e TAMINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

della sanità. — Per conoscere — in relazione all'incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita Armando Zamara, operaio della Loro & Parisini di Milano —:

quale sia stata la dinamica dei fatti;

quali misure di sicurezza sono previste per operazioni di manutenzione quali quella che stavano compiendo la vittima e i suoi colleghi;

quali provvedimenti si intendano adottare per affrontare con urgenza e incisività il gravissimo problema degli incidenti sul lavoro, la cui frequenza è tale per cui parlare di tragica fatalità appare ipocrita e irresponsabile. (4-17170)

**RUSSO FRANCO e TAMINO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 23 novembre 1989 alle ore 20,30, andava in onda la trasmissione televisiva « Telemike » del *network* televisivo « Canale 5 »;

il tema conduttore della trasmissione era il Comando nazionale dei vigili del fuoco, visto attraverso il comando provinciale di Milano, con cui sono stati fatti dei collegamenti durante i quali il personale simulava interventi ed azioni tipiche del lavoro da essi svolto;

la preparazione della trasmissione è stata lunga e laboriosa, tanto che mezzi e personale sono stati utilizzati a lungo per le riprese anche fuori dal comando; il giorno 16 novembre, nel comune di Gaggiano (MI), sul corso d'acqua denominato Naviglio Grande sono state effettuate delle prove con riprese televisive impegnando: un elicottero proveniente da Genova, due autogru, un'autoambulanza, sommozzatori, un autocarro e un'autovettura, il tutto per ben 5 ore; il giorno 20 novembre sono state effettuate altre prove che hanno richiesto il fermo di questi automezzi fino alla registrazione definitiva effettuata il 21 novembre dalle ore 20,00 alle ore 23,00 —:

a quanto ammontino gli oneri sostenuti dal corpo dei vigili del fuoco per

rendere possibile la trasmissione citata e a quale titolo lo Stato se ne sia preso l'onere;

per quante ore-lavoro complessive sono stati impegnati uomini e mezzi del corpo, considerando anche i tempi di trasferimento;

se il personale impiegato fosse in orario di servizio o se si sia dovuto ricorrere a lavoro straordinario e in quale misura;

se sia a conoscenza, e condivida l'impiego, ad avviso degli interroganti improprio, di mezzi, materiale e uomini;

se sia da ritenere corretta la partecipazione ad una trasmissione sponsorizzata da un prodotto commerciale e se da ciò non possa derivare una lesione del carattere pubblico del corpo stesso. (4-17171)

**RUSSO FRANCO e TAMINO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che il 3 novembre 1989, durante un soccorso sull'autostrada A14 al Km 242, località Portorecanati, per un incidente stradale e successivo incendio di un'autovettura, a causa dell'esplosione di una bombola di metano, che alimentava l'autovettura incendiata, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, provincia di Ancona, veniva investita dall'esplosione e rimanevano feriti tre vigili del fuoco, uno dei quali perdeva un braccio —:

se la presenza nella squadra di soli tre operatori permanenti, quando il regolamento ne prevede cinque, ed uno ausiliario era sufficiente a garantire l'efficienza operativa;

se la conduzione dell'automezzo « carro fiamma » da parte di un solo operatore permanente ed uno ausiliario è sufficiente a garantire l'operatività dell'automezzo stesso;

quali sono i provvedimenti presi a favore dei feriti. (4-17172)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la liquidazione delle società del gruppo SGI-SOGENE è stata affidata ad un liquidatore, Nicola Grieco, incriminato per l'uso di fatture false e bancarotta fraudolenta;

il commissario giudiziale della SGI-SOGENE, Italo Scalera, è stato denunciato per molti e gravi reati, fra i quali quello di associazione per delinquere in relazione al ruolo da questi svolto per consentire l'omologazione del concordato preventivo di questa società;

il notaio della SGI-SOGENE, Mario Negro, è stato incriminato per falso in atto pubblico in relazione al singolare modo di questo professionista di redigere i verbali di assemblea di questa società;

l'ultima assemblea della SGI-SOGENE, quella del 30 ottobre scorso, è stata rinviata *sine die* senza che si potesse discutere la relazione del liquidatore — e cioè dell'imputato Nicola Grieco —, con la massima noncuranza per ogni norma civile e penale in materia;

c'è ora « Il corvo delle banche » che informa le massime autorità dello Stato degli illeciti civili e penali che impongono a tutti i costi l'omologazione dei concordati preventivi di tutte le società di Arcangelo Belli, che altrimenti potrebbe far finire nelle patrie galere uno stuolo di pubblici amministratori;

i summenzionati Nicola Grieco, Mario Negro, Italo Scalera, nonché tutti i personaggi a costoro collegati, malgrado imputazioni e denunce continuano tranquillamente nelle loro attività, che sono per l'appunto quelle di seppellire definitivamente la SGI-SOGENE e, con essa, i numerosissimi « scheletri » nascosti negli armadi di questa società —:

se non ritiene, per salvare un minimo di residua decenza nell'intera vicenda, di dover disporre accertamenti, nell'ambito e per l'esercizio delle sue competenze istituzionali, su quello che

sta accadendo nelle società del piduista Arcangelo Belli e sulla strana paralisi che ha colpito, in relazione ai fatti di cui in premessa, i magistrati civili e penali di Roma;

se non ritiene che dette spiegazioni, più volte inutilmente sollecitate, siano ormai doverose. (4-17173)

CRIPPA, CIABARRI, MARRI, GABBUCCIANI, LAURICELLA, MAMMONE e SERAFINI ANNA MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è all'esame del Parlamento la nuova normativa sull'importazione, esportazione e transito di materiali di armamento;

l'iter legislativo della legge è in una fase avanzata e se ne può prevedere la conclusione entro tempi rapidi;

i contenuti delle norme sino ad oggi approvate contengono indicazioni limitative dei traffici di armi in accordo con l'indilazionabile esigenza di trasparenza, con i principi della Costituzione e con le scelte di pace e di sicurezza dell'Italia, più volte ribadite dal Governo e dal Parlamento;

il Consiglio di Gabinetto ha preso decisioni e approvato indirizzi in materia di commercio delle armi nettamente contrastanti con la volontà del Parlamento;

in conseguenza delle decisioni ricordate sono state autorizzate esportazioni di materiali di armamento nei confronti di Iran e Irak del tutto in contrasto con quanto indicato dalle norme esaminate e definite dalla Camera dei deputati —:

se non intende riferire con urgenza alla Commissione esteri della Camera dei deputati, che sta concludendo l'esame in sede legislativa delle nuove norme sul commercio delle armi, su quanto approvato dal Consiglio di Gabinetto e sulle conseguenti decisioni dei Ministeri e degli organi interessati in materia di commercio delle armi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

se non ritiene di adeguare i provvedimenti assunti dal Consiglio di Gabinetto ai principi e agli indirizzi decisi dal Parlamento e ribaditi nel testo finora approvato in materia di commercio delle armi dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. (4-17174)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

il noto Licio Gelli, come accertato dalla Commissione P2, era solito farsi passare per « ingegner Luciani » ogni qual volta doveva essere ricevuto da membri del Governo o da personalità che non volevano lasciar traccia dei loro contatti con il capo della P2;

attualmente è in atto una capillare manovra di disinformazione intesa a riportare in auge alcuni membri della P2 che figuravano nelle liste di questa « associazione per delinquere »;

in detto tentativo si inquadra la denuncia-querela presentata dagli amministratori del Banco di Roma contro l'autore del libro-dossier « Il Banco della vergogna », nella quale, fra l'altro, si sostiene che l'appartenenza degli amministratori delegati Giovanni Guidi, ed Alessandro Alessandrini non sarebbe affatto scontata, avendo gli interessati sempre negato di appartenere a detta « associazione »;

difatti, da un recente articolo del settimanale *Panorama* si apprende che un'apposita commissione dell'IRI avrebbe accertato la non appartenenza di Giovanni Guidi alla P2;

ciò contrasta, a giudizio dell'interrogante con la più elementare verità storica, atteso che agli atti della Commissione P2 vi è un voluminoso carteggio Guidi-Luciani, e cioè Guidi-Gelli, con l'evidente conclusione che i rapporti fra detti personaggi avrebbero dovuto rimanere riservati —;

se risponde a verità che, come scritto dal settimanale *Panorama*, un'ap-

posita « commissione » dell'IRI avrebbe accertato la non appartenenza di Giovanni Guidi alla P2;

in caso affermativo, come era composta detta « commissione » e sulla scorta di quali considerazioni è potuta arrivare a conclusioni opposte a quelle cui è unanimemente pervenuta la Commissione parlamentare di inchiesta;

se si ritiene di accertare se il fantomatico « ingegner Luciani » figura anche nei « passi » di alcuni Ministeri, quali quello delle finanze e di grazia e giustizia e, in caso affermativo, se non si ritiene di rendere noti i nomi di coloro che ricevevano sotto mentite spoglie il noto Licio Gelli. (4-17175)

CECCHETTO COCO, VAZZOLER, GUIDETTI SERRA, DONATI, LANZINGER, FACCIO, CALDERISI, GROSSO, FILIPPINI ROSA, RUSSO FRANCO, MATTIOLI, ANDREIS e CIMA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il caos delle leggi è sempre stato utilizzato dagli azzecagarbugli di turno a vantaggio di chi ha maggior potere. Esempio quello che sta accadendo in questo periodo tra regione Veneto e province;

alcuni progetti di ampliamento o di installazione di aziende con problemi ambientali, bocciati dalle commissioni tecniche provinciali, come se nulla fosse vengono riproposte nella commissione tecnica regionale e alcune li vengono approvate. La sovrapposizione di deleghe regionali (legge n. 33 del 1985) alle province e di leggi nazionali con deleghe alle regioni (203, 445, ecc.) consentono agli industriali di sfruttare il « doppio binario » o meglio la doppia opportunità: se si è bocciati da una parte si può tentare dall'altra, che nulla sa della prima. Casi come quello della Vetrital di Camplato (VE) stanno inducendo altre aziende a provare questa strada incoraggiate dalle associazioni industriali —;

se non ritengano opportuno:

a) che le regioni chiariscano immediatamente le competenze delle pro-

vince e le deleghe relative, e che nel frattempo le commissioni tecniche provinciali di ogni provincia veneta non vengano più riunite o si dimettano;

b) che in carenza di intervento regionale il Ministro dell'ambiente regolamenti questo settore autorizzativo, cruciale per programmare il territorio e la difesa dell'ambiente. (4-17176)

CECCHETTO COCO, STRUMENDO, RUSSO FRANCO, CIMA, DONATI, LANZINGER, FACCIO, CALDERISI, GROSSO, GUIDETTI SERRA, MATTIOLI e ANDREIS. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi provenienti dai fusti della *Jolly Rosso* è stato affidato alla società Monteco con impianti di incenerimento siti nell'area di Porto Marghera;

le modalità di tale smaltimento e in particolare i fumi immessi nell'atmosfera destano gravissime preoccupazioni nei cittadini e nelle locali associazioni ambientaliste nonché nella Lista Verde di Venezia, che hanno già provveduto ad investire della questione le competenti autorità anche giudiziarie;

viene osservato:

a) che la combustione avviene nella unità SG 31, mentre usualmente i rifiuti ricchi di clorurati vengono bruciati in altro impianto, e si sospetta che l'unità SG 31 sia priva della camera di postcombustione come tassativamente prescritto dalla normativa di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

b) che tutti i controlli ai fumi sino ad ora eseguiti dal competente servizio di igiene pubblica della USL 36 della regione Veneto sono carenti e riportano dati allarmanti circa alcuni fattori; in particolare la presenza di acido cloridrico è notevolmente superiore, circa di dieci volte, a quanto consentito dalle legislazioni regionali prese a paragone in

quanto la regione Veneto ha sinora dolorosamente omesso di fissare tale parametro;

c) che nessuna analisi è stata compiuta sul deposito a terra delle polveri le quali, stante la elevata presenza nei reflui inceneriti di metalli pesanti, si può legittimamente sostenere che siano anch'esse tossiche;

d) che, infine, alcuni controlli sui macroinquinanti sono stati delegati dalla USL alla stessa Monteco: il controllo che si autocontrolla !

tutto ciò puntualizza gravi responsabilità in capo alla regione Veneto ed in particolare in capo all'assessorato alla sanità dell'assessore Cimenti, nonché in capo ai servizi tecnici della competente USL, che dinanzi alle puntuali osservazioni degli ambientalisti non hanno trovato risposta migliore che indicare questi alla magistratura quali potenziali diffusori di notizie atte a creare allarme tra la popolazione —:

se intendano disporre immediati controlli onde accertare la fondatezza delle osservazioni mosse dagli ambientalisti veneti di cui in premessa;

come si giustifichi la disinvolta attuazione dei controlli da parte dei competenti uffici;

quali provvedimenti si intendano adottare onde evitare che danni gravi ed irreparabili siano arrecati dagli impianti di incenerimento della Monteco alla salute dei cittadini ed all'ambiente;

se tale vicenda non imponga un complessivo riesame delle procedure e delle scelte sino ad ora effettuate per affrontare il grave problema delle navi dei veleni, poiché appare lecito sospettare che per quanto concerne la fase finale dello smaltimento sull'onda dell'emergenza si siano sacrificati le dovute accortezze e serietà dei controlli al fine di potere al più presto archiviare definitivamente una vicenda per nulla edificante. (4-17177)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

CECCHETTO COCO, STRUMENDO, VAZZOLER, DONATI, GROSSO, ANDREIS, CIMA, RUSSO FRANCO, BOSELLI, GUIDETTI SERRA, LANZINGER, CALDERISI, FACCIO e MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni la provincia di Venezia è di nuovo al centro di un via vai di rifiuti tossici. Alla discarica di Meolo (VE) stanno arrivando autotreni di ceneri di centrali ENEL emiliane, contro ogni accordo di programmare lo smaltimento dei rifiuti speciali nell'ambito dei propri territori. Viceversa non avviene per altri rifiuti tossici: alla Montedipe di Marghera giacciono 10.000 fusti di rifiuti solidi clorurati che potrebbero finire in forni inceneritori di Ferrara e Mantova, ma non vengono spediti perché le regioni Emilia e Lombardia hanno di fatto vietato l'ingresso di tossici da altre regioni. Nulla vieta invece che agli inceneritori di Marghera arrivino rifiuti clorurati liquidi da tutt'Italia e siano qui trattati, che arrivino ammine e prodotti ammoniacali da incenerire, oltre ai 3.000 fusti di rifiuti della *Jolly Rosso* che la regione Veneto sta per smistare a Marghera dopo i precedenti 1.500. La Montedison ha ottenuto in questi giorni l'autorizzazione alla modifica del forno SG31 per ridurre le emissioni in aria (ora escono tra l'altro 2 quintali al giorno di acido cloridrico pari a 70 tonnellate all'anno) ed è un controsenso che il miglioramento dell'impianto avrà termine dopo che i fusti della *Jolly Rosso* saranno già inceneriti; inoltre la Montedison ha già presentato il progetto per un altro fornello inceneritore di fanghi mercuriali e, per risolvere il problema dei rifiuti solidi clorurati, potrebbe progettare un altro inceneritore a Marghera che diverrebbe un ottimo *business* internazionale dato che di questo tipo di forni ce ne sono ben pochi in Europa —

perché si utilizzino due pesi e due misure;

perché non esista un accordo tra le regioni per lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga suo doveroso impegno intervenire in questa situazione che sta penalizzando Marghera e la salute dei suoi abitanti, dato che la regione Veneto si sta dimostrando la più permissiva di quelle del nord Italia e, tra l'altro non ha ancora prodotto una norma per fissare dei limiti di emissione a camino. (4-17178)

CECCHETTO COCO, VAZZOLER, STRUMENDO, BOSELLI, CIMA, LANZINGER, MATTIOLI, RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA, ANDREIS, DONATI, GROSSO, FACCIO e CALDERISI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

all'ospedale civile di Portogruaro da tempo si discute se e quando sostituire la centrale termica, dato che attualmente è obsoleta e sottodimensionata rispetto alle esigenze invernali. Oltretutto l'attuale locale caldaie è ubicato sotto l'ospedale con altissimo rischio di danni ai malati in caso di scoppio o incendio;

sarebbe indispensabile ubicare la nuova centrale termica lontano dai reparti curativi, dotarla di camini e abbattimento fumi idonei e attrezzarla per l'utilizzo di combustibile metano con la possibilità di conversione a gasolio in caso di carenza del metano. Solo così si può garantire quella sicurezza che nelle attuali condizioni è assente ed espone i ricoverati, ignari, a potenziali gravissimi rischi —

se sia a conoscenza della situazione e quali siano le scadenze temporali per risolvere il problema. (4-17179)

BRUNI GIOVANNI BATTISTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che visite ispettive all'istituto artistico liceo di Bari sono state disposte dal Ministero della pubblica istruzione e dal provveditorato agli studi di Bari — se risulti che esistono e sussistono situazioni di confusione e pregiudizio per la scuola nella direzione didattica



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

e amministrativa del sopra detto istituto scolastico. (4-17180)

FACCIO, FILIPPINI GIOVANNA, BERNASCONI, BREDI, MASINI, GRAMAGLIA, DIAZ, PELLEGATTI, MIGLIASSO, GELLI, SANGIORGIO, MONTECCHI, ORLANDI, CORDATI ROSAIA, BECCHI, LORENZETTI PASQUALE, TADDEI, BEVILACQUA, CAPECCHI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, MAMMONE, MINOZZI, COLOMBINI, FACHIN SCHIAVI, DI PRISCO, BOSELLI, CIMA, CECCHETTO COCO, DONATI e BALBO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, in seguito al caso di Maria Mannina a Corleone, non si senta invitato pressantemente a impartire istruzioni alle USL siciliane, perché i consultori — ivi scarsissimi — vengano potenziati e sia fatto « dovere professionale » ai medici locali di garantire la funzionalità della 194, che è una legge dello Stato. (4-17181)

FERRARI BRUNO, SAVIO, STEGAGNINI e GEI. — *Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la sicurezza della circolazione di veicoli industriali a rimorchio è subordinata al rispetto dei parametri di sicurezza dei ganci di traino e dei relativi occhioni, che si rifanno a tabelle di unificazione nazionale CUNA;

agli autoveicoli da traino ed ai rimorchi in sede di nuova fabbricazione sono applicati dalle case costruttrici ganci ed occhioni per il traino subordinati a regolare approvazione del Ministero dei trasporti e sottoposti ai più rigidi controlli di qualità;

consta che tali organi di aggancio per il traino, essendo sottoposti ad usura, necessitano di manutenzione e sostituzione con frequenza proporzionale all'uso determinabile in frequenza media annuale;

è rilevabile il diffondersi del fenomeno della sostituzione di tali organi con ricambi non originali, pericolosamente non idonei sotto il profilo qualitativo, sotto il profilo dimensionale, e non sottoposti a controllo di qualità o accertamento di corrispondenza alle tabelle di unificazione nazionale CUNA;

il non rispetto degli obblighi di sicurezza comporta il rischio di cedimenti strutturali di tali organi di trazione con il conseguente rischio di sganciamento del traino in corsa ed il pericolo di grosse sciagure stradali —:

quali iniziative intendano disporre per accertare il fenomeno dell'abusivismo nella commercializzazione ed installazione di ganci ed occhioni per il traino di rimorchi non idonei alle normative ed alla sicurezza stradale;

quali iniziative, inoltre, intendano attuare per arginare e reprimere tale fenomeno;

quali iniziative intendano disporre per sensibilizzare gli organismi periferici del Ministero dei trasporti e della motorizzazione civile — in particolare gli ispettorati — affinché venga adottata una metodologia più restrittiva nella verifica, in sede di revisione annuale dei veicoli, sulla conformità dei ganci di traino e dei loro componenti essenziali;

se non ritengano, inoltre, di promuovere iniziative disciplinanti l'obbligo di stampigliatura di un marchio di fabbrica con l'indicazione di caratteristiche tecniche su tali organi in modo da consentire a vista l'immediata individuazione dell'aderenza alle normative di sicurezza e di omologazione;

se siano a conoscenza, inoltre, che le principali aziende italiane costruttrici di tali ganci per il traino di rimorchi omologati ed in regola con le norme di unificazione, hanno annunciato la propria disponibilità a mettere a disposizione degli ispettorati della motorizzazione civile strumenti per l'immediata individuazione, in sede di verifica, dei corretti dimensionamenti dei ganci stessi. (4-17182)

GEI, FERRARI BRUNO e SAVIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sulla linea ferroviaria Milano-Venezia dalle 9,5 alle 11,50 non circola alcun treno nel tratto tra Milano e Venezia;

tale situazione è dovuta all'esigenza di effettuare la manutenzione delle linee, così come è confermato dallo stesso ministro in indirizzo nella risposta all'interrogazione parlamentare 4-11128 del 26 gennaio 1989;

tale situazione crea gravi disagi all'utenza, specie se si considera la notevole mobilità dei passeggeri su una linea così importante, e si considera l'impossibilità a realizzare coincidenze con i treni I.C. in partenza da Milano e da Venezia —

se non sia possibile effettuare la manutenzione in questione in ore notturne, senza sacrificare all'utenza collegamenti in ore in cui vi è forte richiesta. (4-17183)

TATARELLA e COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è incomprensibile il comportamento dell'INPS che, nel pagare l'indennità di cui all'articolo 3 della legge n. 33 del 1980, discrimina, nel riconoscere gli incrementi annuali dovuti agli scatti di contingenza, tra disoccupati che si trovano nelle identiche situazioni, per cui si verifica l'assurdo che ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, non raggiungevano la somma di lire 600.000, a termini del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 33 del 1980, non viene riconosciuto il diritto alla rivalutazione di cui alla legge citata, colpendo così i più deboli di una già debole categoria di cittadini;

in merito, l'interrogante ha notizia che alcuni disoccupati edili di Manfredonia: Leonardo Bitondi, Michele Latronica, Antonio Marasco, Andrea Russo, Francesco Bitondi, ecc., pur nelle precarie condizioni in cui versano, devono adire le vie

legali, con intuibili sacrifici economici, per vedere riconosciuto il loro diritto a percepire l'indennità aumentata degli incrementi annuali, citando la sede INPS di Foggia —:

quali azioni intenda intraprendere per far rispettare dall'INPS di Foggia l'articolo 3 della legge n. 33 del 1980 che così recita: « A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427 è elevato dai due terzi all'ottanta per cento.

L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente » —

quali provvedimenti intenda adottare con urgenza per porre fine a quella che appare una evidente errata interpretazione della legge. (4-17184)

GASPAROTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

un dipendente della base USAF di Aviano ha chiesto nei giorni scorsi l'iscrizione al sindacato CGIL;

l'organizzazione di categoria FIL-CAMS-CGIL ha fatto pervenire all'ufficio del personale della base una delega di adesione del lavoratore al sindacato, accompagnata anche dalla nomina a rappresentante sindacale aziendale come stabilito dallo Statuto dei diritti dei lavoratori;

i dirigenti della base USA hanno respinto la richiesta del lavoratore e della CGIL;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

tale atteggiamento contrasta con il dettato costituzionale e con lo Statuto dei diritti dei lavoratori, dove viene fatto divieto ai datori di lavoro di operare discriminazioni nei confronti dei lavoratori per le libere scelte sindacali assunte -:

se non intendano urgentemente intervenire affinché:

a) in tutte le basi USA in territorio italiano siano garantiti i diritti dei lavoratori, ed in particolare la possibilità di iscrizione, oltre che agli altri sindacati, anche alla CGIL;

b) sia garantita al lavoratore della base USAF di Aviano, che ne ha fatto richiesta, di iscriversi al sindacato FIL-CAMS-CGIL. (4-17185)

MASTRANTUONO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la signora Louanne Tandy, di origine australiana, ma residente in Italia fin dal dicembre del 1969, sposò il 5 dicembre 1973 il signor Alfonso Luigi Marra acquisendo così la cittadinanza italiana;

dal matrimonio, rispettivamente il 1° febbraio 1980 ed il 29 giugno 1982, nacquero i due figli Attilio e Giulio nati e vissuti sempre a Napoli fino all'agosto 1985, epoca in cui la Tandy fuggì in Australia rapendo i minori;

in data 12 novembre 1985, presentò alla Magistrates Court della città di Bendigo/Victoria un ricorso di sole 33 righe, in cui, premesse le generalità, omessa « sul presupposto evidente della più ampia disponibilità » di tutti - ogni spiegazione in merito alla fuga ed al rapimento, chiedeva la custodia fisica e la responsabilità giuridica dei minori (*guardianship* e *custody*) con esclusione di ogni diritto per il padre;

incredibilmente, quale unico motivo per chiedere un provvedimento tanto grave scriveva testualmente: « ho paura che mio marito cercherà di ottenere in

Italia un provvedimento che garantisca a lui la custodia dei bambini e lo metta in esecuzione venendo in Australia e riportando i minori con lui in Italia »;

sulla base di tale ricorso — nonostante si trattasse della richiesta di un provvedimento mirante a sottrarre la Tandy alle conseguenze del suo comportamento illegale verso l'Italia ed ad assicurarle un assurdo protezionismo fondato su di un ben malinteso senso di « solidarietà », e nonostante ciò recasse implicito un atteggiamento oltraggioso per la magistratura italiana e per l'Italia — addirittura inaudita altera parte — la Magistrates Court « ritenendo che sussistesse l'urgenza di provvedere », ma senza precisare in che modo e perché la paura dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana potesse essere considerato un motivo di urgenza per accogliere la singolare domanda della Tandy, le riconosceva *guardianship* e *custody* esclusiva delegittimando il Marra in quanto padre;

successivamente — nel giudizio che il Marra instaurava a prezzo di grandissime difficoltà e senza nessun tipo di aiuti o anche semplicemente di indicazioni da parte né dell'Ambasciata italiana né del Ministero degli affari esteri, ai quali pure si era reiteratamente rivolto — la difesa della Tandy, per opporsi alla richiesta di rimpatrio dei minori, scriveva testualmente: « sfortunatamente Napoli è una città che ha tutti i problemi associati con un alto livello di densità di popolazione, incluso un alto livello urbano di crimini e di violenza. Non c'è alcun sistema di sicurezza sociale. Le condizioni sono in marcato contrasto con le condizioni in cui i bambini ed io stiamo vivendo ora benché esse, come ho detto prima, siano modeste. Eccetto che per la scuola NATO, che non è ideale, il sistema educativo ed i mezzi sono di molto inferiori a quelli presentemente aperti a questi bambini »;

il Marra ha chiesto la cancellazione di esse dagli atti e la espulsione dai rispettivi ruoli professionali sia degli avvocati che le hanno scritte sia dei magi-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

strati che sulla base di esse hanno provveduto;

tale richiesta è stata fatta propria anche dal sindaco di Napoli, onorevole Pietro Lezzi, che ha inviato all'ambasciata australiana una precisa lettera in tal senso, firmata oltre che dal sottoscritto e da altri parlamentari di questo partito (Di Donato, Iossa, Piro, Russo), da innumerevoli altri di tutti partiti;

il Marra ha ricevuto non meno di 150 lettere di solidarietà da parlamentari italiani, inglesi, ed australiani oltre che dal Presidente del Parlamento europeo, Lord Enry Plumb, il quale, a fronte delle interrogazioni con le quali si richiedeva oltre che il rimpatrio dei minori, la cancellazione delle frasi ingiuriose e l'espulsione degli avvocati e dei magistrati, ha espresso il suo favorevole apprezzamento;

la questione è ormai di dominio pubblico poiché è stata reiteratamente pubblicata dai principali giornali nazionali ed organi televisivi nazionali;

da ultimo, durante la trasmissione « Canale 5 per voi » il Marra — dopo aver premesso che essendo state già presentate innumerevoli interrogazioni da parte di parlamentari di tutti i partiti, nulla più poteva chiedere né ai parlamentari né ai partiti — ha rivolto al Ministro degli affari esteri la richiesta che dia seguito alle

istanze dei parlamentari esigendo dal governo australiano il rimpatrio dei suoi figli che si trovano in Australia da oltre quattro anni ed in una situazione che il decorrere del tempo rende ogni giorno più drammatica;

nelle precedenti risposte alle interrogazioni, il Ministro Andreotti, pur affermando che non v'è dubbio che l'autorità competente a giudicare in questa controversia, sia quella italiana dinanzi alla quale i minori devono dunque essere ricondotti, ha però assurdamente sostenuto la opportunità di differire ogni richiesta al governo australiano a dopo la pronuncia della sentenza definitiva;

che un tale orientamento, oltre che quanto meno singolare nei confronti di un cittadino e di un padre al quale, dopo ben quattro anni, si chiede ancora di « pazientare » a tempo indeterminato, è totalmente errata da un punto di vista giuridico, e chiaramente pretestuosa da un punto di vista politico in una vicenda in cui è addirittura conclamata la grave illegittimità dell'atteggiamento assunto dalla magistratura —

se non intenda, tenendo anche conto delle interrogazioni fin qui presentate, formulare urgentemente una nota di protesta ed una formale richiesta di rimpatrio dei minori. (4-17186)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

CALDERISI, RUTELLI, VESCE, FAC-  
CIO e AGLIETTA. — *Ai Ministri dei tra-  
sporti, dell'industria, commercio e artigia-  
nato e dei lavori pubblici.* — Per sapere —  
premessi che:

l'anno scorso, su 707 modelli pro-  
dotti dalle case automobilistiche e ven-  
duti in Italia, 293 superano i 180 chilo-  
metri orari e ben 174, fra essi, i 200  
chilometri orari;

queste velocità sono di gran lunga  
superiori ai limiti massimi di velocità  
consentiti;

ogni anno, a causa di incidenti stra-  
dali, muoiono migliaia di persone e centi-  
naia di migliaia rimangono ferite ed han-  
dicappate anche in modo permanente;

in Francia, il paese europeo con il  
più alto numero di morti in incidenti  
stradali, un'apposita commissione diretta  
da Pierre Giraudet, presidente della Fon-  
dazione di Francia ed ex presidente del-  
l'AIR FRANCE, ha preparato per il go-  
verno francese un « Libro bianco per la  
guida sicura » in cui si evidenzia il fatto  
che « per far rispettare i limiti di velocità  
l'unico sistema è quello di costruire le  
automobili in loro diretta funzione » e  
rilevato che più del 73 per cento delle  
auto francesi supera di molto i 150 chilo-  
metri orari, si propone che non vengano  
costruite auto e mezzi pesanti che pos-  
sano superare rispettivamente i 160 chilo-  
metri orari ed i 130 chilometri orari;

l'eccessiva velocità, oltre ad essere  
la causa principale degli incidenti stra-  
dali, è anche causa di alti consumi di  
carburante (spreco energetico) e di conse-  
guenti maggiori emissioni inquinanti —

se non ritengano utile e razionale  
fissare, sull'esempio della commissione  
francese, limiti massimi di velocità rag-

giungibili dai veicoli, superati i quali o  
non si rilascia il certificato di omologa-  
zione o li si obbliga a circolare esclusiva-  
mente in circuiti appositi e autodromi;

se non ritengano necessario adottare,  
a tutela della vita umana e per il rispar-  
mio energetico e tutela ambientale, tutte  
le misure necessarie affinché le case auto-  
mobilistiche siano orientate a produrre  
veicoli sicuri, comodi, che consumino ed  
inquinino poco, scoraggiando la produ-  
zione basata sulla velocità. (3-02145)

(ex 4-15774 dell'11 ottobre 1989).

BOSELLI, VESCE, TAMINO, GOT-  
TARDO, ANDREIS, BREDI, CELLINI,  
BERNASCONI, CALDERISI, ZEVI, MEL-  
LINI, RUTELLI, ANSELMINI, GHEZZI,  
ROMANI, POLI, MASINA, RODOTÀ,  
BIONDI, CONTI, LORENZETTI PA-  
SQUALE, D'ADDARIO, STRADA, STRU-  
MENDO, TADDEI, BONFATTI PAINI,  
MONTECCHI, GALANTE, BRESCIA, CI-  
VITA, BEVILACQUA, CAVAGNA, PERI-  
NEI, CICERONE, DI PIETRO, CIABARRI,  
COSTA ALESSANDRO, FACHIN  
SCHIAVI, FAGNI, PALMIERI, NAPPI,  
D'AMBROSIO, NARDONE, MONELLO,  
PELLEGATTI, PALLANTI, BIANCHI BE-  
RETTA, DI PRISCO, BINELLI, BER-  
TONE, BECCHI, FERRANDI, GRAMA-  
GLIA, DIAZ, SANGIORGIO, UMIDI SALA,  
MANGIAPANE, MASINI, SANNELLA,  
SCHETTINI, MAINARDI FAVA, MONTA-  
NARI FORNARI, MINOZZI, DONAZZON,  
CAPECCHI, LEVI BALDINI, LANZINGER,  
RUSSO FRANCO, VAZZOLER, SERAFINI  
ANNA MARIA, PEDRAZZI CIPOLLA,  
QUERCINI, RIVERA, ROSINI, CILI-  
BERTI, ORSINI GIANFRANCO, FIORI,  
BATTAGLIA PIETRO, FRANCESE,  
BALBO, CALVANESE, CIMA e SARETTA.  
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e  
al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere  
— premessi che:

la nostra connazionale, Maria Ga-  
briella Tornago, che secondo le informa-  
zioni della stampa sarebbe stata arrestata  
il 20 novembre 1989, in effetti è stata  
arrestata l'11 novembre e portata nella

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

caserma della polizia de Hacienda dove è stata sottoposta a feroci torture;

alla nostra ambasciata nel Salvador la comunicazione dell'arresto è stata data il 23 novembre, dopo 12 giorni nei quali la Tornago è stata in completa balia della polizia salvadoregna;

la Tornago si trovava nel Salvador per svolgere lavoro di cooperazione nei quartieri popolari e tutte le accuse nei suoi confronti sono state formulate esclusivamente dal governo locale senza che la stessa abbia potuto neanche rilasciare una dichiarazione preliminare davanti al giudice poiché il nostro ambasciatore non ha ancora trovato un avvocato disposto a difenderla;

in questi giorni nel Salvador sono state emanate una serie di leggi repressive e limitative di tutte le libertà costituzionali, come è stato ampiamente certificato da organismi umanitari e dall'ONU, e sono stati compiuti una serie di atti criminali da parte degli « squadroni della morte » come le stragi alla Federazione nazionale dei lavoratori e all'Università cattolica Centroamericana che te-

stimoniano ampiamente sulla mancanza di qualsiasi garanzia di democrazia —:

cosa si intenda fare, con la dovuta massima urgenza, affinché siano garantiti i diritti della nostra connazionale e la sua incolumità, visto il clima di feroce repressione che attualmente esiste nel Salvador nei confronti di tutte le persone e le associazioni che svolgono attività di carattere umanitario;

quali iniziative intenda prendere il Governo italiano a livello internazionale e nei confronti del Governo salvadoregno per denunciare la violazione continua e costante dei più elementari diritti umani.  
(3-02146)

BERSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale sia lo stato della pratica n. 017820 assegnata alla sezione IV giurisdizionale pensioni militari della Corte dei conti relativa al defunto Cenacchi Sergio, nato a Bologna il 22 agosto 1893 e già residente a Bologna, deceduto a Casalecchio di Reno l'11 gennaio 1959.

Se sia a conoscenza dei motivi per i quali la suddetta pratica ad oggi non sia ancora stata definita.  
(3-02147)

(ex 4-09983 del 23 novembre 1988).

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la signora Maria Avolio vedova Ferrami ha citato in giudizio i ministri interpellati per la disastrosa situazione della sicurezza dei cittadini in Calabria in relazione all'omicidio di suo marito, l'imprenditore Lucio Ferrami, il quale fu ucciso il 27 ottobre 1981 per aver rifiutato di soggiacere alle estorsioni mafiose;

nell'atto di citazione così si esprime la signora Avolio:

« Sin dal 1979, i centri della zona tirrenica della provincia di Cosenza sono stati oggetto di fenomeno mafioso e delinquenziale, che particolarmente si è manifestato nei comuni di Cetraro e di Guardia Piemontese.

Tale fenomeno è stato evidenziato da rapporti giudiziari e da relazioni amministrative, formate dai Carabinieri del luogo, nonché dal Commissariato di pubblica sicurezza di Paola, che con rapporto del 23 agosto 1980, formato dopo l'omicidio di Giovanni Losardo, assessore al comune di Cetraro e segretario della Procura della Repubblica di Paola, evidenziava la grave situazione che si era venuta a creare in quella zona della Calabria.

I fatti sopradetti, sono stati poi confermati da appositi rapporti giudiziari, successivamente formati dalla Guardia di finanza e dal Nucleo di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Bari. La serie di omicidi, tentati omicidi, estorsioni, ricatti, furti, ricettazioni, e abusiva detenzione di armi, verificatasi nella zona suddetta, deve considerarsi senza limite di numero. Mentre il detto fenomeno imperversava nella zona, tutti coloro, che facevano parte dell'associazione per delinquere, che dava luogo al fenomeno stesso, venivano

a godere della protezione e della impunità, attraverso una "catena", i cui anelli, si diramavano attraverso i diversi rapporti con il potere locale e con il potere centrale.

In questo clima di terrore era costretto a lavorare Ferrami Lucio, consorte dell'attrice Avolio Maria, e padre del minore Ferrami Pierluigi, il quale ha voluto resistere ad ogni tentativo di estorsione messo in atto alla data del 4 novembre 1980, quando il Ferrami, resistendo negativamente alla pretesa della "mazzetta", ha denunciato agli organi di polizia, coloro che erano stati autori del reato in oggetto.

Tale atto, legittimo e coraggioso, del Ferrami, nel periodo dell'anno successivo, costava allo stesso diversi atti di intimidazione, ai quali, il 27 ottobre 1981 è seguito l'agguato, nel quale, il suddetto Ferrami ha perduto la vita, mentre l'attrice Avolio Maria è rimasta, miracolosamente, in vita.

Tutta la situazione suddetta è rimasta provata attraverso gli atti del grave procedimento penale contro Muto Francesco ed altri, che è stato celebrato davanti alla Corte di Assise di Bari, designata dalla Corte Suprema di Cassazione su istanza della Procura generale della Repubblica di Catanzaro, formulata ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale.

In quella sede penale, per ragioni di connessione oggettiva, o strumentale, sono rimasti coinvolti non soltanto coloro che furono condannati per l'associazione a delinquere, ma anche pubblici funzionari, amministratori locali e finanche magistrati.

Indipendentemente da qualsiasi esito penale di condanna o di assoluzione, non vi è dubbio che il fenomeno delinquenziale in oggetto, nel quale ha perduto la vita Ferrami Lucio in data 27 ottobre 1981, si è verificato e si è aggravato, sviluppandosi negli anni tra il 1979 ed il 1984, per carenza di attività dei poteri dello Stato, che non hanno garantita la vita, come non hanno garantito i diritti inviolabili dell'uomo, come voluto dall'articolo 2 della Carta Costituzionale.

Né si può giudicare che tali diritti rientrano nell'ordine dei diritti soggettivi del cittadino, il quale non può essere messo nella condizione di dover sopportare il sopruso e la violenza dei suoi simili senza l'intervento dei poteri dello Stato.

Al riguardo non è da trascurare la norma di cui al primo comma dell'articolo 13, della Costituzione della Repubblica, che prevede la inviolabilità della libertà personale, mentre, nel rispetto delle norme internazionali, non può trascurarsi quanto voluto dalle norme per la tutela dell'uomo e della sua libertà.

Vale ancora, in riferimento alle situazioni sopra specificate, quanto espresso, in ogni grado del detto giudizio penale dal rappresentante del pubblico ministero, in sede di requisitoria e di impugnazione, nelle quali sedi sono state rimarcate non soltanto le risultanze degli atti penali, ma anche le affermazioni ed i riconoscimenti, contenuti nelle sentenze emesse dalla Corte di Assise di primo grado e dalla Corte di Assise di appello di Bari, rispettivamente alle date del 20 marzo 1986 e del 19 marzo 1987.

Con la prima delle dette sentenze, alcuni imputati erano stati condannati alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del compianto Lucio Ferrami. Ma, la sentenza di appello ha dato un proscioglimento, per il detto delitto, per insufficienza di prove.

Non si vuole qui ripetere quanto già dedotto dalla stessa parte attrice con atto di citazione proposto contro il Ministero della giustizia in data 11 aprile 1988, né si vuole ripetere il contenuto delle comparse difensive, proposte contro lo stesso Ministero della giustizia, alle date del 12 maggio 1988 e del 12 maggio 1989 (comparse difensive, che fanno parte del procedimento civile n. 258/88, pendente davanti al Tribunale civile di Catanzaro). Ferma tale volontà di non ripetere quanto già denunciato, certamente vi è da precisare in questa sede che tutte le omissioni e tutti gli illegittimi comportamenti di coloro, che erano preposti ed aveva la responsabilità dell'ordine pub-

blico e della tutela del cittadino, non possono non trovare giuridica qualificazione nelle ipotesi di cui all'articolo 2043 del codice civile, per cui, se illecito è stato il detto comportamento, ogni relativa responsabilità va a ricadere sui Ministeri convenuti sotto qualsiasi aspetto giuridico, indipendentemente dalle personali responsabilità, per le quali i Ministeri convenuti possono agire in sede di rivalsa.

Certo è che, come risulta da tutti gli atti penali sopra richiamati, Ferrami Lucio è stato assassinato ed è stato oggetto della estorsione, di cui si è già detto, in conseguenza della situazione, che si è permessa e si è consentita nella detta nevralgica zona della terra calabra.

Ed è grave che dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 20 gennaio 1988, con la quale è stata confermata la sentenza della Corte di Assise di appello di Bari, del 19 marzo 1987, tutti gli atti penali sopra indicati, che evidenziavano ed evidenziano atti e fatti che non possono sfuggire a giudizio del Magistrato, sono rimasti giacenti negli archivi della Corte di Assise di appello di primo grado di Bari (nonostante quanto dichiarato davanti alla Camera dei deputati dal Sottosegretario al Ministero dell'interno, sull'interrogazione dell'onorevole Luciano Violante ed altri). Le parti attrici, che non intendono subire in silenzio il ricordo di quei tragici giorni, con il presente atto, domandano ed hanno il diritto di domandare al Magistrato, il risarcimento del danno, che deve essere posto a carico dei Ministeri convenuti, sotto i sopra richiamati principi di diritto » -

quali siano gli orientamenti degli interpellati in ordine a tale iniziativa processuale e quali concrete iniziative abbiano assunto ed intendano assumere per garantire in Calabria il diritto dei cittadini alla vita e alla sicurezza.

(2-00767) « Violante, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Sinatra, Vacca, Forleo, Mannino Antonino, Umidi Sala ».



I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere —

premesso che la stampa e i mezzi di informazione internazionali hanno ormai ampiamente documentato le decisioni del Governo della Romania di avviare un « grandioso » programma di pianificazione territoriale con l'obiettivo di « modernizzare la struttura territoriale romena, eliminando le differenze tra città e campagna », con la distruzione di quasi 10.000 villaggi in Transilvania, regione prevalentemente abitata da una minoranza di lingua ungherese;

rilevato che questo programma ha suscitato innanzitutto in Ungheria profonda angoscia ed inquietudine, mentre la pubblica opinione ha reagito con stupore e protesta e Parlamenti di vari Paesi, diversi partiti, organismi sociali, chiese e personalità pubbliche hanno fatto sentire la loro voce;

rilevato, altresì, che i paesi romeni coinvolti sono portatori di inestimabili valori storici e culturali e costituiscono una parte inalienabile dell'eredità materiale e spirituale dell'Europa. Facendo riferimento « allo sviluppo socialista » vengono distrutti non soltanto i valori delle minoranze ungheresi e tedesche ma anche il popolo romeno avrebbe una perdita incalcolabile, con la distruzione materiale e spirituale della culla delle minoranze etniche, la dispersione delle loro comunità, vere tragedie umane e la loro rapida, ma forzata integrazione;

considerato che una tale « modernizzazione » con conseguente trasferimento forzato delle persone e, nel suo insieme, la politica tendente a porre limiti alle minoranze etniche, offendono i diritti umani fondamentali delle nazioni e delle nazionalità, mentre anche la Romania si è impegnata sul piano internazionale sottoscrivendo il documento dell'ONU « Sui diritti civili e politici » e il documento finale di Helsinki;

preso atto che anche le autorità religiose si sono con grande fermezza impe-

gnate su tale questione e che il Primate cattolico di Ungheria, cardinale Laszlo Paskai, ha dichiarato che « La demolizione autoritaria dei villaggi comporterà anche l'annientamento della cultura antica ivi custodita, non soltanto delle minoranze etniche, ma del popolo romeno stesso. Le tradizioni nazionali, la cultura, i monumenti storici-letterari, e tutto il passato storico verrebbero a scomparire. La distruzione portata nei villaggi crea inoltre una atmosfera carica di gravi tensioni che l'Europa non può permettersi. Perciò questo piano supera di gran lunga il quadro degli affari interni della Romania. Il piano interessa tutta l'Europa: la sua vita, la sua sicurezza ed il suo futuro » —:

se non ritenga di fare giungere alle autorità del governo romeno l'espressione della forte preoccupazione dell'opinione pubblica italiana, largamente condivisa da partiti di diversa ispirazione politica, uomini di cultura ed autorità religiose;

quali iniziative concrete di pressione politica e diplomatica intenda esercitare affinché il Governo della Romania riveda i propri programmi.

(2-00768) « Lodigiani, Maccheroni, Gangi, Milani, Artioli, La Ganga, Mazza, Del Bue, Diglio, D'Addario, Pietrini, Bassanini, Fiandrotti, Mastrogiacomo, Zevi, Breda, Cecchetto Coco, Donati, Lanzinger, Cima, Andreis, Mattioli, Salvoldi, Fachin Schiavi, Crippa, Di Prisco, Soave, Sangiorgio, Felissari, Nardone, Angelini Giordano, Angeloni, Binelli, Marri, Bevilacqua, Umidi Sala, Auleta, Di Pietro, Strada, Civita, Stegagnini, Pisicchio, Meleleo, Leone, Ciliberti, Casini Carlo, Martino, Bruni Giovanni Battista ».

**MOZIONE**

La Camera,

considerato che, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, sono state approvate sinora quattro leggi sulla base di intese, volte a regolare i rapporti con le rispettive confessioni, e precisamente: la legge 11 agosto 1984, n. 449, « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese »; la legge 22 novembre 1988, n. 516, « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno »; la legge 22 novembre 1988, n. 517, « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia »; e la legge 8 marzo 1989, n. 101, « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia »;

rilevato

che numerosi ritardi ed inadempienze si frappongono ad una piena attuazione delle leggi sopra citate, ed in particolare:

che non è stata data alcuna attuazione alla disposizione — contenuta nelle intese con tutte le quattro confessioni e quindi delle relative leggi — sull'istruzione religiosa nelle scuole, secondo cui « l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti »; numerose violazioni si registrano anche delle norme che vietano forme di insegnamento religioso diffuso o l'imposizione agli alunni di pratiche religiose od atti di culto;

che gravi ostacoli permangono allo svolgimento dell'assistenza religiosa nei confronti dei militari, dei ricoverati in istituti di cura e di riposo, dei detenuti; le norme relative — anch'esse del tutto

analoghe nelle quattro leggi — risultano spesso non conosciute dalle amministrazioni periferiche, che ne rifiutano l'applicazione con il pretesto di non avere ricevuto direttive in proposito;

che anche le norme sui matrimoni contenute nelle quattro intese risultano spesso sconosciute agli uffici di stato civile di vari comuni, ed, in particolare, non sono disponibili formulari per le pubblicazioni di matrimonio dei nubendi che scelgano di celebrare il matrimonio nelle forme proprie di una delle quattro confessioni;

che, nonostante ripetute sollecitazioni, il Ministero per i beni culturali e ambientali non ha ancora provveduto a costituire le commissioni miste previste dalle quattro intese per la tutela dei beni culturali afferenti a ciascuna confessione;

che, per quanto riguarda specificamente la legge n. 516, relativa all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, risultano del tutto inattuati gli articoli 17 (osservanza del riposo sabatico) e 29, comma 2 (assegnazione di radiofrequenze alle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione);

che continui ostacoli burocratici vengono opposti alle attività proprie di ciascuna confessione; ad esempio, recentemente il comune di Latina ha richiesto alle Assemblee di Dio di quella città la presentazione di ben ventiquattro documenti per svolgere attività evangelistica pubblica;

impegna il Governo

a dare piena attuazione alle norme emanate sulla base dell'articolo 8 della Costituzione; ed in particolare:

ad assicurare la reale facoltatività dell'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche;

ad emanare le necessarie circolari perché l'assistenza religiosa nei confronti dei militari, dei ricoverati e dei detenuti

possa svolgersi nei modi previsti dalle leggi sopra citate; e perché non vengano frapposti ostacoli alla celebrazione dei matrimoni secondo le norme previste nelle stesse;

a costituire nei tempi più brevi le commissioni miste per la tutela dei beni culturali afferenti a ciascuna confessione;

a garantire l'osservanza delle norme sul riposo sabatico e sulla ripartizione delle radiofrequenze, contenute

nell'intesa con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;

a rimuovere, nel rispetto della Costituzione, gli ostacoli frapposti alla piena libertà religiosa, assicurando concretamente l'espressione del pensiero e la propaganda in materia religiosa.

(1-00353) « Violante, Ferrara, Soave, Barbera, Barbieri, Forleo, Novelli, Pacetti, Strumendo, Bordon, Cordati Rosaia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Masini, Nicolini, Pinto, Quercioli, Sangiorgio ».

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1989

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma